



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

380^a seduta pubblica
mercoledì 17 novembre 2021

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Taverna

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	75
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	145

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1893) *Deputato CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1542) *D'ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo*

(1950) *PIARULLI – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1893:

PRESIDENTE...6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 46
 VATTUONE, *relatore*...6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 CASTIELLO (M5S).....9
 MININNO (Misto).....11
 GASPARRI (FIBP-UDC).....13, 39
 FUSCO (L-SP-PSd'Az).....16
 PIARULLI (M5S).....18
 PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*.....19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 DE FALCO (Misto).....23
 GARAVINI (IV-PSI).....31
 MAFFONI (FdI).....34
 PINOTTI (PD).....35
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco).....38
 CANDURA (L-SP-PSd'Az).....42
 DONNO (M5S).....43

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....46, 47
 PARRINI (PD).....46
 CIRIANI (FdI).....47

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2447) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo*

e IRAP (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....47, 49, 57
 PARRINI, *relatore*.....47
 EVANGELISTA, *relatrice*.....47
 MODENA (FIBP-UDC).....49
 PAGANO (FIBP-UDC).....51
 URRARO (L-SP-PSd'Az).....53
 D'ANGELO (M5S).....55
 D'INCA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*.....57

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....57

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2447 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....57
 CUCCA (IV-PSI).....58
 BALBONI (FdI).....60
 CIRINNÀ (PD).....62
 GRASSO (Misto-LeU-Eco).....64
 CALIENDO (FIBP-UDC).....66
 PILLON (L-SP-PSd'Az).....67
 TONINELLI (M5S).....69

Votazione nominale con appello.....72

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021.....73

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1893

Articolo 1.....75

Emendamenti.....75

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.....76

Articolo 2.....77

Emendamenti.....77

Articolo 3.....79

Emendamenti.....80

Articolo 4.....88

Emendamenti.....89

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.....92

Articolo 5.....92

Emendamenti.....	93
Articolo 6	95
Emendamenti.....	96
Articolo 7	96
Emendamenti.....	97
Articolo 8	98
Emendamenti.....	98
Articolo 9	100
Emendamenti e ordine del giorno.....	102
Articolo 10	107
Emendamenti.....	108
Articolo 11	110
Emendamenti.....	111
Articoli 12 e 13.....	112
Emendamenti.....	113
Articolo 14	116
Emendamenti.....	117
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.....	118
Articolo 15	120
Emendamenti.....	121
Articolo 16	121
Emendamenti.....	123
Articolo 17	123
Emendamenti.....	125
Articolo 18	125
Emendamenti.....	126
Articolo 19	127
Emendamenti.....	127
Articolo 20	130
Disegno di legge dichiarato assorbito n. 1542	
Articoli da 1 a 15.....	130
Disegno di legge dichiarato assorbito n. 1950	
Articoli da 1 a 5.....	137
DISEGNO DI LEGGE N. 2447	
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge	139

Articoli da 1 a 7 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla camera dei deputati .. 141

ALLEGATO B

PARERI

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1893 e sui relativi emendamenti..... 145

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2447 145 |

INTERVENTI

Relazione orale del senatore Parrini sul disegno di legge n. 2447..... 145

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 147 |

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .. 176 |

CONGEDI E MISSIONI 176 |

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 176 |

Presentazione del testo degli articoli 176 |

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento 177 |

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti..... 177

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti..... 177

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Interrogazioni, apposizione di nuove firme..... 178

Mozioni..... 178

Interrogazioni..... 179

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... 184

Interrogazioni, da svolgere in Commissione..... 188

AVVISO DI RETTIFICA 190 |

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(1893) Deputato CORDA ed altri. – *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1542) D'ARIENZO ed altri. – *Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo*

(1950) PIARULLI. – *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (ore 9,33)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1893

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1893, già approvato dalla Camera dei deputati, 1542 e 1950.

Il relatore, senatore Vattuone, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, Sottosegretaria, la necessità di intervenire nella materia delle associazioni sindacali tra militari nasce dalla nota sentenza n. 120 del 13 giugno 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare.

La Corte, infatti, ha stabilito l'illegittimità della norma nella parte in cui dispone che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, invece di prevedere che i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e non possano aderire ad altre associazioni sindacali.

Questo è il contesto in cui ci siamo mossi. Del resto, sono passati oltre quarant'anni dall'istituzione degli organismi di rappresentanza del personale militare a carattere elettivo, introdotti dalla legge dell'11 luglio 1978 e altri provvedimenti interni all'amministrazione.

L'esperienza delle rappresentanze militari ha avuto il merito di consolidarsi progressivamente, acquisendo una precisa e puntuale valenza, sia con le amministrazioni di riferimento sia con il Parlamento. Il trascorrere del tempo aveva messo, però, progressivamente in luce alcuni limiti di tale normativa: ci sono stati diversi interventi migliorativi, mentre altre proposte di modifica più ampie non hanno potuto concludere l'*iter* legislativo.

Ora, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, peraltro conseguente a un mutato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, è divenuto ineludibile un intervento che aggiorni gli strumenti di tutela rappresentativa, introducendo il diritto all'associazionismo sindacale e un più compiuto quadro di tutele, consentendo all'ordinamento militare di compiere un nuovo passo in avanti.

Ricordo che Forze armate, Carabinieri e Guardia di Finanza annoverano oggi complessivamente circa 350.000 operatori e rappresentano, quindi, un segmento di particolare rilievo nell'ambito della pubblica amministrazione, composto da uomini e donne ai quali affidiamo la nostra sicurezza, la tutela della legalità nonché impegni assolutamente essenziali nel concorso alle attività di protezione civile e nelle missioni internazionali; funzioni, che sono espressione di capacità operativa e di flessibilità, indispensabili per la stessa sopravvivenza dello Stato (si pensi anche ai nuovi impegni assegnati nell'ambito del controllo del territorio e del contrasto alla pandemia).

Si tratta, quindi, di una componente fondamentale per il nostro Paese, a cui va adesso riconosciuto più pienamente il diritto di concorrere e definire i contenuti del rapporto d'impiego e più in generale le proprie condizioni di lavoro e di vita.

Le Forze armate, per adempiere al ruolo che la Costituzione e le leggi dello Stato affidano loro, hanno, però, anche l'assoluta necessità di garan-

tire seriamente la disciplina interna e la coesione lungo tutta la scala gerarchica.

Il provvedimento in discussione, modificato della Commissione difesa al Senato in alcune parti, è stato esaminato alla Camera per oltre un anno e mezzo e approvato con un'ampia maggioranza: ci sono stati degli astenuti, ma solo quattro voti contrari. In Senato è arrivato un testo completo, che ha richiesto qualche aggiornamento in alcune parti anche profondo, ma che nel suo impianto complessivo riteniamo coerente con quanto deciso dalla Corte costituzionale, e pertanto condivisibile.

Sono ormai trascorsi oltre tre anni dalla nota sentenza della Corte costituzionale e, dopo le circolari del Ministero della difesa che hanno consentito l'avvio della nuova stagione con le prime registrazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale, siamo ancora in mezzo al guado: da un lato, gli organismi della rappresentanza militare interna sono ancora pienamente operativi; dall'altro, si è costituito un gran numero di associazioni le quali, sovrapponendosi agli organi di rappresentanza militare, generano - per così dire - confusione.

In Commissione difesa abbiamo svolto un ciclo di audizioni molto articolato - abbiamo audito più di 60 persone - che ha coinvolto i vertici militari (i generali Nistri, Zafarana, Vecciarelli), il mondo accademico (i professori Flick e Ciucciovino) e anche forense con l'avvocato Carta. Abbiamo audito le rappresentanze nazionali interforze del Cocer e tutte le associazioni sindacali che sono state fin qui assentite dal Ministero della difesa (in totale 29) e dal Ministero dell'economia (altre sette) per il personale della Guardia di finanza.

Tutto questo lavoro permette ora di proporre all'Assemblea un provvedimento di portata epocale per le nostre Forze armate e di polizia a ordinamento militare: un testo equilibrato e puntuale che prevede passaggi successivi nella parte di delega e nei decreti attuativi.

È parso chiaro a tutti che siamo chiamati a costruire un modello nuovo, un modello di associazione professionale a carattere sindacale tra militari - così come definito dalla Corte costituzionale - che si adatti alla peculiarità e alla specificità delle Forze armate attraverso il compromesso tra le esigenze costituzionalmente fissate di funzionalità dell'amministrazione militare e quelle di tutela del personale militare in servizio.

Quello che abbiamo di fronte, che abbiamo realizzato e sottoponiamo all'esame dell'Assemblea è, quindi, un lavoro quanto mai delicato, in cui abbiamo inteso contemperare e bilanciare i diversi interessi e valori, talvolta apparentemente contrapposti, che sono in gioco: da un lato, la libertà di organizzazione sindacale e, dall'altro, le esigenze necessarie al perseguimento dei compiti propri delle Forze armate, quali la neutralità, la coesione interna, la prontezza operativa e il rispetto della scala gerarchica.

In questo percorso, l'unica bussola è stata e permane, non potendo essere altrimenti, la sentenza della Consulta. Rispetto al testo approvato alla Camera, la Commissione difesa ha introdotto alcuni nuovi principi che riguardano in particolare il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche elettive, la trasparenza del sistema finanziario e la non interferenza delle attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti opera-

tivi e alla direzione dei servizi. Un'ulteriore modifica è relativa alla possibilità di concedere, ove possibile, su base almeno regionale e senza oneri per lo Stato, l'uso di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. Inoltre, è previsto che, per la definizione della consistenza delle associazioni, siano conteggiate solo le deleghe formalmente ricevute a fronte di un contributo sindacale minimo.

È stata dedicata particolare attenzione al tema della competenza giurisdizionale per le cosiddette condotte antisindacali. La scelta, all'esito di un prolungato dibattito avvenuto anche alla Camera, si è orientata - ed è stata confermata anche dalla Commissione difesa al Senato - verso il giudice amministrativo e il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, previo eventuale tentativo di conciliazione davanti alle commissioni appositamente costituite. Sul punto si ritiene che tale orientamento sia pienamente rispondente alla necessità, indicata dalla Consulta, di preservare la coesione interna e la prontezza operativa della compagine militare, in ragione della maggiore *expertise* dei tribunali amministrativi in materia di rapporto di impiego del personale militare, della loro minore parcellizzazione sul territorio rispetto alle sezioni di lavoro del tribunale civile, nonché all'unica sede, il Consiglio di Stato, competente a decidere sull'eventuale impugnazione.

Lo stesso professor Flick in audizione sul tema ha precisato - lo cito testualmente - che l'unicità della giurisdizione amministrativa per le controversie di lavoro e di comportamento antisindacale sono tutti aspetti specifici fra loro connessi organicamente nel contesto e nel rispetto della militarità. Essi, d'altronde, rispecchiano e rispettano le indicazioni della sentenza n. 120 della Corte costituzionale; non sopprimono e non vanificano né singolarmente né congiuntamente fra loro la libertà di organizzazione e di azione sindacale.

Infine, la fase transitoria è stata profondamente rivista in Commissione difesa. La disciplina di tale fase, di cui all'articolo 19, è stata infatti oggetto, anche nel corso delle audizioni, di ampia e significativa attenzione. Essa assegna un passaggio importantissimo che investe molti ambiti e avrà un impatto notevole sulla messa a regime delle nuove regole e prassi. Non si tratta meramente di sostituire un soggetto, il Cocer, con un altro, i sindacati. Abbiamo piuttosto definito un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema, evitando soluzioni di conflittualità e paralisi delle relazioni collettive. Purtroppo, la disciplina approvata alla Camera non sembrava assicurare l'auspicata gradualità di tale passaggio, ma rischiava invece di creare un vuoto tra la rappresentanza del Cocer, che resta in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione - concetto peraltro non troppo chiaro - non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, e quella delle nuove associazioni professionali a carattere sindacale; ciò senza tener conto che queste ultime, per essere pienamente operative, hanno necessità di tempi tecnici non indifferenti.

In tale contesto - come da più parti segnalato - si è valutato di mantenere, per tutto il regime transitorio, la rappresentanza militare attuale nella pienezza delle sue attribuzioni, fino a quando le associazioni saranno pienamente e definitivamente operative. In questo modo si scongiurerà anche il

rischio che si realizzi paradossalmente quel vuoto di rappresentanza paventato dalla Corte costituzionale, nelle more della piena messa a regime del nuovo modello sindacale, che - giova ricordarlo ancora una volta - non si esaurisce nella sostituzione delle vecchie rappresentanze militari con i nuovi soggetti sindacali, ma, più in generale, comporta il passaggio a un nuovo sistema di partecipazione e a un quadro innovato di attività e funzioni, inclusa la trasformazione della concertazione in contrattazione. Quest'ultimo è un punto su cui si è posta particolare attenzione, perché i primi a essere danneggiati da un vuoto di disciplina sarebbero i lavoratori delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

In sostanza, i delegati della rappresentanza militare, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno restare in carica e svolgere tutte le attività di competenza, fino all'entrata in vigore del primo decreto che individuerà la rappresentanza negoziale del personale militare.

Signor Presidente, mi consenta in conclusione pochi secondi per ringraziare, in particolare, tutti i membri della Commissione difesa del Senato, che hanno contribuito con un lavoro importante, per oltre un anno. C'è stato un contributo da parte di tutti i Gruppi parlamentari e anche di singoli parlamentari e sono stati approvati alcuni emendamenti pervenuti da tutte le forze politiche che siedono in Commissione difesa. Un ringraziamento va anche agli Uffici della Commissione. Vi sono stati un proficuo lavoro e un'interlocuzione positiva con il Governo, iniziati con il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi e proseguiti con la sottosegretaria Pucciarelli. Voglio ringraziare anche gli uffici legislativi della Difesa, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che hanno fornito un supporto tecnico e un contributo di equilibrio importante rispetto alla portata innovativa della norma, nella consapevolezza che, con equilibrio, è comunque necessario fare passi avanti anche nel campo dei diritti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.

CASTIELLO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 1893 segna un momento molto importante nella produzione normativa di settore e riconcilia il codice dell'ordinamento militare con importanti e fondamentali principi, sia dell'ordinamento costituzionale interno, sia del Trattato di Lisbona (e quindi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo-CEDU, che in esso è recepita), sia della Carta sociale europea.

C'erano delle antinomie ormai intollerabili, censurate dalla Corte costituzionale con la storica sentenza n. 120 del 2018. La CEDU, agli articoli 11 e 14, prevedeva e prevede espressamente la libertà di associazione sindacale, estesa alla generalità dei cittadini, senza distinzioni tra i cittadini militari e i cittadini - chiamiamoli così - civili.

Ebbene, questa disposizione era rimasta inattuata, anzi violata, perché l'articolo 1475 del COM (codice dell'ordinamento militare) era in rapporto assolutamente antinomico con tale disposizione, perché poneva il di-

viato generale, laddove la norma internazionale poneva la facoltà, istituiva un diritto.

Per di più, l'articolo 1475, nel vietare la partecipazione dei militari alle associazioni sindacali, contrastava in modo stridente con l'articolo 18 della Costituzione, che prevede - com'è noto - tra i diritti fondamentali della persona la libertà di associazione. Anche la Carta sociale europea prevedeva, all'articolo 5, e prevede la libertà delle garanzie sindacali estese ai militari, rinviando poi alla legge nazionale l'individuazione dei limiti e delle misure necessarie per sintetizzare questa fondamentale libertà con le esigenze istituzionali.

Orbene, la Corte costituzionale si era pronunciata già altre volte, prima della sentenza 120 del 2018, che ha dato poi la stura alla legge che ci accingiamo ad approvare. Esattamente, con la sentenza 126 del 1985, aveva evidenziato l'esigenza che la democraticità dell'ordinamento delle Forze armate fosse attuata nella massima misura compatibile con il perseguimento dei fini istituzionali. Quindi, era un problema di proporzione, un problema di sintesi, ma la Corte costituzionale, con la sentenza del 1985, già incoraggiava il legislatore interno ad andare in questa direzione.

Ancora più esplicita fu la successiva sentenza di due anni dopo, la n. 278 del 1987, in cui la Corte costituzionale evidenzia che l'ordinamento militare rifiuta radicalmente - dice la Corte - la teoria istituzionalistica. Ciò vuol dire che non può essere considerato un ordinamento separato, un corpo estraneo, rispetto all'ordinamento generale. Se non può considerarsi un ordinamento separato ed è parte integrante, ontologicamente, dell'ordinamento generale, non può rifiutare i principi fondamentali dell'ordinamento generale: l'articolo 18, che abbiamo già citato, quello della libertà di associazione sindacale.

Cosa è accaduto dopo questi arresti, molto importanti ed eloquenti, della giurisprudenza costituzionale? Ci siamo trovati nel 2010 con un legislatore pavido, il legislatore del decreto legislativo n. 66 del 2010, che vara un codice dell'ordinamento militare sul quale la Corte costituzionale ha dovuto più volte intervenire per tagliare dei rami secchi, in quanto conteneva numerose disposizioni incostituzionali.

Il legislatore del 2010, pavido e timoroso, non ebbe il coraggio di dare seguito a questi spunti importanti, agli incoraggiamenti della giurisprudenza costituzionale. Il rifiuto della teoria istituzionalistica significava attuare e recepire, nell'ambito dell'ordinamento militare, i valori fondamentali della Costituzione repubblicana e i valori fondamentali dell'ordinamento comunitario. E ciò anche perché l'articolo 117, primo comma, della Costituzione fa obbligo al legislatore interno di osservare e recepire i principi della gerarchia delle fonti normative di livello superiore, che sono i principi comunitari, e di osservare gli obblighi internazionali. Sono queste le parole del Costituente, all'articolo 117.

Il COM non fece questo ed ecco che interviene oggi il Parlamento - sia pure con molto ritardo, ma interviene ed interviene decisamente - per attuare l'articolo 52 della Costituzione e riconciliare il quadro normativo ordinario con il quadro costituzionale e internazionale.

Come è noto, l'articolo 52, comma 1, della Costituzione sancisce che la difesa della Patria è un dovere di tutti i cittadini, ma all'ultimo comma prescrive che l'ordinamento delle Forze armate si informi ai principi democratici della Repubblica italiana. Questo articolo era rimasto inattuato e oggi abbiamo l'orgoglio di poter dire che viene finalmente attuato e rispettato. (*Applausi*).

Signor Presidente, è poi molto importante il fatto che il provvedimento, oltre a disporre nel suo ordito normativo, contenga una delega di grande importanza al Governo. Gli articoli 12 e 16 danno mandato al Governo di introdurre nel codice dell'ordinamento militare le necessarie modifiche e al Ministro della difesa di introdurre ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (cosiddetto TUOM) per i necessari raccordi. L'ordito normativo si può quindi ulteriormente completare e affinare attraverso il meccanismo della delega.

Concludo, signor Presidente, evidenziando un passaggio della relazione che abbiamo sentito illustrare poc'anzi dal collega Vattuone. La Commissione difesa, intervenendo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, ha introdotto alcuni nuovi principi. Vediamo qual è questo *quid novi* che il collega Vattuone sapientemente riassume in tre espressioni: rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive; trasparenza del sistema di finanziamento; non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi.

Questo commento - sintetico, ma chiarissimo - rende esattamente l'idea della sintesi equilibrata tra le esigenze istituzionali, che non vengono compromesse dalla modifica, e l'introduzione del diritto che attua la Costituzione.

Concludo rivolgendo un ringraziamento e un apprezzamento ai colleghi per il lavoro fatto in Commissione difesa, in particolare alla presidente Pinotti, al relatore Vattuone e a tutti i colleghi di tutte le forze politiche che hanno lavorato con impegno e serietà, producendo un buon testo che poi si affinerà nei successivi passaggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mininno. Ne ha facoltà.

MININNO (*Misto*). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento chiarendo lo scopo del provvedimento in esame, che non serve a concedere il diritto sindacale militari, visto che esso è stato già riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2018. La Consulta ha espressamente previsto che i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di categoria e che tale diritto non sia rinviato all'intervento del legislatore, ma immediatamente esercitabile, seppur nei limiti della legislazione vigente.

Lo scopo del provvedimento che stiamo esaminando è pertanto quello di fissare condizioni e limiti per l'esercizio del diritto sindacale da parte dei militari. La Corte costituzionale, in accordo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce infatti un importante principio: la libertà di riunione e associazione nella

quale rientra la libertà sindacale non può essere negata e deve essere assicurata senza discriminazioni. È possibile prevedere per legge restrizioni all'esercizio del diritto sindacale per alcune categorie, tra cui i militari, ma solo se necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Quindi, la Corte non solo ha stabilito che gli attuali organismi di rappresentanza, organici alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, non siano sufficienti a compensare l'assenza del diritto sindacale, dal momento che la libertà sindacale presuppone la facoltà di dare vita a forme autonome di rappresentanza, ma ha affermato anche che le eventuali limitazioni al diritto sindacale debbano essere giustificate dalla necessità di garantire esigenze vitali per uno Stato democratico, espressamente individuate dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il legislatore non ha quindi piena libertà di introdurre condizioni e limiti all'attività sindacale dei militari, garantita dall'articolo 39 della Costituzione, ma deve intervenire solo dove i compiti e le finalità delle Forze armate rischierebbero di essere compromessi.

Il disegno di legge in esame è invece un insieme di restrizioni del tutto arbitrarie e ingiustificate, in alcuni casi tali da sopprimere totalmente il diritto sindacale. Mi soffermerò solo su alcune criticità, per ragioni di tempo. Il disegno di legge esclude dal diritto di libera organizzazione sindacale il personale in congedo, sia quello della riserva, sia quello del congedo assoluto, nonostante a questo personale il codice dell'ordinamento militare attribuisca lo *status* di militare, con la conseguenza per lo stesso di non poter tutelare i propri interessi. Infatti, da una parte questi militari vengono esclusi dalla legge sui sindacati militari; dall'altra, non possono iscriversi ad associazioni sindacali non di categoria, in quanto militari. Si prevede che i sindacati militari, per poter operare, siano soggetti ad un'autorizzazione che passa attraverso la verifica del possesso dei requisiti e la trascrizione in un apposito albo. Questa verifica è già di per sé un *unicum*, se si considera che gli altri sindacati, compresi quelli della Polizia di Stato, hanno il solo obbligo di comunicare ai rispettivi Ministeri la propria costituzione e non sono sottoposti ad alcuna verifica statutaria. Questa verifica poi è in capo al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze, ossia agli stessi Ministeri nei confronti dei quali i sindacati dovrebbero far valere gli interessi contrapposti del personale da essi rappresentato. Peraltro, gli stessi Ministeri potrebbero in qualunque momento decidere per la decadenza dell'associazione sindacale precedentemente autorizzata, che a loro giudizio abbia perso i requisiti.

Si prevede il divieto di rappresentare in via esclusiva una o più categorie di personale, incidendo sulla libertà dell'organizzazione del sindacato. Non è comprensibile perché un sindacato non possa rappresentare - per esempio - solo gli interessi del ruolo marescialli o dei graduati. È ancora più grave la previsione per la quale la rappresentanza di una singola categoria non debba superare il limite del 75 per cento degli iscritti al sindacato. Ciò, infatti, comporta l'impossibilità di iscrizione da parte del personale, la cui categoria abbia già raggiunto tale percentuale, e implica chiaramente una

soppressione della libertà e della volontà di aderire ad uno specifico sindacato. È previsto uno striminzito elenco di materie di competenza dei sindacati militari: al di fuori di quelle materie, al sindacato è vietato fare proposte o addirittura esprimersi. In pratica si vuole un sindacato che non possa sindacare. Si vieta alle articolazioni periferiche dei sindacati di dialogare con il comandante al proprio livello territoriale, restrizione che non avevano neppure gli organismi di rappresentanza. Si incide pesantemente sulla libertà organizzativa del sindacato con requisiti stringenti per le candidature alle cariche direttive interne ai sindacati, che escludono gran parte del personale, e con limitazioni alla durata delle cariche, alla possibilità di rielezione e alla durata dei distacchi. Si prevedono alcune materie di contrattazione per i dirigenti, ma non per il personale non dirigente, creando un'incomprensibile disparità. Si misura la rappresentatività sulla forza effettiva, invece che su quella sindacalizzata, cosa che potrebbe determinare l'assenza della parte sindacale al tavolo negoziale.

Si prevede la possibilità per le amministrazioni di trasferire il rappresentante sindacale, anche di un sindacato rappresentativo, per incompatibilità ambientale: si tratta di un provvedimento altamente discrezionale. Si prevede la competenza del giudice amministrativo per le controversie in ambito sindacale, disattendendo un principio generale, per il quale il comportamento antisindacale si dirime di fronte al giudice del lavoro. Peraltro, è previsto il versamento per il ricorrente del contributo unificato, creando un'ulteriore disparità, in quanto il ricorso di fronte al giudice del lavoro è gratuito.

Per ognuna di queste criticità sono state presentate in Commissione proposte emendative, nel tentativo di correggere tali storture, ma sono state tutte bocciate dalla maggioranza. Addirittura sono stati approvati emendamenti che hanno peggiorato il testo base e introdotto ulteriori restrizioni. È stata rimandata alla prossima contrattazione la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali, che non avverrà prima che siano trascorsi altri tre anni. È stata esclusa, tra l'altro, la possibilità per i sindacati militari di stringere convenzioni con patronati anche per l'assistenza fiscale nei confronti dei propri iscritti. È stata tolta ogni forma di tutela ai dirigenti dei sindacati non rappresentativi, che sono anche perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse, né possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza o visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato.

A mio parere, l'insieme di queste limitazioni ha un solo obiettivo: permettere formalmente ai militari di organizzarsi in sindacati, vietando di fatto ogni tipo di agibilità sindacale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dopo lunghe e non facili discussioni arriva qui nell'Aula del Senato questo disegno di legge. Ringrazio *in primis* il relatore Vattuone - anche per la pazienza con la quale ha cercato di confrontarsi con le diverse istanze che in queste ore all'esterno e ora all'interno dell'Aula

affiorano, com'è inevitabile, su un tema così delicato - che ha cercato di arrivare a una sintesi, che non è stata facile, tant'è che questo disegno di legge era stato approvato già da molto tempo alla Camera dei deputati.

Il Gruppo Forza Italia anche a Montecitorio ha contribuito a una mediazione, che, come tutte, rischia di lasciare insoddisfatti sia coloro che vorrebbero equilibri più avanzati - così si sarebbe detto con un'espressione della politica antica - sia quelli che pensano che si avvii negli anni futuri una navigazione piena di incognite, perché stiamo parlando comunque delle nostre Forze armate, chiamate a tanti impegni gravosi e delicati, all'estero e in Patria, che richiedono un'organizzazione gerarchica, una strutturazione e dinamiche diverse da quelle di altre organizzazioni.

Il problema, che prima è stato affrontato dalla Camera, è stato come coniugare i temi della democrazia, della rappresentanza sindacale e della tutela dei diritti con un'organizzazione di stampo fortemente gerarchico. Ricordo il contributo dato dal Gruppo Forza Italia con la proposta di legge dell'onorevole Tripodi. La discussione sulla giurisdizione del TAR o della magistratura ordinaria che c'è stata alla Camera, su cui i contributi e gli emendamenti di Forza Italia sono stati decisivi, è stata conservata e confermata dal Senato.

Seguo queste materie da molti anni e ricordo quando, modificando la legge sul Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), si è introdotta la rielleggibilità, che all'inizio non c'era e che pure allora suscitava problemi, perché si diceva che si professionalizzavano delle figure e che, trattandosi di militari, se fossero stati rieletti, sarebbero diventati "sindacalisti" di lungo corso. Più volte ho sostenuto che forse un ulteriore rafforzamento e un'unificazione dei Cocer, gli organi di rappresentanza interni, avrebbe potuto costituire una soluzione con più poteri per una rappresentanza più incisiva dei diritti del mondo militare.

Su questo tema ci si è a volte confrontati. Ci furono ritocchi alla legge istitutiva, ma poi molte cose sono rimaste in sospeso.

È arrivata poi la sentenza e, come spesso accade, le sentenze della Corte costringono, inducono e obbligano il Parlamento a legiferare.

Abbiamo sentito anche qui in Aula alcune critiche. Anche oggi vedo le note di alcune organizzazioni e associazioni di stampo sindacale che esprimono insoddisfazione. Altri, con principi più conservatori, sono perplessi con altrettanta forza, ma credo che si sia raggiunto un punto di equilibrio.

A questo bisogna però accompagnare una serie di riconoscimenti, perché è vero che l'attività delle associazioni sindacali ha dei limiti (è ovvio che nel mondo militare non si può scioperare e non si possono fare determinate cose).

Del resto, anche nelle forze smilitarizzate, da decenni sindacalizzate, ci sono limiti alla possibilità di svolgere una rappresentanza.

Il contrappeso alle limitazioni dei diritti e a un diverso esercizio delle libertà sindacali, connotato alla specificità del mondo militare, deve trovare un bilanciamento nel rafforzamento degli strumenti di specificità. Rivedico al Gruppo di Forza Italia, al centrodestra e ai Governi guidati da Berlusconi di aver introdotto il tema della specificità, cioè il fatto di considerare il

mondo in divisa e il comparto sicurezza e difesa come diverso all'interno del pubblico impiego, non perché gli altri non abbiano doveri, diritti e sacrifici (basti pensare al mondo della sanità e a tanti settori che abbiamo lodato, soprattutto in queste fasi difficili), ma perché il mondo militare rischia di più, con le missioni all'estero e l'impegno sul territorio (ci sono forze che vengono impegnate nell'ordine pubblico e anche nel mondo dell'Esercito i militari vengono ormai abitualmente impiegati in operazioni in Italia).

Tutto questo va "compensato" - voglio usare un termine di questa natura - sul piano economico e normativo. Ci sono molte questioni da risolvere - anche la presidente Pinotti lo sa e lo condivide - sul tema della previdenza: a tal proposito, abbiamo sottoscritto proposte di legge con firme di Gruppi diversi. C'è un problema di natura economica, rispetto al quale questa legge di stabilità fa qualche apertura, che è stata apprezzata anche dagli organi di rappresentanza.

È necessario raggiungere un punto di equilibrio sui diritti e le critiche da una parte e dall'altra dimostrano che si è trattato di un faticoso, a volte anche lento, compromesso per bilanciare diritti e funzionalità del mondo militare. Si tratta di un dibattito che dura da tanti anni e che ha portato a risultati come l'istituzione del Cocer, con alcune modifiche, alla legislazione precedente che ho ricordato prima, e con questa legge, che è frutto di una sentenza che però dobbiamo leggere per intero, nella quale parliamo di associazioni di natura sindacale, perché non si ignora una serie di prerogative e vincoli, che poi il personale delle Forze armate affronta con grande orgoglio e tenacia; dobbiamo anche ricordare infatti quello che fa in patria e all'estero.

Ricordo al Governo - ma anche a noi stessi legislatori - che dobbiamo andare più veloci sul piano della specificità, che è un fatto di condizione normativa, di trattamenti economici e di garanzie previdenziali che, in un mondo in cui non si può protrarre l'attività lavorativa oltre un certo limite, per le ragioni usuranti dell'attività del comparto sicurezza-difesa, deve garantire meccanismi che non penalizzino coloro che devono sospendere l'attività lavorativa prima di altre categorie per ragioni logiche inevitabili, affinché non vedano una penalizzazione economica.

Lo dico anche al relatore e ai membri della Commissione difesa, dove si lavora intensamente, con attenzione, con serietà e cercando sempre soluzioni ragionevoli, perché le Forze armate sono un presidio della Repubblica e non vanno stratonate con atteggiamenti politici che al loro interno possono creare anche guasti, a volte dobbiamo lavorare sul versante della specificità e dei trattamenti economici.

Spero che anche le trattative per il contratto del comparto, che il ministro Brunetta ha riaperto e avviato nel corso dell'estate, siano a buon punto, perché siamo in un ritardo notevole: il contratto infatti è per il periodo 2019-2021, quindi quello che ci si accinge a firmare è in scadenza e ne servirà un altro subito dopo. Rivolgo quindi un appello al Governo - da condividere tra Ministro della pubblica amministrazione e gli altri coinvolti, dell'interno, della difesa, dello sport e delle infrastrutture, che poi hanno a che fare con il popolo in divisa - che anche la trattativa contrattuale si concluda positivamente.

Guardiamo alle Forze armate nel loro insieme e non facciamone oggetto solo di un appello retorico e occasionale di gratitudine, che si esprime invece anche attraverso le leggi e i provvedimenti economici (la legge di stabilità sarà un ulteriore banco di prova qui in Senato nei prossimi giorni). Senza il mondo in divisa, il Paese non funziona, non solo per proteggersi dai pericoli fisici o perché attraverso le Forze armate l'Italia svolge un ruolo di primo piano nella garanzia dei diritti in tante parti del mondo, con un sacrificio notevole anche in termini di vite umane: come abbiamo visto anche nella vicenda della sanità, infatti, senza le Forze armate il piano vaccinale non sarebbe stato attuato in Italia, diciamolo a chiare note con tutto il rispetto per gli altri comparti della pubblica amministrazione. Ricordo anche l'efficienza logistica nei momenti più tragici e drammatici della pandemia, in cui sono state le Forze armate ad assolvere ai compiti più pietosi.

Questa legge è stata descritta dal relatore, con i suoi punti di equilibrio; io stesso ho presentato solo un emendamento, che sottoporremo all'esame dell'Assemblea, su alcune condizioni di eleggibilità. Poi la sperimentiamo, perché ci vorranno i decreti attuativi, si andrà a esaurire la funzione dei Cocer e arriveranno queste associazioni; non c'è dubbio che ci sarà una verifica sul campo da fare, nella dialettica che ci dovrà essere tra le associazioni, i vertici militari e il territorio non solo nella sede centrale (dove a volte è più facile il confronto tra organismi e vertici politici o militari centrali); perché sul territorio sarà un po' più complicato, ma anche a questo siamo stati molto attenti.

Signor Presidente, noi esprimeremo un voto a favore della legge in esame, consapevoli delle fatiche fatte per arrivare a questo tipo di mediazione, consapevoli delle critiche di quelli che la ritengono insufficiente e di quelli che la ritengono esagerata e consapevoli che i diritti del personale militare vanno tutelati non solo con questa legge, ma con altri interventi a garanzia della specificità dei trattamenti economici e previdenziali. La posizione di Forza Italia è comunque, da sempre, a favore e a sostegno del popolo in divisa e del comparto sicurezza e difesa, a cui va la nostra eterna gratitudine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fusco. Ne ha facoltà.

FUSCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe, colleghi e membri del Governo, non è semplicissimo per me intervenire in discussione su questo disegno di legge.

Innanzitutto, va detto che si è trattato di un *iter* parlamentare molto complesso, che ha coinvolto le Commissioni difesa di Camera e Senato per quasi tre anni. Per questo voglio ringraziare tutti i commissari, sia della Camera sia del Senato, per il grande lavoro svolto. Ci sono state tante audizioni e altrettante discussioni; sono stati presentati tanti emendamenti. C'è stato un lungo lavoro tra Camera e Senato, che ha portato all'unificazione di diverse proposte, giungendo a un punto di caduta sul testo che ci apprestiamo ad approvare. Sin dalla sentenza della Corte costituzionale pubblicata il 20 giugno 2018 che ha dato il via alla necessità di definire un perimetro legislativo per il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere

sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali, stravolgendo il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, chiaramente la cornice legislativa da definire qui, nel luogo simbolo della democrazia, ha avuto una gestazione non semplice.

È apparso evidente sin da subito, data la portata della sentenza, quanto sarebbe stato difficile trovare un equilibrio tra tensioni e interessi opposti, ma soprattutto tra due modi opposti di intendere le Forze armate. Per essere il più chiaro possibile, il sottoscritto non pensa assolutamente che il sistema della rappresentanza delle Forze armate non avesse bisogno di un rinnovamento. Un rinnovamento serviva, in modo da rappresentare finalmente uno strumento efficace per portare e difendere le istanze del personale delle Forze armate. Si tratta di istanze e problematiche che da anni raccogliamo e che, come Gruppo, proviamo a risolvere, dai trasferimenti alle pensioni, per arrivare ai sacrosanti riconoscimenti delle cause di servizio (*Applausi*) e ai risarcimenti dei danni dovuti alle malattie contratte, ad esempio a causa dell'uranio impoverito.

Questa è una premessa doverosa, che mi permette di arrivare a un punto cui ho accennato precedentemente, cioè i differenti modi di intendere e concepire le Forze armate. Sono un ufficiale in pensione e probabilmente la mia esperienza influenza la formulazione del mio pensiero politico. Ora vedo - e questo è un fenomeno che purtroppo avanza da diversi anni - una pericolosa deriva della concezione del lavoro delle Forze armate. Diversi attori politici hanno tentato e stanno tentando ancora oggi di trasformare il settore militare, rendendolo il più possibile vicino alla sfera civile, attraverso concetti come *dualuse* o professionalizzazione delle Forze armate, conditi entrambi da una forte ideologia antimilitarista, che pervade il nostro Paese e lo rende tanto differente rispetto alle altre grandi potenze mondiali ed europee.

Rischiamo di essere deleteri per il futuro del nostro sistema di sicurezza nazionale.

Come si lega tutto questo alla legge sui sindacati militari? È il filo che ha portato alcuni partiti, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte, a fare roboanti annunci, che, tra parentesi, hanno paradossalmente innalzato - e, di conseguenza, deluso - le aspettative di chi spingeva per la formazione di sindacati i più tradizionali possibili. È lo stesso filo che si unisce ai concetti di cui parlavo precedentemente, cioè l'idea personale che le Forze armate svolgano un lavoro normale, come quello di qualsiasi amministrazione pubblica.

Pertanto, le perplessità che ho sull'istituzione dei sindacati militari, condivise da molti esperti e analisti del settore militare, sono più di carattere concettuale che tecnico. In che modo associazioni interne, spontaneamente costituite da militari, come fossero veri e propri corpi intermedi, potranno interfacciarsi con l'ordinamento gerarchico e con la disciplina, che sono caratteristiche proprie e specifiche del mondo militare? Altra perplessità: l'istituzione di corpi intermedi nell'ordine gerarchico può portare a fenomeni di spaccatura e disunione, o addirittura all'inefficienza e alla mancanza di immediatezza nelle risposte. E ancora, si riuscirà concretamente a evitare per

le varie associazioni sindacali una matrice politica o quantomeno una differente concezione ideologica che potrebbe portare a rivalità tra le varie sigle?

Come ho detto, signor Presidente, sarò influenzato dalla mia esperienza, ma la concezione che ho delle Forze armate e del mondo militare è quella di una missione più che di un lavoro. (*Applausi*). È l'idea di servire la Patria in ogni secondo della nostra giornata, sapendo che la missione che si sta svolgendo va ben oltre i vincoli e le burocrazie proprie di altre amministrazioni.

Faccio un appello finale: impariamo a concepire il nostro mondo militare come un'eccellenza e come una risorsa per il futuro del nostro Paese. Da questo punto di vista, vi sono segnali interessanti, che sarebbe ipocrita non vedere: sia le parole del nostro Presidente del Consiglio sulla spesa per gli armamenti, sia le azioni del Ministro della difesa come implementazione di una direttiva ministeriale sulla politica industriale della Difesa segnano un importante punto di rottura con il passato, un punto di svolta e un'inversione della rotta che ci rendono ottimisti. Su questo la politica sia unita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui discutiamo oggi in quest'Aula ha avuto un *iter* molto lungo, nonché particolarmente complesso e travagliato. È un disegno di legge nato a seguito di previsioni normative a livello sia nazionale sia internazionale, nonché di importanti interventi giurisprudenziali: la sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale ha sancito infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, che impediva ai militari di costituirsi in associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. Questa sentenza prevede invece che i militari possano costituirsi in associazioni professionali a carattere sindacale, alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire invece ad altre associazioni sindacali.

L'articolo 39 della Costituzione sancisce il fondamentale principio di libertà sindacale: «L'organizzazione sindacale è libera e non può essere imposto ai sindacati altro obbligo se non la loro registrazione (...)». Partendo da questi presupposti e dalla mia precedente professione di direttore di carcere, responsabile capo delle contrattazioni decentrate dei tavoli nell'ambito della direzione con organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, ho fatto questa precisazione in quanto ho contezza di cosa sia il sindacato, del suo sviluppo e, soprattutto, delle opportunità che può rappresentare per una pubblica amministrazione.

Il sindacato è parte integrante del nostro sistema, frutto di battaglie culminate appunto nell'articolo 39 della Costituzione. Qualsiasi conflitto possa esserci, anche il più acceso, tra datore di lavoro e lavoratore, pur prendendo atto delle specificità, può rappresentare un momento costruttivo per entrambi.

Proprio per questi motivi avevo presentato un disegno di legge che mutuava le normative della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, risalenti rispettivamente agli anni Ottanta e Novanta, ma che già prevedevano il limite secondo il quale i sindacati tutelano gli interessi della categoria, senza interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi. La precisazione di questo limite è molto importante, proprio perché dimostra che il diritto sindacale non può essere esercitato in maniera indiscriminata: piuttosto, si affievolisce nel momento in cui bisogna tutelare un'attività prevalente di interesse pubblico, come per esempio la carenza di personale, le missioni all'estero o l'esigenza di sedare sommosse. Questi erano i limiti all'esercizio del diritto sindacale, che quindi non viene esercitato in dispregio di norme e di tutti i diritti, ma piuttosto ha questa regola rilevante.

Nonostante non ci sia stata la recezione *in toto* di tali norme già collaudate e sperimentate, questa legge è fondamentale, perché introduce istituti quali il diritto di assemblea, la possibilità di utilizzare locali per esercitare tale diritto, il numero totale di distacchi, i poteri negoziali nella contrattazione nazionale e soprattutto la previsione delle pari opportunità anche negli incarichi sindacali (proprio perché sappiamo che le donne in quest'ambito rappresentano ancora oggi una minoranza e hanno esigenze particolari), nonché la trasparenza e la possibilità di comunicazione all'esterno, rappresentando le proprie problematiche, sempre nel rispetto dei diritti.

Questa legge, anche se interviene con decenni di ritardo ed è migliorabile, sicuramente rappresenta un momento fondamentale, perché mira a tutelare i diritti sociali e civili dei militari: come MoVimento 5 Stelle, pertanto, non possiamo che esserne contenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il relatore non intende intervenire in sede di replica.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, gentili colleghi senatori, permettetemi di ringraziare tutti i nostri militari impegnati nei teatri operativi sia in patria sia all'estero. (*Applausi*).

Desidero cogliere quest'occasione per ringraziare tutti per il grande lavoro svolto in relazione al testo di legge in esame. Da oltre quarant'anni il tema del dialogo e del confronto costruttivo tra comandanti e personale militare di ogni ordine, grado e livello di responsabilità ha sempre avuto massima attenzione nel comparto difesa e ha trovato nel sistema della rappresentanza militare, istituito con la legge n. 382 del 1978, uno strumento attuativo capillare ed efficace ancora oggi oggetto di trasversale apprezzamento da parte dei nostri militari.

La sentenza n. 120 dell'11 aprile 2018 della Corte Costituzionale ha eccepito sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, con cui si vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

Il discendente impegno dimostrato dalla Commissione, dal suo Presidente e dal relatore nello sviluppo del disegno di legge n. 1893 ha continuato a dare evidenza di quanto siano alte la cura e l'attenzione nell'indivi-

duare la migliore sintesi possibile tra un argomento sentito nel tessuto sociale e la salvaguardia dell'operatività di una componente istituzionale di cruciale rilevanza, com'è il comparto militare.

Rinnovo pertanto il mio plauso per aver lavorato coralmemente al raggiungimento di un obiettivo dettato da una sentenza della Corte costituzionale, che determina una nuova prospettiva per l'associazionismo sindacale militare. È una realtà, quella delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (le cosiddette APCSM), che a questo punto diventa parte integrante del sistema militare e pertanto assume anch'essa il dovere di contribuire al miglior funzionamento di questa peculiare organizzazione.

All'interno della discussione sono stati evidenziati diversi punti sui quali occorre lavorare. Mi riferisco, ad esempio, al tema della specificità, alla questione legata al pensionamento e al tema della tutela sanitaria e legale.

Le nostre Forze armate meritano tutto il nostro appoggio, perché sono comunque il nostro fiore all'occhiello in ogni scenario e teatro operativo. Sono il nostro orgoglio italiano! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto al contenuto del disegno di legge, l'emendamento 9.22.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1893, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Falco.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 2.2 a 2.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3 ai sensi dell'articolo 81.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.4 a 3.56 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.8 e 4.19.

L'emendamento 4.500 del relatore corrisponde alle osservazioni e alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.2 a 4.7 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.9 a 4.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.500, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 4.20 a 4.27 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, intervengo solo per dare conto che la formulazione dell'articolo 5, come potete leggere dal testo, è oltremodo tortuosa e si presta a letture non univoche. La mia proposta, contenuta nell'emendamento 5.3, è di sostituire il presente testo con una dizione piuttosto comprensiva. Come stabilito in altre circostanze, si può dire più semplicemente che «sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983». Si fa così riferimento, con un maggior rigore lessicale e semantico, a una norma che esclude sostanzialmente le materie che non devono essere di competenza dei sindacati.

Anziché procedere, caso per caso, ad affermare di chi è la competenza, dobbiamo utilizzare il procedimento inverso e dire che, salvo questi due capisaldi, che attengono alla funzione militare, il resto è nella disponibilità delle associazioni sindacali. Altrimenti, staremmo comunque invertendo l'ordine dei fattori, considerando non già il cittadino militare, ma il militare, che talvolta è cittadino. Il principio dev'essere quello della libertà sindacale, salvo la funzione militare. Ecco la ragione del riferimento a una norma ben strutturata, fin dalla legge n. 93 del 1983.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Minnino e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Minnino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e favorevole sull'emendamento 6.2.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 7.1 e 7.6.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.2 a 7.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 8.1, 8.6, 8.7 e 8.8. Esprimo parere favorevole all'emendamento 8.2.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Gasparri.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 8.3 a 8.5 sono stati ritirati.

L'emendamento 8.6 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 9.6. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9. Il parere è contrario all'emendamento 9.23 (testo 2). Il parere è ovviamente favorevole all'ordine del giorno G9.1

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 9.1 a 9.5 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.9, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.10 a 9.21 sono stati ritirati.

L'emendamento 9.22 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.23 (testo 2), presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.24 a 9.33 sono ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 11.9.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 11.1 a 11.8 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Minnino e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

11. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

12. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario all'emendamento 13.1 e naturalmente favorevole all'emendamento 13.500.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 13.2 a 13.19 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.500, presentato dal relatore, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 13.20 a 13.26 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti successivamente ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 17.3 a 17.6 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VATTUONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PUCCIARELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono stati ritirati. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 19.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche i militari hanno diritto ad avere i propri sindacati; vanno loro riconosciuti diritti analoghi a quelli che spettano a tutti i lavoratori, compreso quello di far valere le proprie ragioni attraverso una rappresentanza sindacale. Lo ha sancito la Corte costituzionale con una sentenza del 2018, con cui ha determinato la parziale illegittimità del codice ordinamentale militare che vietava alle Forze armate di costituirsi in sindacati e ci apprestiamo a prevederlo oggi con una legge con la quale riconosciamo anche ai militari il diritto di tutelare i propri interessi attraverso organismi sindacali.

Dal punto di vista normativo si tratta di un esercizio complesso e non banale, dal momento che bisogna coniugare l'interesse del singolo lavoratore con la specificità delle Forze armate.

Innanzitutto, bisogna far prevalere l'interesse supremo del Paese rispetto a quello del singolo, così come fa fede l'obbligo di agire *in primis* per la difesa dello Stato. Va poi garantito il rispetto di alcuni principi di fondo,

come la neutralità delle Forze armate, la necessaria unicità di comando, la coesione interna e la necessaria prontezza di reazione rispetto a pericoli vari.

Certo, il ruolo dei militari presenta indubbiamente dei doveri e delle caratteristiche del tutto specifiche rispetto a quelle di altre categorie di lavoratori. Ciononostante questo disegno di legge mira a riconoscere alle associazioni sindacali militari il compito della tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti, cercando al contempo di evitare che l'adesione alle associazioni sindacali interferisca con il regolare svolgimento dei loro servizi istituzionali, proprio in considerazione della peculiarità del loro ruolo.

Introduciamo così una legge molto attesa nel mondo militare, per forza di cose controversa, proprio perché così delicata, una legge che vuole essere, da un lato, proiettata alla tutela reale dei diritti dei militari, garantendo loro livelli sempre maggiori per la salvaguardia dei diretti interessati, stando però attenti allo stesso tempo a non intaccare la specificità della missione svolta dagli stessi a beneficio della sicurezza nazionale.

L'intervento del Parlamento è necessario e non rinviabile, dal momento che sono passati già tre anni dalla sentenza con la quale la Consulta ha aperto di fatto le porte alla sindacalizzazione del mondo "con le stelletto", affidando al Parlamento il compito di disciplinarne la materia.

A partire dal secondo dopoguerra i sindacati sono diventati parte integrante della vita democratica dei Paesi sviluppati; tuttavia, mentre la sindacalizzazione della Polizia di Stato, ad esempio, è avvenuta in Italia con la riforma del 1981, quella delle Forze armate è ancora in divenire e la andiamo a delineare proprio con questo disegno di legge, con il quale si legittimano i sindacati militari a esercitare una serie di funzioni. Si riconosce loro, ad esempio, la possibilità di autofinanziarsi attraverso le iscrizioni al sindacato, così da garantire indipendenza e la possibilità di autogovernarsi su determinate questioni senza dipendere economicamente dal Ministero e, dunque, dai vertici militari. Ai sindacati militari si attribuisce anche la possibilità di trattare con i Ministeri competenti su una serie di materie, dagli stipendi ai trattamenti lavorativi. Nel dettaglio, stabiliamo il principio secondo il quale possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze, compresa quindi la Guardia di finanza.

Gli statuti delle associazioni dovranno ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevede l'estraneità alle competizioni politiche, ai partiti, ai movimenti politici e l'assenza di scopo di lucro. È inoltre stabilito il divieto degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite da questo disegno di legge.

Un passaggio delicato e importante è anche quello dell'articolo 4, che introduce puntuali limitazioni per le associazioni sindacali che non potranno scegliere una denominazione che richiami anche in modo indiretto il nome di organizzazioni sindacali o politiche.

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione difesa del Senato ha meritoriamente introdotto il rafforzamento della par-

tecipazione femminile alle cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento, la non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi.

Con l'approvazione di un emendamento di Italia Viva, inoltre, si è previsto che le associazioni costituite da rappresentanti di due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare debbano acquisire e mantenere la quota minima di rappresentatività del 3 per cento (e non del 4) in tutte le Forze armate o Forze di polizia.

Come Italia Viva ci saremmo augurati la previsione di corsi specifici di formazione per i rappresentanti delle associazioni, siamo convinti infatti che qualificare questi nuovi organismi di rappresentanza andrebbe a beneficio non solo dei singoli rappresentanti e degli associati, ma anche della stessa amministrazione. Ora confidiamo nel fatto che si possa dare seguito al nostro ordine del giorno approvato in Commissione dedicato alla formazione sindacale per gli aderenti alle associazioni.

Ci saremmo inoltre augurati che si potesse ammettere la possibilità per i sindacati militari di stilare convenzioni con i patronati, allo scopo di rilasciare dichiarazioni dei redditi a prezzi calmierati, perché se è condivisibile il principio di neutralità e di estraneità rispetto a forze sindacali confederali, allo stesso tempo va riconosciuto il fatto che i patronati non sono sindacati, sono enti di fatto, dunque non si capisce perché si debba precludere ai sindacati militari la possibilità di stilare con loro convenzioni, che sarebbero sicuramente meno onerose di quelle eventualmente concluse con commercialisti privati.

Auspichiamo, inoltre, che il Governo possa adottare celermente il decreto legislativo riservato all'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impegnato in particolari teatri operativi, così da disciplinarne le specifiche limitazioni. Anche in questo caso, infatti, il Governo dovrà consentire l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare, pur salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari particolarmente sensibili.

Rispetto al testo approvato alla Camera, la Commissione difesa in Senato ha inoltre previsto che le amministrazioni competenti concedano almeno su base regionale l'uso gratuito di locali per lo svolgimento delle attività sindacali. Nel testo di legge prevediamo inoltre che i rappresentanti sindacali non possano essere trasferiti in un'altra sede o reparto o vengano sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione se non previa intesa con l'associazione alla quale appartengono.

Il disegno di legge prevede anche l'autorizzazione per le rappresentanze sindacali a visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale rappresentato. Sono previsti gli ambiti di intervento delle associazioni sindacali da cui sono però esclusi gli aspetti dell'impiego e gli altri profili connessi alla funzionalità dello strumento militare. Non è ammesso invece il diritto di sciopero.

Dal punto di vista della giurisdizione competente a risolvere le controversie in merito a condotte sindacali, è previsto che sia il giudice amministrativo a dover procedere. È prevista una riduzione dei costi e un contributo unificato per i casi civili.

In definitiva, signor Presidente, con questo disegno di legge cerchiamo di creare le premesse affinché le organizzazioni sindacali siano messe nelle condizioni di realizzare al meglio il delicato compito che spetta loro: rappresentare e difendere le istanze del personale militare. Ad oggi, si sono costituite già diverse associazioni professionali tra militari, sono già 54 quelle che hanno ottenuto l'assenso del Ministero della difesa. Parecchie di loro si sono espresse criticamente su alcuni passaggi del testo. Per questo credo che sarebbe utile che il Governo prendesse in considerazione l'ipotesi di ulteriori limature nella fase di applicazione della legge.

In ogni caso, pur auspicando che si possano ancora prevedere singoli interventi migliorativi, condividiamo il provvedimento nel merito e nella sua articolazione. Siamo convinti che la forza delle Forze armate sia rappresentata *in primis* dal suo capitale umano, le donne e gli uomini che la compongono e con questo disegno di legge cerchiamo di tutelare al meglio proprio questo capitale, dotandolo di uno strumento - il sindacato militare - capace di difendere gli interessi e i bisogni dei nostri militari lavoratori in sintonia con il bene supremo del Paese.

Per tali motivi, voteremo a favore del provvedimento anche come segno di gratitudine e apprezzamento per il lavoro delle donne e degli uomini delle nostre Forze armate, che svolgono quotidianamente il loro servizio per il bene del Paese. (*Applausi*).

MAFFONI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, riprendiamo, a distanza di un anno dall'approvazione della prima lettura, avvenuta alla Camera lo scorso 2020, l'esame di questo disegno di legge importante e molto sentito all'interno delle Forze armate. Ricordo infatti che all'epoca c'era un altro Governo, ma Fratelli d'Italia, ieri come oggi, continua a rappresentare l'unica voce sempre dalla parte delle Forze dell'ordine e delle Forze armate. Ricordo infatti che proprio grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia è stato possibile ampliare la platea dei beneficiari del 5x1000 a Forze armate e Forze dell'ordine, in particolare a Esercito, Marina e Aeronautica. Fu un atto di giustizia, un riconoscimento per l'impegno profuso ogni giorno dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa, che troppo spesso vengono ricordati solo quando muoiono per la nostra Patria.

In Commissione difesa si è lavorato molto per migliorare questo provvedimento, anche grazie all'approvazione di alcune nostre proposte, come l'emendamento 5.3, presentato dal relatore e da noi sottoscritto, che riprendeva il testo del nostro emendamento 5.4, finalizzato a conferire maggiore coerenza alla norma, in considerazione del fatto che nel diritto sindacale la funzione del sindacato è tradizionalmente e storicamente quella di tutela dell'interesse collettivo dei propri associati. Attribuire all'associazione sindacale militare anche la tutela individuale degli interessi dei propri iscritti avrebbe determinato un'innovazione di carattere estensivo nel diritto positivo, avvantaggiando solo una categoria di lavoratori, quella militare, che al

contrario dovrebbe essere proprio destinataria di quei limiti e di quelle condizioni ritenute necessarie per garantire le alte funzioni istituzionali attribuite, così come riconosciuto dalla sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale.

Inoltre, attribuire all'associazione sindacale la tutela di interessi individuali avrebbe comportato il rischio di sovrapporre i due piani di azione dell'associazione sindacale stessa, con inevitabili spinte particolaristiche o addirittura individualistiche dell'azione sindacale. L'emendamento 11.3, a prima firma della collega Rauti, è finalizzato a individuare inequivocabilmente la delegazione sindacale trattante, composta dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute e rappresentative ai sensi dell'articolo 13 di questo disegno di legge.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare è il frutto di una discussione lunga e approfondita. Bisogna ringraziare - lo faccio in quest'Aula - tutti i componenti delle associazioni per la loro pazienza e per la loro collaborazione. Fratelli d'Italia ha avuto modo di incontrarli tutti, con la chiarezza e la coerenza che da sempre ci contraddistinguono, sia durante le audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento, sia nelle molteplici occasioni (convegni, dibattiti e incontri informali) a cui siamo stati invitati. In Commissione abbiamo portato il nostro contributo di idee e di valori, augurandoci che questa legge potesse essere approvata in maniera condivisa. Dal primo degli ufficiali all'ultimo dei graduati, dovevano essere messi tutti in condizione di confrontarsi, conoscersi e capire come riformare la rappresentanza militare.

Questo provvedimento è un primo passo che sicuramente non accontenterà tutti, ma il nostro lavoro non si conclude qui. Continueremo a cercare di migliorare il testo, mantenendo lo stretto rapporto di vicinanza e collaborazione con tutte le Forze dell'ordine e le associazioni, perché il problema della difesa non si risolve oggi, rimanendo irrisolte le continue problematiche che Fratelli d'Italia porta all'attenzione del Governo da anni. Tra questi vi è la mancanza di fondi, la carenza di alloggi decenti, la scarsità e l'irregolarità degli straordinari, la mancanza di fondi per le attrezzature o per pagare le indennità dovute agli incursori o agli artificieri.

Però quello di oggi è un passaggio essenziale per garantire alle nostre donne e uomini in divisa al servizio della Nazione un giusto diritto, mai disciplinato fino ad oggi.

È per questo che annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo provvedimento, con la consapevolezza che dovrà essere un punto di partenza e non di arrivo, per la tutela di chi in divisa, anche a costo della vita, protegge la nostra Patria. (*Applausi*).

PINOTTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (*PD*). Signor Presidente, oggi esaminiamo il disegno di legge in materia di associazioni sindacali per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Ne parliamo dopo oltre qua-

rant'anni anni, come ci ha ricordato il relatore, cioè dall'istituzione degli organismi di rappresentanza del personale militare, che sono stati introdotti dalla legge dell'11 luglio del 1978, n. 382.

Gli organismi di rappresentanza dei militari hanno costituito la prima esperienza di tutela del personale delle Forze armate e hanno acquisito nel tempo una precisa fisionomia nel rapporto istituzionale con la Difesa e con il Parlamento. Prova più evidente di tale crescita è l'istituzione nel 1994, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del comparto sicurezza-difesa.

Il trascorrere del tempo ha messo progressivamente in luce i limiti di questa normativa. Sono stati effettuati alcuni interventi migliorativi - come ricordava anche il senatore Gasparri - mentre altre proposte di modifica più ampie, pur iniziate ogni legislatura, non hanno mai visto il termine; lo sottolineo perché questo ritardo del Parlamento - e sto parlando del ritardo nella revisione e nell'ampliamento di quella che era la rappresentanza militare - è stato sicuramente un *vulnus*. C'era infatti la necessità di adeguarla dopo così tanti anni, ma non si era mai riusciti a farlo; tante proposte presentate, ma mai il lavoro si è concluso. È anche su questo ritardo che si inserisce la Corte costituzionale. Quindi, ora il Parlamento ha l'obbligo di intervenire; ho sentito che alcuni colleghi non ritengono sia così, ma oggi serve una legge, avendo come punto di riferimento proprio quella sentenza della Corte costituzionale, che va letta nella sua interezza. La Corte, infatti, riconosce la libertà sindacale del personale militare, ma allo stesso tempo indica i modi e i limiti in cui questa libertà deve essere esercitata, in un settore tanto delicato del nostro apparato pubblico e in una funzione, quella della difesa dello Stato, che la stessa Corte definisce assolutamente speciale.

Non ci sono dunque soluzioni preconfezionate; non ci sono neppure modelli sindacali di altre amministrazioni che possono essere esportati *tout court*. Ce l'ha ricordato molto bene, fra le molte audizioni che abbiamo tenuto nel corso del lavoro in Commissione, quella del professor Giovanni Maria Flick, che ci ha ricordato che bisogna lavorare tenendo a mente quella specificità che caratterizza la funzione militare. È su questo equilibrio che abbiamo lavorato in Commissione, quello fra la funzione speciale delle Forze armate dello Stato e l'esigenza di ampliare le tutele del personale.

Il Parlamento ha fatto un lungo lavoro, perché ne stiamo discutendo da tempo, ma serio e con il contributo di tutti, perché tutti i colleghi, anche appartenenti ai Gruppi che oggi hanno deciso di astenersi, hanno portato un contributo alla discussione, che è stata molto importante, al di là degli schieramenti di maggioranza e opposizione, che tra l'altro in questa legislatura sono cambiati molte volte nell'*iter* del disegno di legge, sempre con spirito costruttivo, tanto che in Commissione difesa il mandato al relatore è stato votato all'unanimità.

Ringrazio il relatore per il lavoro paziente e sapiente che ha fatto, anche di ascolto di tutti i colleghi e di "cucitura" delle situazioni difficili. Ringrazio il Governo che ci ha seguito con estrema attenzione e che abbiamo più volte sollecitato, perché avevamo bisogno di arrivare finalmente alla conclusione di questo provvedimento, e tutti i colleghi della Commissione, oltre ai nostri Uffici che come sempre sono stati preziosissimi.

Sicuramente la riforma non finisce qui non soltanto perché il disegno di legge ritorna ora alla Camera, anche se abbiamo cercato già di lavorare con la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento per concordare modifiche che possano essere condivise, ma anche perché, una volta che sarà legge, ci sarà bisogno di quella normativa regolamentare e dei decreti attuativi che saranno fondamentali.

Credo che, una volta che il quadro normativo sarà definito e che tutte le norme saranno state approvate, nel momento in cui la riforma entrerà pienamente in vigore, in quel momento ci vorranno, da parte di tutti, grande cautela e grande sensibilità. È un'innovazione forte. E ci vorrà la sensibilità dei vertici militari, che non dubito avranno, nell'accogliere adeguatamente le associazioni sindacali nel mondo delle diverse Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. E ci vorrà la sensibilità delle nuove associazioni e dei loro vertici, e anche su questo non ho dubbi.

Questa normativa - se mi consentite la battuta - sarà da maneggiare con cura perché non si scherza con la difesa del Paese e con la sicurezza dei cittadini, ma anche da mantenere per vedere gli eventuali aggiustamenti necessari, perché si tratta di una grande novità. Quindi, ci sarà un periodo di assestamento.

Il relatore, il senatore Vattuone, e tanti altri colleghi hanno evidenziato i diversi aspetti del disegno di legge, sottolineando anche le modifiche che abbiamo proposto in Commissione difesa rispetto al testo approvato alla Camera. Non torno nel dettaglio di questi aspetti, ma del lavoro fatto in Commissione voglio rilevare un aspetto soltanto. La disciplina e la fase transitoria rappresentano un punto importante che non era stato considerato dalla Camera e che abbiamo inserito perché senza questa disciplina si rischiava di sovrapporre rappresentanza e nuove associazioni a carattere sindacale o di avere un vuoto di rappresentanza, e sarebbe stato un problema. Inoltre, la fase transitoria è disciplinata in maniera più pulita, tenendo conto anche della fase contrattuale, che è una cosa molto importante da considerare.

Ci sarà - come ho detto - un inevitabile periodo di assestamento e spero che sarà il più breve possibile. Spero che si facciano meno errori possibili, che si perda meno tempo possibile e per fare questo, oltre che delle capacità dei vertici e del personale militare, spero potremo tutti fare tesoro dell'esperienza di altre amministrazioni dello Stato del comparto difesa e sicurezza, che hanno vissuto nel passato passaggi simile a questo nel settore della sicurezza. È stata ovviamente citata la Polizia di stato e noi dobbiamo anche guardare a come è stata appunto questa evoluzione.

Concludo ringraziando tutti gli appartenenti alle Forze armate, uomini e donne, che quotidianamente servono la nostra Patria. Lo fanno nel nostro Paese e all'estero. Tutti noi abbiamo avuto testimonianza dell'attenzione, della disponibilità e della grande professionalità dimostrata anche durante l'emergenza Covid.

Concludo con un auspicio. In Commissione molti Gruppi parlamentari avevano sottoscritto un disegno di legge che riguardava le norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa perché con il completo passaggio al metodo contributivo gli appartenenti alle Forze arma-

te che vanno in pensione alcuni anni prima per legge non possono arrivare al completamento della retribuzione. Questo è un problema perché per legge devono andare in pensione prima. Avevamo quindi avanzato una proposta e questo è un tema che sta molto a cuore ai nostri militari e che preoccupa soprattutto i nostri giovani militari. Ce ne dobbiamo fare carico e ne ho parlato anche con la collega della Commissione lavoro. Posso segnalare positivamente che nella legge di bilancio, all'articolo 27, è previsto un fondo per la perequazione, che non raggiunge la capienza che avevamo previsto, ma che è già un segnale importante perché si tratta di 20 milioni per il 2022, 40 per il 2023 e 60 per il 2024. Credo sia importante perché chiediamo molto agli uomini e alle donne delle Forze armate ed è giusto che ci facciamo carico delle loro preoccupazioni e che in Parlamento, come stiamo facendo oggi, risolviamo i problemi. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, arriva oggi in Aula un provvedimento molto atteso, che cerca di recuperare ritardi che durano ormai da moltissimo tempo. La necessità è diventata ancora più impellente per il Parlamento dopo la sentenza della Corte costituzionale che, tuttavia - ci tengo a precisare - è del 3 giugno 2018; quindi, capite bene che si interviene con molto ritardo.

Parliamo di una sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui dispone che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, anziché prevedere - sempre nella sentenza - che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e non possono aderire ad altre associazioni sindacali.

Penso che, nel lavoro che la Commissione ha fatto, si è cercato di raggiungere un non facile equilibrio tra il diritto assolutamente sacrosanto dei militari in quanto lavoratori, essendo cittadini ancor prima di essere militari, previsto dalla nostra Costituzione, di poter costituire associazioni sindacali, e i limiti fissati dalla legge, dettati dalla condizione stessa dell'essere militari, ovvero del ruolo molto delicato che le Forze armate rappresentano per tutto il Paese. La Commissione è pertanto intervenuta sull'articolato per trovare questo equilibrio.

In riferimento ai limiti, siccome ho sentito molti colleghi dire che questo è solo un punto di partenza e non di arrivo, penso e mi auguro che su tali limiti si possa ancor meglio lavorare, anche in futuro. Nei fatti fotografiamo e normiamo con legge - ed è certamente un passo avanti - quello che ormai nella prassi, tra circolari e altro, si era consolidato.

Vi sono poi modifiche apportate dal lavoro della Commissione: penso, ad esempio, al principio del rafforzamento della partecipazione femmini-

le alle cariche direttive delle associazioni, a rimarcare con forza il carattere democratico che le associazioni professionali a carattere sindacale debbono avere.

Probabilmente, sempre nell'ottica della ricerca di un equilibrio, si poteva riflettere maggiormente su alcuni punti perché il riconoscimento della libertà di adesione alla costituzione di associazioni professionali è legato alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati. Da questo punto di vista, penso che sarebbe stato opportuno, magari, rimarcare un po' di più la libertà di associazione sindacale.

Detto questo, ci apprestiamo a votare un provvedimento atteso da moltissimo tempo, ed è importante che, dopo tanti anni, si riesca almeno a disciplinare per legge un diritto, ovvero il riconoscimento pieno della libertà di associazione sindacale dei militari.

Proprio in virtù dell'equilibrio trovato, esprimeremo un voto favorevole, anche per l'urgenza del provvedimento stesso, e ci auguriamo al contempo che si possa ancora continuare a lavorare su quei cosiddetti limiti, che in alcune parti del testo consideriamo eccessivi rispetto al pieno riconoscimento della libertà sindacale del personale delle Forze armate. (*Applausi*).

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, Forza Italia aveva già contribuito a questo processo legislativo alla Camera: ricordo la proposta di legge dell'onorevole Maria Tripodi e anche il suo impegno su alcuni aspetti non marginali come, ad esempio, la competenza tra TAR e magistratura ordinaria, tema rispetto al quale abbiamo difeso una giurisdizione che, a nostro avviso, rende più funzionale l'applicazione di questo disegno di legge.

L'argomento che oggi affrontiamo, con delle modifiche che il Senato ha apportato al testo che era arrivato dalla Camera - e che quest'ultima mi auguro potrà definitivamente licenziare - è un argomento antico: molti anni fa furono istituiti organismi di rappresentanza all'interno delle Forze armate; la Polizia di Stato nel 1981, con la legge n. 121, fu smilitarizzata e quindi si è aperta a un'articolazione sindacale plurale; le Forze armate ebbero, con i Co.Ce.R, un organo di tutela del personale. Abbiamo modificato quella legge: ricordo che introducemmo il possibile doppio mandato, ossia la rieleggibilità dei membri del Co.Ce.R, che all'inizio non esisteva, così come introducemmo altre facoltà.

Ovviamente c'è sempre stata una discussione: è sufficiente lo strumento della rappresentanza per dare voce ai giusti diritti del popolo in divisa? Si tratta infatti di lavoratrici e lavoratori che svolgono attività logoranti e rischiose delle quali tutti quanti siamo consapevoli e per le quali tutti siamo grati al comparto difesa, sicurezza e anche soccorso pubblico (che giustamente va ricordato perché ci sono anche Vigili del fuoco e altre realtà in questa galassia).

Poi è arrivata una sentenza, già citata da diversi colleghi, che, come ha detto giustamente la senatrice Pinotti, va letta nella sua interezza, altrimenti si fa demagogia. Stiamo parlando del comparto sicurezza e difesa e delle Forze armate, nelle quali è giusto dare voce ai diritti, ma ci sono andamenti gerarchici e funzionali che vanno considerati una peculiarità. Tant'è vero che io stesso mi feci promotore anni fa - c'era un Governo di centrodestra guidato da Berlusconi - in una condivisione ampia, penso unanime, delle forze politiche, di introdurre il concetto della specificità, nell'ambito del pubblico impiego, del comparto sicurezza-difesa. Non sono lavoratori qualsiasi: le missioni all'estero, l'ordine pubblico in Italia, il rischio di morire e di conseguire invalidità; insomma non devo spiegare all'Assemblea quanto sia logorante e rischioso il servizio in divisa. Le Forze armate hanno contribuito insieme alle Forze di polizia, con l'operazione "Strade sicure" in questi anni, al controllo delle nostre città e dei nostri territori. All'estero abbiamo avuto decine e decine di caduti. Abbiamo giustamente assistito con perplessità al ritiro della comunità internazionale dall'Afghanistan, dove l'Italia, con decine di vite, si è sacrificata per stabilire condizioni di democrazia e di libertà che oggi sono minacciate nuovamente. Anch'io, come altri, mi unisco quindi al plauso alle Forze armate.

A proposito delle esigenze "civili" della sanità, ho detto nel dibattito generale - e ripeto in dichiarazione voto - che senza le Forze armate non avremmo avuto l'attuazione del piano vaccinale (*Applausi*); senza le Forze armate non avremmo avuto atti di pietà nei momenti estremi della pandemia. Ricordiamo le immagini di alcune città e la difficoltà delle amministrazioni locali di gestire i decessi: di questo parlo e tutti lo ricordiamo. Quindi le Forze armate ci sono per qualsiasi emergenza, che sia un'alluvione, un sisma, un'emergenza sanitaria. Dobbiamo quindi ricordarci dei diritti che questa legge sancisce.

Ho letto in queste ore delle note di alcune organizzazioni che sono nate, chiamiamole associazioni sindacali. Alcune si lamentano e vorrebbero una maggiore estensione dei diritti. Vedremo la fase di applicazione del disegno di legge al nostro esame che è un *work in progress*, come è stato ricordato anche in altri interventi.

Come ha sottolineato la senatrice Pinotti, abbiamo lavorato in Commissione cercando di contemperare il diritto di svolgere delle attività sindacali con la necessità del funzionamento di un organismo, che non è un organismo qualunque. Quindi è stato faticoso e come tutti i compromessi lascia insoddisfazione tra coloro che vorrebbero una maggiore tutela dei diritti dell'attività sindacale e coloro che ritengono questa innovazione, che deriva da una sentenza della Corte, "pericolosa".

Andranno ad esaurire la loro funzione i Cocer e, con i provvedimenti di attuazione, entreranno in funzione queste associazioni. Ma non sto qui a descrivere i contenuti del disegno di legge, verificheremo sul campo. Coloro che dovranno occuparsene verificheranno come andranno le cose. Ci saranno discussioni, ci sarà un confronto: è un'innovazione ed è una punta più avanzata rispetto ad altri Paesi. Infatti, chi fa il paragone con l'estero deve ammettere che questa è un'innovazione molto più avanzata rispetto alla situazione di altri Paesi.

Tuttavia, se sul campo dei diritti c'è un'innovazione che apre (e che alcuni vorrebbero ancora più inclusiva), dobbiamo ricordarci della specificità. Nel disegno di legge di bilancio, all'articolo 27, ci sono i primi riconoscimenti, che riguardano i fondi che devono essere utilizzati. Si pone soprattutto una questione previdenziale per le Forze armate e il comparto sicurezza e difesa (perché non ci sono solo le Forze armate), che va risolta.

Abbiamo ricordato nell'intervento in discussione generale e voglio che resti agli atti con la dichiarazione voto che abbiamo presentato una proposta con la senatrice Pinotti e altri colleghi di tutti i Gruppi, Lega, Fratelli d'Italia, MoVimento 5 Stelle (credo che i firmatari siano molti). Dobbiamo discutere sulla previdenza, perché, essendo quelle del comparto sicurezza e difesa attività che non possono essere protrate oltre un certo limite di età, in quanto evidentemente logoranti e usuranti, come si dice oggi, questo potrebbe comportare, con i sistemi contributivi e le innovazioni previdenziali introdotte, una penalizzazione per coloro che oggi svolgono questa attività. Dobbiamo quindi agire e già il disegno di legge di bilancio apre questo capitolo. Dobbiamo rafforzarlo, colleghi, se possibile unitariamente, anche in sede di bilancio, perché le Forze armate non hanno bisogno di pacche sulle spalle, ma hanno bisogno di risorse e di interventi concreti per il personale. (*Applausi*).

Questo dobbiamo fare nel Parlamento, come facemmo come centro-destra sulla specificità. Ma la specificità è un titolo, al quale devono essere aggiunti i capitoli e i testi, che alla fine si traducono in risorse, cari colleghi. C'è poco da girare intorno alla questione.

Il disegno di legge in esame è stato frutto di bilanciamenti; anche la competenza del tribunale amministrativo regionale è stata motivo di grande discussione, così come l'eleggibilità e alcune funzioni (ringrazio, in proposito, il relatore per l'emendamento che è stato accolto), anche rispetto ad alcune compatibilità e ai ruoli di comando, che si svolgono in un certo contesto, quello militare, e devono quindi essere coniugati rispetto a un'azione sindacale. Il problema sarà poi sul territorio. In sede centrale sarà più facile il confronto tra i vertici militari e i vertici delle organizzazioni, ma poi c'è il territorio, che non può essere preda di mille confusioni.

Voglio aggiungere una riflessione a futura memoria. Noi abbiamo introdotto dei limiti alla rappresentatività. Qualcuno si arrabbia perché li voleva più bassi, ma le soglie esistono anche per il Parlamento, vero, presidente Calderoli? Tutte le leggi elettorali hanno una soglia di accesso. Se esiste la soglia per entrare in Parlamento, che è la casa della democrazia e degli italiani, deve esserci anche per esercitare un'attività sindacale. Se un'organizzazione ha cinque iscritti non ha diritto di fare ciò che fa chi ne ha 5.000. La discussione sulla rappresentatività nei sindacati è sempre complicata, perché nel Parlamento - piaccia o non piaccia - ogni tanto si vota e quindi si possono esaminare i conteggi, anche quelli talvolta contestati, ma poi accettati. Anzi, spero, signor Presidente, che l'Assemblea esamini alcuni contenuti che pesano all'ordine del giorno e che sono non tanto *interna corporis*, ma piuttosto vicende della democrazia.

Invito coloro che stanno costituendo le associazioni a evitare la frammentazione eccessiva, al di là delle soglie. Ognuno è libero di fondare

partiti e di fondare sindacati, ma vediamo anche in politica quali problemi crei la frammentazione: non si raggiungono le soglie, ci si deve associare, bisogna fare la norma per dire che chi fa cartello ha diritto, anche se ha una rappresentatività sotto la soglia. Noi invece abbiamo bisogno di interlocutori autorevoli nel mondo della sicurezza e delle Forze armate. Il mio, quindi, è un appello: si eviti la frammentazione eccessiva. Poi sarà quello che vorranno: ognuno ha diritto di associarsi e questa legge lo garantisce, ma la dispersione rende difficile anche il dialogo con le forze politiche. Io a volte riscontro, soprattutto in questa fase di intermediazione tra la legge vecchia e quella nuova, che se si vuole convocare una riunione, tra i Cocer e le innumerevoli associazioni esistenti, ci si trova con 50 persone davanti. È giusto rispettarle tutte, ma consideriamo l'agibilità dei diritti del sindacato e della politica. Io mi auguro che si formino dei blocchi reali, veri, importanti e autorevoli. Ma questo sarà il frutto della libera decisione.

Questo disegno di legge è un punto di incontro e di accordo. È stato trattato con grande senso di responsabilità per riguardo alle Forze armate. Speriamo che funzioni, ma di una cosa siamo certi: che il nostro comparto di sicurezza e difesa, complessivamente inteso, e le nostre Forze armate funzioneranno sempre, come hanno dimostrato anche in questi giorni, al servizio della comunità nazionale. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. *(Applausi)*.

CANDURA (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDURA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, molti interventi hanno già chiarito la premessa per la quale siamo qui oggi a discutere questo provvedimento: una sentenza della Corte costituzionale.

Noi amiamo la Costituzione, che è la fonte e il motivo per cui siamo qui, e rispettiamo la Corte costituzionale. Possiamo, da parlamentari, esprimere delle perplessità. La specificità del ruolo delle Forze armate, già sottolineata dal collega senatore Gasparri e da molti colleghi, è una specificità di oneri e onori, se mi posso permettere questa semplificazione. Gli oneri sono i sacrifici che noi, come Italia, chiediamo alle nostre Forze armate; gli onori sono quelli che dobbiamo rendere loro e che rendiamo costantemente per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto e per quello che faranno in futuro.

La nostra visione delle Forze armate, così come la visione del Paese, non può essere ancorata a delle questioni di principio, che tendono ideologicamente a piallare, a spianare, ogni categoria, ogni essere umano, ogni individuo con un medesimo criterio di taglio orizzontale. No, ci sono delle specificità. Nelle Forze armate una specificità molto chiara deriva anche dalla storia della pubblica amministrazione italiana.

Da quando, a partire dagli anni Novanta, si è parlato di riforma del pubblico impiego e, a partire dalle riforme Bassanini, si è superato il princi-

pio di organizzazione gerarchica nelle pubbliche amministrazioni per passare al principio di direzione, le Forze armate ne sono risultate giustamente escluse, continuando a essere sottoposte a un principio funzionale gerarchico. Questo perché, in sé, le Forze armate hanno delle funzioni che non sono paragonabili ad esempio, a quelle dei dipendenti degli enti locali. Lo dico con tutto il rispetto per il pubblico impiego, facendone parte anch'io.

Alle Forze armate viene chiesto altro. Dobbiamo partire da questo presupposto nel valutare la sentenza della Corte costituzionale e le conseguenze di tale sentenza, che ci hanno portato qui a legiferare su questo argomento.

Il dato relativo alla specificità e a ciò che viene loro richiesto, si deve accompagnare anche a misure di supporto da parte nostra. La Lega ha depositato, per esempio, un testo di legge, a firma mia e del senatore Augussori, in merito alla previdenza complementare. Questo riconoscimento di specificità, questo riconoscimento della delicatezza dei compiti delle Forze armate, non si può accompagnare a una assimilazione delle stesse a un qualunque corpo della pubblica amministrazione o, peggio ancora, a dei dipendenti privati. Non possiamo delegare, non possiamo rischiare la frammentazione, non possiamo rischiare il malfunzionamento di un Corpo così importante.

Resta inteso che abbiamo una sentenza della Corte costituzionale. Quindi, anticipo, a beneficio del resoconto d'Aula, il voto di astensione del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul presente provvedimento. Questo per i motivi sopra esposti. Noi non siamo convinti, nel merito di questo provvedimento, che i limiti e la parte regolatoria attribuita dalla sentenza al Parlamento siano stati esercitati con sufficiente rigore. Questo è il primo punto.

In secondo luogo invitiamo a una riflessione sulle Forze armate e sui rischi che la loro sindacalizzazione possa comprometterne in prospettiva il funzionamento, soprattutto se è vero, come abbiamo sentito da alcuni interventi, che questo disegno di legge viene considerato un punto di partenza di tale sindacalizzazione e non una cristallizzazione della situazione.

Questo è ancora più pericoloso. Quindi, alcuni interventi di illustri colleghi mi confortano nella mia posizione e, anzi, mi fanno pensare che sia opportuna una acuta e attenta riflessione, anche da parte delle massime cariche dello Stato, sulla situazione generata dalla sentenza stessa. Ribadisco il voto di astensione del nostro Gruppo, signor Presidente, e ringrazio per l'attenzione. *(Applausi)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, oggi finalmente il Senato licenzia in via definitiva il nostro disegno di legge sui sindacati militari.

Per ben cinque legislature consecutive entrambi i rami del Parlamento hanno provato a riformare, senza riuscirvi, il vecchio regime della rappresentanza militare per superare il meccanismo della concertazione ed esten-

dere a lavoratrici e lavoratori con le stellette il diritto sancito dalla nostra Costituzione di organizzarsi in sindacati.

Gli organismi di rappresentanza militare nati quarant'anni fa (Co.Ba.R., Co.I.R. e Co.Ce.R.) si sono progressivamente logorati e conformati alla logica della dipendenza gerarchica, diventando un meccanismo inefficace per far valere le ragioni del personale militare e, di fatto, acuendo le distanze tra il personale militare e chi lo doveva rappresentare.

La maggior parte delle forze politiche dell'arco parlamentare, fatta salva qualche eccezione, era contraria al riconoscimento dei diritti sindacali ai militari, fino a quando, però, è giunta a smuovere le coscienze la sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2018, insieme a quella della Corte europea per i diritti dell'uomo.

Come noto, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1.475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, che sanciva il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Solo grazie alla determinazione del MoVimento 5 Stelle, prima forza politica a presentare una proposta di legge in questa materia, si è riusciti a dare seguito a questo pronunciamento. Il 5 luglio 2018, per la prima volta nella storia repubblicana, il MoVimento 5 Stelle ha depositato un disegno di legge volto a superare il sistema della rappresentanza militare ed estendere ai militari il diritto di organizzarsi in sindacato.

Tra tante difficoltà e resistenze, è stato fatto ogni sforzo possibile per tenere in conto il pronunciamento della Corte costituzionale e i principi in essa contenuti, tra cui, su tutti, quello di uguaglianza. Sì, perché al netto del riconoscimento delle limitazioni legate alla peculiarità delle funzioni che le Forze armate svolgono sul piano della sicurezza nazionale e sulla tenuta anche democratica del nostro Paese, i dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono esattamente come tutti gli altri cittadini italiani e, di conseguenza, devono essere riconosciuti titolari del diritto di organizzazione sindacale. (*Applausi*).

Cari colleghi, siamo quindi davanti a un momento storico, perché oggi abbattiamo il muro che separava i lavoratori in divisa dagli altri cittadini, dando corso a un processo di sviluppo democratico. Uniformiamo infatti i lavoratori in divisa ai valori della nostra Costituzione e garantiamo maggiore libertà e sicurezza a tutta la nostra società. Qualsiasi posto di lavoro è un luogo di organizzazione e difesa di diritti, ma anche un organismo di controllo. Garantire la sindacalizzazione dell'intero comparto consente ai lavoratori di difendersi da ingerenze e denunciare le storture fisiologiche di ogni grande organizzazione.

Le nostre Forze armate, per adempiere al ruolo che la Costituzione affida loro, hanno l'assoluta necessità di garantire seriamente la disciplina interna e la coesione lungo tutta la scala gerarchica, con un concetto di disciplina definito nell'ordinamento militare non più dalla vecchia formula che la intendeva in senso assoluto, ma come partecipazione consapevole agli ordini ricevuti.

Dunque, serve garantire equilibrio, che però viene a mancare se si risponde alle sollecitazioni solo di una parte. Per questo, è necessario accogliere le esigenze e i punti di vista di tutti e trovare una mediazione. Nella

fase iniziale del lavoro istruttorio abbiamo presentato il nostro testo e, poi, dato seguito a un lungo e articolato ciclo di audizioni in Commissione sia al Senato, che alla Camera dei deputati.

Abbiamo preferito ascoltare diverse opinioni ed esaminato gli altri testi, prima di depositare un testo base. Abbiamo discusso con i vertici militari ed è chiaro che abbiamo tenuto conto di alcune loro esigenze, così come chiaramente abbiamo fatto con i consigli centrali di rappresentanza (Co.Ce.R.), con le associazioni sindacali e anche con quelle nazionali del mondo del lavoro. Dovendo definire per legge quelle che dovranno essere le regole di comportamento, è evidente che esse devono essere accettate da entrambe le parti in causa ed è corretto e giusto che sia così. Per questo ci siamo confrontati con tutte le parti in causa, ascoltandole e interpretando le loro ragioni.

Dopo il ritorno del testo, approvato il 22 luglio scorso alla Camera dei deputati, in Commissione difesa del Senato si è lavorato in un clima molto positivo e di questo ringrazio il relatore, senatore Vattuone, la presidente Pinotti, i colleghi e tutto il personale degli uffici, che hanno consentito talvolta di superare alcuni nodi, che precedentemente non erano stati sciolti in maniera adeguata, e di approvare le modifiche al testo, che oggi sono state ben illustrate dal relatore. Tengo a ricordare che in Commissione sono stati approvati due emendamenti a mia prima firma, la cui paternità considero però sia del MoVimento 5 Stelle, a tutela della parità di genere nelle Forze armate. Il primo riguarda il rafforzamento della partecipazione femminile, tra i principi ai quali devono essere improntate le associazioni sindacali militari. L'altro inserisce l'obbligo di rispettare la parità di genere nelle elezioni delle cariche sindacali. Per il MoVimento 5 Stelle la difesa della parità di genere è da sempre una priorità (*Applausi*), come abbiamo dimostrato anche con la nostra strenua lotta per l'approvazione del disegno di legge Zan. Intendiamo tutelare questo principio in ogni ambito sociale, a maggior ragione in ambiti più problematici, come quello delle Forze armate. Ci siamo impegnati tutti per costruire un testo che, attraverso delle regole, abbia come obiettivo quello di migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale militare e raggiungere la massima armonia e cooperazione a livello di interforze. Con il disegno di legge in esame siamo convinti che il Parlamento stia facendo quanto è nelle proprie possibilità, affinché i lavoratori militari godano di maggiori tutele e operino al meglio per garantire la sicurezza del Paese.

Signor Presidente, certi che tutte le libertà sindacali vadano conquistate sul campo e che non basti un intervento legislativo a garantirle in modo definitivo, abbiamo portato avanti un lavoro coerente e condiviso a livello parlamentare, pur senza mai rinnegare le nostre posizioni. Dal nostro punto di vista, questo disegno di legge rappresenta un primo importante passo sulla strada del riconoscimento dei diritti del personale militare e del valore della libertà sindacale. In ultimo, ma non per ultimo, voglio ringraziare tutto il personale operativo, tutto il personale civile, tutto il personale, gli uomini e le donne delle Forze armate e delle Forze dell'ordine (*Applausi*), tutte le persone impegnate nei teatri operativi e in tutti i luoghi in cui vengono chiamati ad operare il proprio servizio. Le voglio ringraziare, a nome mio e

del Movimento 5 Stelle. Fatto questo ringraziamento, doveroso ma di cuore, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1893, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1542 e 1950.

Colleghi, nessuno degli altri provvedimenti posti all'ordine del giorno è ancora pronto per essere esaminato dall'Assemblea. Dopo un'interlocuzione diretta con il Presidente della 1ª Commissione permanente, propongo pertanto di sospendere i lavori dell'Assemblea fino alle ore 16,30, sperando che tutto sia pronto.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 16,33*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha la parola il presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Invito il presidente Parrini a riferire altresì sui lavori delle Commissioni riunite 1ª e 2ª in ordine al decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

PARRINI (*PD*). Signor Presidente, sui provvedimenti la situazione al momento è la seguente: sul decreto cosiddetto capienze, pochi minuti fa è terminata la riunione della Commissione bilancio, quindi dovremo riunirci non appena possibile per terminare i lavori, che penso si concluderanno in Commissione entro la serata di oggi, d'intesa anche con il Governo.

Per quanto riguarda l'altro decreto-legge, invece, stiamo terminando la votazione degli emendamenti che è stata interrotta per consentirmi di venire a riferire in Aula e credo che entro le 17,30 saremo in grado di avere il provvedimento licenziato dalla Commissione con mandato al relatore.

PRESIDENTE. Quindi mi sta chiedendo una sospensione di un'ora, per andare avanti con l'esame del decreto-legge giustizia?

PARRINI (*PD*). Le chiedo una sospensione di un'ora per andare avanti con l'esame del decreto-legge giustizia, mentre per l'altro decreto-legge mi rimetto alla sua valutazione, ma credo che debba andare alla giornata di domani.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 17,30.
(*La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 17,30*).

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere se domani possiamo posticipare la ripresa dei lavori alle ore 10 per consentire la riunione del Gruppo Fratelli d'Italia. Non so quale sia il calendario, ma immagino che domani avremo il secondo decreto-legge.

Penso che l'inizio dei lavori sia calendarizzato per le ore 9,30 e chiedo, se è possibile, di spostarlo alle ore 10.

PRESIDENTE. Al momento è alle ore 9,30. Informiamo il Presidente e le do la risposta più tardi durante il corso della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,31)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2447, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Parrini ed Evangelista, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Parrini.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncerei all'esposizione e le chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

EVANGELISTA, *relatrice*. Signor Presidente, la parte di questo decreto proroghe che riguarda la giustizia è particolarmente rilevante e, quindi, preferisco esporre la mia relazione.

Onorevoli colleghi, illustro le disposizioni di cui all'articolo 1 in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale. Si interviene con urgenza sull'articolo 132 del codice per la protezione dei dati personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021 e, in particolare, di circoscrivere le attività di acquisizione dei procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.

La richiamata sentenza della Corte di giustizia ha affermato, infatti, il principio che l'accesso per fini penali a un insieme di dati e di comunicazioni elettroniche relative al traffico e all'ubicazione che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente.

In linea con la recente sentenza del luglio 2021, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei principi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione, il Governo ha ritenuto di intervenire con il decreto-legge sull'articolo 132, comma 3, del codice della *privacy* consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale. Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni.

Con la modifica del comma 3 del citato articolo 132 del codice, il decreto-legge individua inoltre ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico. In relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve avere già acquisito sufficienti indizi e i dati di traffico devono apparire rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l'accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini.

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di giustizia, e dunque la procedura per l'acquisizione dei dati, il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pm o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori.

Il decreto-legge, sostituendo il comma terzo, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso direttamente al fornitore da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti. Anche in questo caso la richiesta dovrà essere sottoposta e dunque dovrà essere vagliata dal giudice.

Il decreto-legge prevede inoltre che, in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pm possa acquisire direttamente i dati con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro quarantott'ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive quarantott'ore, sempre con un decreto motivato.

La Camera dei deputati ha inserito poi, nell'articolo 132, il comma 3-*quater* che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge. Con l'inserimento, invece, nell'articolo 1 del decreto-legge del comma 1-*bis*, la Camera ha introdotto una norma transitoria, che disciplina l'utilizzabilità di tutti i dati di traffico: per i dati che possono essere utilizzati a vantaggio dell'imputato si applica la disciplina vigente al momento dell'acquisizione. Infatti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Camera ha inserito nell'articolo 1 il comma 1-*ter* con il quale interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale, con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante il captatore informatico cosiddetto *trojan*.

Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell'articolo 267, comma 1), che impone al giudice di indicare, in sede di autorizzazione all'uso del *trojan*, le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, la Camera aggiunto che tali ragioni debbano essere specifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, prendo la parola perché il decreto-legge al nostro esame, come sapete già approvato dalla Camera, è estremamente importante dal punto di vista delle disposizioni che riguardano i captatori informatici, cosiddetti *trojan*, e in relazione alle disposizioni che attengono all'acquisizione dei dati di traffico telefonico.

Vorremmo ricordare, Presidente - questo passaggio è importante; capisco che forse non piaccia, ma ha una sua rilevanza - quanto abbiamo discusso con riferimento all'utilizzo del *trojan*, e soprattutto al fatto che, sulla base dell'utilizzo indiscriminato di questo apparecchio, si venivano a porre una serie di problemi, sia con riferimento alla persona intercettata (e ovviamente alla sua *privacy*) sia in relazione alla raccolta di questi dati.

Oggi abbiamo il testo emendato soprattutto a seguito di un'azione svolta da Forza Italia alla Camera e che ha permesso di raggiungere, in sintesi, grazie agli interventi dei Sottosegretari e del Ministro, un punto molto importante: l'utilizzo può essere autorizzato, però ci devono essere specifiche ragioni che rendono necessaria questa modalità per lo svolgimento delle indagini. E soprattutto, non è più un pubblico ministero che lo fa, ma c'è una richiesta al magistrato. Ciò significa - come dicevo - che non abbiamo più un utilizzo indiscriminato e che si comincia a ragionare sugli effetti - che possono essere molto spesso distorsivi e devastanti - dell'applicazione della tecnologia alle indagini.

Voglio ricordare - l'ho detto prima - che, quando si parlò del captatore informatico, furono i magistrati stessi a mettere in evidenza le problematiche relative agli archivi informatici, poiché non sempre sono presenti e sicuri nelle procure, soprattutto perché si tratta di *server* gestiti praticamente dai privati.

Le altre modifiche introdotte dalla Camera e che sono sicuramente rilevanti, grazie alla sentenza della Corte europea che ha riguardato - lo voglio ricordare - non un caso italiano ma un caso sorto in Estonia, riguardano le disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico. Anche qui sono stati introdotti dei principi di urgenza a seguito del pronunciamento della giustizia europea, nel senso che devono esserci le autorizzazioni quando si lotta contro gravi forme di criminalità organizzata o comunque devono essere prevenute gravi minacce alla sicurezza pubblica. Anche in questo caso l'autorizzazione deve provenire da un giudice o comunque da un'autorità indipendente.

Si va quindi verso quella che deve essere la necessaria cautela e garanzia nei casi in cui si utilizzano strumenti tanto invasivi come le acquisizioni dei dati relativi al traffico telefonico oppure all'ubicazione, la posizione o altro, o i mezzi di comunicazione che vengono utilizzati, perché è giusto che ci sia un equilibrio fra la vita privata delle persone, da una parte, e la lotta contro le gravi forme di criminalità, dall'altra.

Soprattutto, anche a tale riguardo è stato introdotto il principio che è il pubblico ministero che deve richiedere a un giudice l'intervento. Ciò fa sì che ci siano sempre delle motivazioni chiare e soprattutto non vi sia un uso indiscriminato. Questo porta alla modifica, attraverso il decreto-legge in discussione, dell'articolo 132 del codice della *privacy*, che consente a questo punto l'accesso ai dati di traffico solamente per determinati reati che prevedono la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e poi altri reati che riguardano la minaccia grave (comunque sia, anche in questo caso deve essere ben chiaro il concetto di gravità della minaccia).

Inoltre, si richiede che ci siano sufficienti indizi: sappiamo bene quanto è importante questo aspetto perché, in caso contrario, ci siamo trovati molto spesso nelle situazioni più disparate e per le persone più disparate a dover discutere della motivazione per la quale si facevano determinate intercettazioni, che poi dovevano essere trascritte e interpretate, e che alla fine si ritrovavano ovviamente sulla stampa.

Riteniamo quindi che si sia avviato, grazie al lavoro fatto alla Camera, un percorso sicuramente virtuoso, anzi vorrei dire equilibrato. Questo decreto-legge segna non un successo straordinario, in un senso o in un altro, ma segna, a mio avviso, l'avvio di un periodo di ragionevolezza e la ragionevolezza è importante nel vivere civile. Non ci possono essere, infatti, strumenti utilizzati come se fossimo al tempo della Rivoluzione francese o in un periodo oscuro, dove un sospetto è già di per sé un indizio negativo. Noi abbiamo gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione e questi hanno sicuramente la loro rilevanza per l'indagine, ma devono essere utilizzati nel rispetto della persona, della sua vita privata e dei principi costituzionali.

Questa è l'età della ragionevolezza, quindi siamo contenti, da questo punto di vista, che si sia intrapresa una strada della ragione, che spero sia il segno chiaro del cambio di passo rispetto a un periodo che il nostro Paese ha passato nella furia giacobina, che ha portato a pochi risultati.

Concludo ricordando che tutte le previsioni di aumento di pene che il Parlamento ha approvato (senza il nostro voto), come ad esempio quelle draconiane relative al reddito di cittadinanza (ma potrei fare tantissimi altri esempi), alla fine non hanno mai prodotto risultati, perché ci vuole la coscienza civile, la ragionevolezza e la cultura del rispetto reciproco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, non c'è molta attenzione in questo momento in Assemblea. Tra l'altro prendo la parola dopo aver ascoltato l'intervento di una collega di Gruppo e sarà poi il mio collega di Commissione, senatore Vitali, a esprimere la dichiarazione di voto per conto di Forza Italia.

Devo ammettere che questo non è uno dei disegni di legge che più ci appassiona; si tratta di fatto di un decreto-legge che mette insieme temi differenti tra loro e introduce alcune proroghe su argomenti disomogenei tra loro, come il *referendum*, l'assegno temporaneo e l'IRAP. Tuttavia anche questi provvedimenti hanno un loro perché, hanno un senso e devono quindi essere affrontati, discussi e votati in Parlamento.

Certo, questo è uno di quei provvedimenti incardinati alla Camera dei deputati, pertanto sono stati i nostri colleghi deputati a occuparsi in Commissione in modo più pregnante e soprattutto molto più significativo del suo esame. Il Gruppo Forza Italia è intervenuto in modo significativo su questo provvedimento e alcuni degli emendamenti proposti dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati sono stati poi votati favorevolmente e sono ormai parte del testo al nostro esame, in un sistema di sostanziale monocameralismo di fatto, nel quale ormai ci troviamo ad operare da quando siamo in periodo di pandemia. È chiaro ed evidente che poco si è potuto fare in questa fase, in seconda lettura, in Senato.

Oggi abbiamo discusso in Commissione su un emendamento (rispetto al quale abbiamo anche depositato un ordine del giorno), per cercare, come Gruppo Forza Italia, di introdurre un tema, che è una questione di puro merito e che ci vede, come sempre è accaduto, protagonisti rispetto all'attività di chi produce, di chi lavora, di chi cerca di fare PIL, per migliorare le condizioni economiche di questo Paese. Infatti, il Gruppo Forza Italia lo ha depositato qui in Senato, quindi in seconda lettura, ben consapevole che, in questa fase di sostanziale monocameralismo imperfetto, di fatto sarebbe stato quasi impossibile, vista l'imminente scadenza del decreto-legge, che potesse essere accolto.

Io sono qui, però, a ricordarlo. Forza Italia non si è dimenticata di quelle piccole imprese, di quel mondo della ristorazione e delle aziende che, soprattutto nel periodo natalizio, quello che va cioè sostanzialmente dal 15

dicembre fino all'Epifania, si trovano ad affrontare iniziative che noi auspichiamo possano essere svolte.

Questo lo dice chi l'altro ieri si è sottoposto alla terza dose di vaccino Covid-19 e non lo nasconde: collega Ferro, visto che ci sono molti che lo nascondono, io lo dico apertamente, perché credo nei vaccini, cara presidente Bernini, e penso che noi che facciamo politica, quando ci crediamo, dobbiamo dirle certe cose. Dobbiamo far capire ai nostri elettori come la pensiamo, senza alcun timore e senza farci irretire.

Queste imprese e queste famiglie - si tratta anche di aziende di livello familiare - vivono soprattutto di occasioni che riuniscono le persone, per le quali magari hanno necessità di assunzioni temporanee, molto brevi. L'introduzione del *voucher* in questo periodo, come mi spiegava oggi, in modo più che esauriente, la collega Gallone, sarebbe fondamentale per certe attività che si occupano di ristorazione e di accoglienza delle persone e hanno necessità di personale, ma per una o due serate, per uno spazio temporale molto breve.

Il Governo e la relatrice hanno dato parere contrario a questo emendamento, quindi la Commissione ha votato in modo negativo. Certo, una volta approvato, significava che il provvedimento sarebbe tornato alla Camera dei deputati e forse non vi sarebbe stato il tempo necessario perché venisse promulgata la legge o venisse approvato nei termini.

Viene accolto soltanto l'ordine del giorno che il Governo, per voce del sottosegretario Sisto, che ringrazio perché ci ascolta attentamente, ha accolto come raccomandazione. Noi avremmo voluto qualcosa di più, uno sforzo ulteriore; non glielo nascondo, caro esponente del Governo Draghi. Questa è una maggioranza sicuramente molto composita, per la quale mettere tutto insieme non è cosa semplice, ne siamo ampiamente consapevoli. Venendo incontro a esigenze temporali, il nostro ordine del giorno prevedeva una temporalità di un mese, dalla metà di dicembre alla metà di gennaio: sostanzialmente, qualcosa in più si sarebbe potuto fare.

Altri impegni sono contenuti in questo provvedimento. Devo dire che il Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati, attraverso nostri colleghi che hanno abilmente lavorato su questo testo in Commissione, ha saputo introdurre modifiche che vanno incontro a un'esigenza garantista, alla quale ovviamente da sempre si iscrive il nostro movimento politico e che si avvicina sempre più alla cosiddetta riforma Cartabia in materia di giustizia.

Ci auguriamo che tale riforma possa essere confezionata nel più breve tempo possibile, anche perché l'Unione europea attende che il nostro Paese dia un segnale chiaro ed inequivocabile, non solo garantista, ma che preveda anche tempi certi, figure certe e giusto processo. In questa direzione, stiamo cercando anche di limitare i danni di un eccesso di giustizialismo che ha forgiato alcuni passati provvedimenti legislativi.

Noi la pensiamo diversamente e ogni volta in cui ci capitano l'occasione e l'opportunità di marcare la distanza rispetto a una presa di posizione caratterizzata da populismo, demagogia e giustizialismo, affrontiamo questi temi con una dura presa di posizione di contrasto, perché a noi piace la politica, pertanto combattiamo l'antipolitica e tutti coloro i quali vogliono far credere che chi fa politica lo fa per interessi personali o privati.

Ritengo che anche in questa circostanza Forza Italia abbia dimostrato di essere una forza di Governo responsabile e in questa occasione esprimerà il proprio voto favorevole, così come ha fatto alla Camera dei deputati. Sottolineiamo l'importanza del senso di responsabilità che le forze politiche devono avere in questa fase storica, così delicata e fondamentale per il futuro del nostro Paese e del nostro popolo.

È per questa ragione che non dimentichiamo mai che è assolutamente fondamentale continuare lungo la strada tracciata dai provvedimenti in materia di lotta al Covid e soprattutto di *green pass*, che noi continuiamo a sostenere fino in fondo, perché sono l'unico mezzo per uscire dalla pandemia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame contempera una serie di esigenze, su cui farò qualche riflessione, in tema di tutela della *privacy* e finalità di giustizia, in particolare all'articolo 1.

Significativa è stata la modifica dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali per circoscrivere l'accesso ai dati del traffico telefonico e telematico ai fini dell'indagine penale, consentendolo soltanto per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice. L'intervento è determinato dall'esigenza di dare urgente seguito in particolare a una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si prevede pertanto l'inutilizzabilità - su questo fronte ci siamo battuti - dell'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge e si introduce una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del testo, prevedendo che questi potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per accertamento di gravi o specifici reati.

Un'ulteriore modifica riguarda il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante il captatore informatico, il cosiddetto *trojan*, prevedendo che le ragioni che rendono necessaria questa modalità per lo svolgimento delle indagini debbano essere analitiche e specifiche.

Va rilevato che l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, su cui abbiamo particolarmente concentrato l'attenzione, disciplina l'obbligo dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di conservare per i ventiquattro mesi successivi i dati relativi al traffico, per i dodici mesi i dati relativi al traffico telematico e per i trenta giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta per le finalità di accertamento e repressione dei reati.

In deroga a questa disciplina, per finalità di accertamento e repressione di più gravi reati di associazione a delinquere e terrorismo, il termine di conservazione dati è stabilito in settantadue mesi. Si tratta di modifiche sostanziali. Nonostante l'obbligo di conservazione riguardi i dati di traffico (i cosiddetti tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, è evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita

privata dell'utente, così verificandosi la contrapposizione, di cui ho detto in premessa, tra la tutela della *privacy* e le finalità di giustizia.

Il bilanciamento necessario tra questi due valori è stato realizzato prevedendo che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuata con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Il difensore dell'indagato potrà anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi all'utenza intestata al proprio assistito e la richiesta di accesso alle comunicazioni telefoniche in entrata potrà essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive: in tutti gli altri casi, lo stesso interessato potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento dell'Unione europea tramite il Garante.

Come chiarito, il Governo è quindi intervenuto e noi abbiamo lavorato con urgenza su questo fronte e in particolare sull'articolo 132 del codice per la protezione dei dati personali, per garantire la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico per i fini dell'indagine penale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella recente pronuncia del marzo 2021, e in particolare per circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale. La sentenza che ho appena richiamato ha affermato infatti il principio che l'accesso per i fini penali ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relative al traffico o all'ubicazione, che permettono di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato solo allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti, effettuato da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati.

La norma nazionale, di cui all'articolo 132 del codice della *privacy*, non pare però conforme al principio enunciato dalla Corte di giustizia, posto che consente l'accesso ai dati di traffico ai fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato. Qualche dubbio, anche nel corso dell'esame, è sorto in relazione alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea dell'acquisizione, a seguito della semplice richiesta del pubblico ministero, senza il vaglio del giudice, con le conseguenti e note incertezze della giurisprudenza circa l'applicabilità attuale dello stesso articolo 132. Conseguentemente, il decreto-legge interviene sul terzo comma dell'articolo 132 del codice della *privacy*, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito delle indagini penali per taluni reati per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e per i reati di minaccia, di molestia e di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi. Il testo consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi, che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, l'acquisizione dei

dati di traffico, subordinandola però al requisito della gravità della minaccia, della molestia e del disturbo. Con la modifica di questo articolo abbiamo individuato quindi ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico. In relazione ai suddetti, l'autorità inquirente deve aver già acquisito i sufficienti indizi - questo è un passaggio molto significativo - e gli stessi dati dovranno apparire rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini. Una modifica ha previsto che i dati di traffico dovranno essere rilevanti «per l'accertamento dei fatti» e non più per la prosecuzione delle indagini.

In definitiva, si tratta di elementi chiari, nel rispetto e nel solco dei principi costituzionali e ordinamentali europei. Seppure in questo difficile perimetro di azione, nella fase di conversione del decreto-legge in esame, ritengo che, in particolare su alcuni punti del provvedimento, come l'articolo 1, su cui mi sono soffermato, abbiamo raggiunto un buon risultato e pertanto ringrazio le Commissioni 1ª e 2ª riunite per il lavoro svolto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il testo che ci accingiamo a votare oggi contiene disposizioni molto particolari e importanti, perché difendono norme che tutelano i cittadini, i Comuni e, in senso più ampio, la nostra democrazia: penso *in primis* alla materia referendaria.

La proroga di un mese, contenuta nel decreto-legge, per il deposito delle firme necessarie alla presentazione di un *referendum* e il conseguente differimento dei termini per la verifica della validità delle firme necessarie alla presentazione dello stesso rappresentano misure fortemente volute e difese dal MoVimento 5 Stelle. È nota a tutti, infatti, la difficoltà che molti Comuni hanno registrato per l'espletamento delle pratiche di loro competenza, soprattutto a causa della concomitanza con le elezioni amministrative e in generale per i problemi legati alla pandemia che purtroppo tutti noi stiamo vivendo. D'altro canto, questi ritardi sarebbero stati fatti pagare ai cittadini che si sono spesi per la promozione del *referendum* e in generale a tutti i cittadini italiani, il cui diritto alla partecipazione democratica sarebbe stato compromesso per vincoli di natura burocratica incompatibili con il periodo storico che ci troviamo a vivere.

Come MoVimento 5 Stelle, quindi, siamo orgogliosi di avere ancora una volta difeso un istituto così importante per la nostra democrazia come quello del *referendum* e ci dispiace - me lo consentirà, Presidente - aver dovuto constatare che altre forze politiche abbiano cercato in maniera surrettizia di impedire lo svolgimento del *referendum* solo perché avente ad oggetto tematiche che a loro non piacciono. Non è questo un metodo corretto per portare avanti una legittima battaglia politica: il migliore è scendere in strada e, se lo si ritiene, fare campagna referendaria e convincere i cittadini della bontà delle proprie posizioni. Lo dico perché alla Camera, con un emendamento, la Lega, spalleggiata da Fratelli d'Italia, avrebbe voluto far saltare questa proroga. Non è questo il modo per tutelare la democrazia. Abbiamo impedito tale *blitz* e ne siamo sinceramente orgogliosi. (*Applausi*).

Presidente, mi lasci esprimere la nostra soddisfazione per la proroga relativa anche all'assegno temporaneo. A completamento di quanto già stabilito con l'applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, il presente intervento mira a offrire un sostegno economico ai genitori con figli minori a carico, inclusi quelli adottati o in affido preadottivo, riservato alle famiglie con ISEE fino a 50.000 euro. Per la prima volta, circa 2 milioni di famiglie potranno ricevere per il figlio un assegno mensile fino a 167 euro, con una maggiorazione dal terzo figlio o per ciascun figlio con disabilità. Tale intervento - misura ponte in attesa dell'assegno unico per le famiglie - garantirà ai nuclei familiari, in un periodo così nefasto, osservando i bassissimi tassi di natalità, nonché di dubbia sofferenza dal punto di vista economico, una boccata di ossigeno in attesa dell'auspicata cessazione dello stato di emergenza pandemica che ci attanaglia.

In virtù di quanto previsto dal presente decreto, la domanda per l'assegno temporaneo potrà essere effettuata fino al 31 ottobre, termine quest'ultimo prorogato rispetto a quello originariamente previsto del 30 settembre e vi potrà anche essere il riconoscimento delle mensilità arretrate. Per mezzo di tali previsioni, andiamo così incontro alle legittime esigenze di molte famiglie, tenendo fede ad un impegno davanti al quale era impossibile esimerci.

Da ultimo, ma non ultimo direi, vi è il tema dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per i fini di indagine penale. L'esame alla Camera ha visto il MoVimento 5 Stelle protagonista nello sventare un tentativo di modifica in senso restrittivo nell'utilizzo del *trojan* relativamente a indagini che concernono reati cosiddetti di seconda fascia, ma di indubbia gravità. L'intervento normativo è stato reso necessario dall'esigenza di adeguare l'ordinamento a una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sentenza ha affermato il principio che l'accesso per fini penali a un insieme di dati e di comunicazioni elettroniche relative al traffico o all'ubicazione che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata è autorizzato in primo luogo soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e inoltre può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente.

Il codice della *privacy* non pare conforme al primo principio, in quanto consente l'accesso ai dati di traffico per qualsiasi ipotesi di reato; neanche il secondo requisito sembra soddisfatto, in quanto attualmente il pubblico ministero può acquisire i dati senza vaglio del giudice. Il decreto, quindi, ha sanato tali incongruenze attraverso norme che attuano un corretto bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e le esigenze di indagine, circoscrivendone l'ambito, consentendo quindi l'accesso ai dati nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore, nel massimo, a tre anni, nonché per reati posti in essere con il mezzo del telefono. Si prevede in tutti i casi l'autorizzazione del giudice, sia preventiva sia postuma (in caso di urgenza).

Signora Presidente, la protezione degli istituti di democrazia diretta, le misure di sostegno alla società e la difesa della legalità sono alla base del-

le politiche del MoVimento e ci schiereremo sempre a difesa dei rispettivi valori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È pertanto convocata la Conferenza dei Capigruppo, per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,12, è ripresa alle ore 18,32*).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di giustizia e proroghe, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto; seguirà la chiama.

Su richiesta del Gruppo Fratelli d'Italia, la seduta di domani avrà inizio alle ore 10.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2447 e della questione di fiducia (ore 18,32)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei

deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, stimati colleghi e colleghe, oggi ci apprestiamo ad approvare un decreto-legge che, di fatto, potremmo considerare un altro decreto *omnibus*, visto e considerato che interviene in varie materie in maniera anche trasversale: si inizia con la giustizia, si prosegue con misure urgenti in materia di difesa e si conclude con qualche proroga, tra cui quelle dei termini in materia di *referendum* e in materia di assegno temporaneo per i figli minori.

Si tratta di un provvedimento al quale siamo decisamente affezionati, visto che è frutto dell'ottimo lavoro fatto dalla ministra Bonetti. Oggettivamente bisogna però riconoscere che il cuore del provvedimento è l'articolo 1, che reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale. Si tratta ovviamente di un punto nevralgico di questo provvedimento, non solo perché è quello intorno al quale si sono accentuate le divergenze con la maggioranza, ma anche perché con questa previsione riusciamo finalmente a compiere un passo per garantire che il nostro Paese rappresenti effettivamente uno Stato di diritto e che si rispettino quelle regole del giusto processo, troppo spesso negli ultimi tempi svillaneggiate da vari interventi che, sempre più, hanno preteso di incidere sulle garanzie non degli indagati, ma soprattutto dei privati cittadini.

Voglio specificare anche che questo intervento normativo non rappresenta un'istanza che proviene da un partito; esso sancisce invece un principio di diritto che è stato affermato a chiare lettere dalla Corte di giustizia, con la nota pronuncia del marzo 2021. Il principio enunziato è molto chiaro: nessuna autorità pubblica può accedere ai dati relativi al traffico di comunicazione e all'ubicazione delle apparecchiature di un utente, in modo da tracciare la sua vita privata. È ciò di cui abbiamo discusso innumerevoli volte. In sostanza, non si può - e questo principio adesso è ben stabilito - tracciare la vita privata di un cittadino, perché in tal modo si opererebbe un'indebita violazione del diritto alla *privacy* e un indebito intervento nel suo corretto svolgimento. Tale violazione permane anche se l'intervento dell'autorità è finalizzato ad attività di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, perché questo accesso deve essere evidentemente circoscritto a procedure aventi per scopo esclusivamente la lotta a gravi forme di criminalità, oppure la prevenzione deve agire contro gravi minacce alla pubblica sicurezza.

Sempre con la stessa sentenza, si stabilisce anche che il pubblico ministero non possa essere competente ad autorizzare il suddetto accesso, ma debba essere sempre il giudice a disporre tale autorizzazione. Si riporta, quindi, a sistema la norma secondo cui l'accusa è esattamente nella medesima posizione della difesa; è il giudice a dover stabilire se tali operazioni siano possibili oppure no.

Ora, è evidente che l'articolo 1 costituisce un buon compromesso, anche se, come sempre accade, le norme possono essere migliorate. Auspichiamo che con il tempo si arrivi a un migliore bilanciamento tra il diritto alla *privacy* e le esigenze investigative, tra l'esercizio del potere da parte della pubblica autorità e la libertà del singolo. Sicuramente è una norma perfezionabile, come sempre accade per le norme che sono frutto di compromesso e di confronto tra parti che hanno ovviamente posizioni ideologiche differenti. È quindi normale che si arrivi a un compromesso e questo, secondo me, pur riconoscendo la perfezionabilità della norma, costituisce comunque un buon compromesso.

Finalmente soprattutto l'acquisizione può essere richiesta dal pubblico ministero, ma comunque, per darvi corso, occorre l'autorizzazione del giudice. Anche ove il pubblico ministero si trovi ad agire in via d'urgenza, come può accadere, per esigenze di indagine, qualora il ritardo possa arrecare grave pericolo alle esigenze investigative, è previsto che il pubblico ministero possa disporre l'acquisizione dei dati, con decreto che deve essere motivato; ma anche in questo caso il giudice deve intervenire *ex post*, entro termini precisi. È quindi un'attività controllata, che assicura sufficienti garanzie sulla correttezza dell'operato anche della pubblica accusa.

Si tratta quindi di un buon risultato ed è sicuramente un punto di partenza, attraverso il quale arrivare a una soluzione e a un esame più approfondito. Sono convinto che chi, come me, frequenta le aule giudiziarie abbia prima di tutto a cuore la volontà di non abdicare mai ai valori fondanti della Costituzione. Non mi stanco di ripetere in quest'Aula che prima di tutto dobbiamo continuare ad avere come faro, come via illuminante, il rispetto della Costituzione, di quei principi che dovrebbero governare il giusto processo. (*Applausi*). Purtroppo troppo spesso accade che tali principi vengano violati dalla giustizia quotidiana e che vengano cancellate molte delle garanzie che erano poste a tutela dell'imputato.

Ebbene, noi dobbiamo continuare nel percorso che abbiamo intrapreso anche oggi e continuare a cercare, quanto più possibile, di assicurare il rispetto delle norme costituzionali in tutte le fasi del processo, dall'inizio fino a quando si arriva alla sentenza definitiva.

Magari avremmo potuto fare anche di più, ma, oggettivamente, è già un buon risultato, anche perché i reati a cui queste norme possono essere applicate sono quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo non inferiore a tre anni. Soprattutto rispetto a questa seconda categoria, sorgono le mie perplessità, perché la Corte di giustizia aveva dato indicazioni diverse, prevedendo reati connotati con un elevato tasso di criminalità. Noi, invece, tutti i reati con quella pena li abbiamo inseriti nel calderone.

Ripeto, però, che questo provvedimento è il frutto di un compromesso tra posizioni ideologicamente differenti; quindi, a questo ci dobbiamo attenere e di questo ci dobbiamo accontentare. Son certo, però, che cercheremo di metterci mano per migliorare ancora, perché la via è stata tracciata.

Mi lascia perplessa anche la delega, prevista dall'articolo 1, sull'acquisizione di tabulati in via d'urgenza da parte del pubblico ministero. Perché questa mia perplessità? Perché non vorrei che questa, che dovrebbe es-

sere un'eccezione, come spesso è capitato in situazioni di questo genere, alla fine poi diventi la norma e che questo provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi rivesta soltanto un mero ruolo formale.

Abbiamo ancora da affrontare il problema della separazione delle carriere e tanti altri problemi. Quello che rileva, però, è che abbiamo chiara la necessità di mettere mano nuovamente a questi temi. Il lavoro fatto oggi sul rispetto delle norme e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, così come su altri argomenti affrontati anche di recente (tra tutti, penso alla presunzione di innocenza), rappresenta un contesto corretto nel quale abbiamo iniziato un cammino comune.

Noi avremmo voluto interventi più coraggiosi, ma questo, come dicevo, è frutto di un compromesso. Andiamo avanti su questo e son sicuro che, piano piano, arriveremo al risultato che noi abbiamo a cuore, quello cioè della difesa ad oltranza dei diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini.

Per questo motivo, a nome di Italia Viva-P.S.I., annuncio il voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi*).

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, anche oggi l'Aula, nell'indifferenza generale - basta guardarsi intorno - si accinge a votare l'ennesima fiducia. Il Governo continua a rimanere sordo al monito del Capo dello Stato, che continua, inascoltato, ad avvertire che non si può continuare a ridurre il Parlamento ad una scatola vuota come state facendo. (*Applausi*).

L'ennesima fiducia, per giunta su un decreto-legge, per giunta contenente una serie infinita di norme tra loro assolutamente eterogenee: dalla giustizia, alla difesa, al *referendum*, alle tasse, alla famiglia. Un decreto-legge *omnibus*, palesemente incostituzionale, perché non c'è nessuna omogeneità di materia.

Del resto, il motivo per cui continuate a porre la fiducia, anche in casi come questo, in cui ci sono da votare non più di 20 emendamenti, lo avete reso manifesto non più tardi di ieri, con lo scambio di convenevoli - si fa per dire - tra il Capogruppo di Italia Viva ed il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle. Se questo è il clima che c'è nella maggioranza, cari colleghi, Fratelli d'Italia è ben lieta di stare all'opposizione. Continuate pure voi a dare questo spettacolo agli italiani. (*Applausi*).

Entrando nel merito, l'articolo 1 è certamente necessario perché ci dobbiamo adeguare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Siamo quindi consapevoli che questa norma andava presentata e approvata, tuttavia ci siamo sforzati di renderla migliore. Tale norma fa infatti riferimento a «sufficienti indizi» di reato per giustificare l'acquisizione dei tabulati, mentre, per quanto riguarda le intercettazioni, l'articolo 266 del codice di procedura penale parla di «gravi indizi». Pertanto, non si capisce perché per autorizzare le intercettazioni, che sono certamente più invasive dei tabulati, occorrono i gravi indizi, mentre per acquisire i tabulati bastano i

sufficienti indizi. Non vi è assolutamente coerenza fra le norme esistenti e questa che voi introducete.

Siamo d'accordo sulla specificazione, contenuta nell'articolo 1, in merito alle ragioni, di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale, che rendono necessario l'utilizzo del *trojan*, virus che viene inoculato nei portatili per poter captare le conversazioni tra le persone presenti. Ripeto, è giusto prevedere che le ragioni debbano essere specifiche. Tuttavia, ricordo che il *trojan* è assolutamente pericoloso e invasivo. I tecnici, a suo tempo, ci hanno spiegato che è non solo possibile ricevere e ascoltare le conversazioni, ma che addirittura ci sono strumenti per introdurre all'interno del dispositivo portatile del materiale, facendolo apparire come prodotto dal suo possessore.

In materia di *referendum* abbiamo presentato degli emendamenti per impedire la proroga dei termini per la raccolta delle firme e, soprattutto, per gli adempimenti burocratici per il *referendum* con cui si vuole legalizzare lo spaccio della *cannabis* e addirittura della droga dello stupro, che è nella stessa tabella della *cannabis* cui fa riferimento il quesito referendario. Nessuno scandalo in questo, come ha voluto sostenere il MoVimento 5 Stelle con l'intervento della collega D'Angelo.

Abbiamo presentato anche l'emendamento 3.9, volto a mantenere al 30 settembre il termine fissato per la raccolta delle firme. Pertanto, gli adempimenti erano un conto e le firme un altro. Non comprendiamo perché si debba agevolare con proroghe (quindi con un'eccezione alla normativa vigente) la raccolta di firme su un quesito che sarà dirompente per le nostre giovani generazioni, le quali riceveranno il messaggio che drogarsi è lecito, non fa male e - anzi - per alcuni è quasi un ricostituente. Noi non la pensiamo assolutamente così. (*Applausi*).

Avete respinto tutti i nostri emendamenti e persino l'emendamento 4.2, che proponeva di portare da 50 a 100 euro l'incremento dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore. Stiamo parlando di figli con disabilità. Ripeto: avete votato anche contro questa proposta emendativa ed è una vergogna. (*Applausi*).

Avete anche votato contro il nostro emendamento 5.0.1, che proponeva di prorogare i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali. Cari colleghi, dovete spiegarlo: vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Il signor Sottosegretario, che è tanto impegnato a scrivere mentre parla l'unica opposizione, ad esempio potrebbe spiegare perché lo stato di emergenza non vale per voi, quando si tratta di mettere le mani in tasca ai cittadini in difficoltà. Lo stato di emergenza vale per tutto, ma non vale più quando mettete le mani in tasca ai cittadini in difficoltà. Qualcuno mi dovrebbe spiegare cos'è questo stato di emergenza a intermittenza.

Voglio aggiungere che abbiamo firmato convintamente anche l'emendamento 4.0.2, a prima firma della senatrice Bernini, sottoscritto da tanti altri colleghi. Abbiamo aggiunto la firma mia e quella dei colleghi Malan e Maffoni in Commissione, perché siamo convinti che questa proposta era e resta giusta. Si tratta infatti di una proposta volta a consentire eccezionalmente prestazioni di lavoro occasionale nel periodo natalizio, dal 30 novembre al 10 gennaio, attraverso lo strumento eccezionale dei *voucher*.

Onorevoli colleghi, le imprese non trovano lavoratori e durante le vacanze di Natale si rischia di non avere lavoratori sufficienti nei settori del commercio, del turismo e in quello alberghiero, perché i giovani stanno sul divano o lavorano in nero, perché tanti percepiscono il reddito di cittadinanza, in base alla legge criminogena che avete varato in quest'Aula all'inizio della legislatura. (*Applausi*).

Di certo avete accolto il nostro ordine del giorno sulle intercettazioni, perché tanto un ordine del giorno non si nega a nessuno e sarebbe stata una mera fatica negare lo scandalo, che è stato denunciato nelle settimane scorse dal Copasir, dei contratti stipulati dai tribunali con ditte specializzate nelle intercettazioni telefoniche, che però non vengono controllati da nessuno. Secondo i dati del 2020, su 140 tribunali soltanto uno ha trasmesso sei contratti alla Corte dei conti. (*Applausi*). Si tratta di spese molto ingenti: l'Italia è *leader* mondiale nella spesa per le intercettazioni e non c'è nessun controllo su questi contratti, sulla conformità di spesa e anche sulla affidabilità delle aziende a cui vengono affidati questi delicatissimi compiti, visto che la scelta ricade nella totale discrezionalità dei capi degli uffici e delle procure.

Colleghe, avremmo voluto discutere di tutto questo in Assemblea e che i nostri emendamenti fossero esaminati e approvati. Questa è infatti la democrazia, questo è il confronto democratico e il Parlamento dovrebbe servire a questo e non essere ridotto a mero passacarte del Governo, come lo avete ridotto, chiudendo ogni possibilità di dialogo, di confronto e di contributo costruttivo alle norme che, di volta in volta, vengono sottoposte all'esame e alla votazione dell'Assemblea. Anche per questo motivo esprimeremo un deciso voto contrario. (*Applausi*).

CIRINNÀ (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Partito Democratico voterà convintamente a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame e, nello svolgere la dichiarazione di voto a nome del Gruppo, vorrei richiamare tre punti del decreto-legge in conversione, che mi sembrano molto importanti.

Essi sono importanti, perché, tra le pieghe di un intervento solo apparentemente molto tecnico, stiamo dando risposte invece davvero importanti a tre domande, che provengono dalle cittadine e dai cittadini del Paese: una domanda di più forte garanzia dei diritti, soprattutto del diritto alla riservatezza, una domanda di partecipazione politica e una domanda di sostegno.

Alla domanda di più forte garanzia dei diritti risponde l'articolo 1 del decreto in conversione, che interviene in una materia molto delicata: la possibilità di acquisire alle indagini e al processo penale dati relativi al traffico telefonico.

La norma che introduciamo conferma la possibilità di acquisire tali dati fino alla scadenza del termine entro il quale il fornitore è tenuto alla lo-

ro conservazione. Allo stesso tempo, però, la modifica introdotta dal decreto-legge rafforza la garanzia processuale del diritto alla riservatezza e in che modo? L'acquisizione alle indagini con decreto del pubblico ministero è infatti sostituita da un decreto autorizzato dal giudice che deve essere motivato e può essere adottato su richiesta del pm oppure su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private. Solo quando sussistano ragioni di urgenza o vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che è comunicato entro quarantott'ore al giudice, che dovrà comunque convalidarlo. Se queste modalità non vengono rispettate, i dati acquisiti sono inutilizzabili nel processo, quindi una vera e propria garanzia.

Tra i diritti alla riservatezza e le esigenze legate alle indagini e all'esercizio dell'azione penale, viene così trovato un punto di equilibrio alto pienamente rispettoso delle garanzie costituzionali, con il coinvolgimento del giudice sempre e la sanzione dell'inutilizzabilità. Un miglioramento importante a nostro giudizio che, come detto, va nella direzione di una più intensa garanzia dei diritti delle persone sottoposte alle indagini e al processo penale.

La seconda domanda alla quale il decreto in conversione risponde è una domanda di partecipazione politica. Mi riferisco all'articolo 3, che proroga i termini in materia di *referendum*. Nell'ultimo scorcio dell'estate, colleghi, abbiamo assistito a un fenomeno nuovo, assolutamente inedito: in poche settimane, grazie all'introduzione della possibilità di firmare il *referendum* con lo Spid, due quesiti molto importanti - quello sulla *cannabis* e quello sul fine vita - hanno raggiunto un numero davvero incredibile di firme, talmente tanto alto che si è reso necessario spostare in avanti di un mese eccezionalmente i rigorosi termini che regolano il procedimento referendario. È stato giusto farlo per cogliere questo segnale di attenzione a un movimento spontaneo nella nostra popolazione, che riguarda - non a caso - questioni attinenti ai diritti, quei diritti - perdonatemi, colleghi, la durezza - su cui questo Parlamento - mi fa male ammetterlo - non riesce a toccare palla. Dal fine vita allo *ius soli* ai diritti delle donne ai diritti delle persone LGBT, l'Italia è ferma, procede con una lentezza esasperante. Siamo ormai il fanalino di coda in Europa, addirittura derisi in alcuni contesti per l'oscurantismo nel quale continuiamo a vivere. Per non parlare - questo mi fa ancora più male - di quando diamo di noi come Parlamento, di noi come Senato addirittura uno spettacolo che in tanti hanno definito indegno, come quel vergognoso applauso di sole tre settimane fa sulla cosiddetta tagliola al testo Zan. Qualcuno ha applaudito all'interruzione dei diritti di altre persone che volevano essere difese dall'odio. (*Commenti. Applausi*).

Quello che è successo comunque con questi *referendum*, colleghi, deve farci riflettere, perché il mondo fuori è molto più avanti di noi, è molto più avanti di tanti di voi. Dal Paese si alza una domanda forte di libertà, autodeterminazione, liberazione da ogni oscurantismo, di uguaglianza di diritti. Cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a ignorarla o vogliamo fare in modo che queste richieste, supportate da centinaia di migliaia di firme, en-

trino in questi Palazzi con un nuovo vento di giustizia? Il Paese sta provando a suonarci la sveglia; abbiamo fatto bene quindi ad allargare le maglie della partecipazione referendaria e abbiamo fatto bene a prorogare i termini del procedimento.

Faremmo ancora meglio però, colleghe e colleghi, ad avere uno scatto d'orgoglio e a dare all'Italia le leggi di libertà che merita e che ci vengono chieste: una legge che tuteli pienamente la dignità del fine vita, perché si possa morire senza rinunciare a se stessi e alla propria dignità, anche nell'ultimo respiro, e una legge che legalizzi e regoli le coltivazioni e l'uso della cannabis, unico vero modo per combattere il narcotraffico e le sacche di illegalità e delinquenza (il cosiddetto bancomat delle cosche). Mi avvio a concludere, signora Presidente. Anche su questo siamo rimasti in silenzio; ci siamo avviluppati in un conflitto, in un'ideologia, in un desiderio di decidere di non decidere, che è la cosa peggiore che un Parlamento può fare. Il Parlamento è un Parlamento e non può rinunciare a discutere e a ragionare; e ragionare su questi temi, colleghi, è ciò che la vita delle persone lì fuori ci chiede. Ci chiedono diritti e io penso che noi dovremmo riflettere.

La terza e ultima domanda a cui risponde questo decreto-legge è una domanda di sostegno. Mi riferisco all'articolo 4, che ha prorogato al 30 ottobre il termine per richiedere l'erogazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, quell'assegno ponte che verrà sostituito, a partire da gennaio 2022, dal nuovo assegno universale. Anche in questo caso il decreto-legge va incontro alle famiglie, prorogando di un mese il termine per la domanda di erogazione dell'assegno stesso. Potrà sembrare solo una tecnicità; è invece un segno di attenzione, anch'esso importante, alla vita delle persone.

Garanzie, partecipazione, diritti, giustizia sociale sono le parole chiave per il rilancio di questo Paese. Questo decreto-legge lo dimostra ed è per questo che convintamente il Gruppo Partito Democratico voterà a favore. (*Applausi*).

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge prevede alcune proroghe necessarie per poter sopperire alle difficoltà innescate dalla pandemia. Devo purtroppo sottolineare che, pur comprendendo le ragioni del Governo, nutro una forte perplessità sull'uso dello strumento del decreto-legge, che contiene norme certamente disomogenee, talune caratterizzate da una dubbia urgenza.

In particolare, si è intervenuti sulla nomina del Capo di stato maggiore della difesa, sulla riduzione del periodo di comando per l'avanzamento degli ufficiali, sulla proroga di termini in materia di *referendum*, sulle modalità per presentare le domande di assegno temporaneo per i figli minori, sull'estensione della finestra utile, senza sanzioni e interessi, per poter pagare l'IRAP sino al 30 novembre 2011. Caspita che omogeneità di argomenti!

L'articolo 1 invece risponde all'esigenza di allineare la nostra normativa sulla tutela della *privacy* ad alcuni importanti principi recentemente enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Parlamento è chiamato a intervenire su una materia molto delicata, con l'obiettivo di realizzare un corretto bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la *privacy* dei cittadini e quella di perseguire i reati, fornendo alle procure strumenti efficaci per le indagini. È innegabile che l'acquisizione dei tabulati, così come le intercettazioni telefoniche e ambientali, siano una formidabile risorsa per gli investigatori e che per determinati reati siano il principale, se non l'unico, strumento attraverso il quale possono essere acquisiti prove e riscontri. La necessità di affinarne e perfezionarne l'uso corrisponde all'esigenza dello Stato di essere più efficace nel perseguimento di delitti che hanno un grande impatto nella nostra comunità come quelli di natura eversiva, terroristica o mafiosa.

D'altro canto, quando si fa ricorso all'accesso dei tabulati e dei loro contenuti per fine di indagine si sconfinava, come è logico, nella sfera privata dei cittadini e, alle volte, lo si fa certamente in maniera invasiva. Ciò impone, quindi, un'approfondita riflessione sul complesso di garanzie nei confronti di chi, in maniera diretta o indiretta, sia oggetto di tali controlli. Non dimentichiamo che il codice della *privacy* fissa già delle limitazioni imponendo ai gestori dei servizi di comunicazione di conservare per soli ventiquattro mesi i dati relativi al traffico telefonico, per dodici mesi i dati relativi al traffico telematico, con una deroga a settantadue mesi per l'accertamento soltanto dei più gravi reati di mafia e terrorismo.

Con il decreto che andiamo a convertire in legge si circoscrive l'accesso ai tabulati, prima consentito per tutti i reati, soltanto ad alcuni di essi e, comunque, non con l'acquisizione diretta da parte del pubblico ministero, ma richiedendo sempre l'autorizzazione al giudice. In questo modo si uniformano le norme del nostro codice della *privacy* ai principi enunciati dal giudice europeo.

Nel realizzare questo adeguamento la Camera ha apportato alcune modifiche rispetto al decreto-legge originario. Si sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione di dati per traffico in violazione di legge e si introduce una disciplina transitoria relativa ai tabulati acquisiti prima del decreto-legge. Questi dati potranno essere usati come prova a carico dell'imputato, ma solo unitamente ad altri elementi di prova e, comunque, sempre per l'accertamento di gravi reati.

Un Paese civile certamente deve fare della ricerca della verità un obiettivo imprescindibile del proprio vivere senza, però, cedere mai alla tentazione di oltrepassare alcuni limiti. Da questo punto di vista credo che il testo che ci accingiamo a votare fissi un ragionevole punto di equilibrio.

Dal punto di vista tecnico ritengo corretta l'individuazione della tipologia dei reati sottoposti a questa disciplina. Si tratta di quelli puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

A differenza di quanto espresso nella sentenza della Corte di giustizia che parla di gravi forme di criminalità, si sono correttamente considerati anche i reati meno gravi rispetto a quelli che mettono in pericolo la pubblica sicurezza, ma per i quali il ricorso all'indagine sui tabulati risulta indispen-

sabile, come quelli di minaccia, molestia, disturbo, ma sempre subordinandoli alla gravità.

Ritengo, inoltre, di particolare rilevanza che in caso di urgenza il pubblico ministero possa acquisire direttamente i tabulati con decreto motivato comunicandolo tempestivamente e, comunque, entro quarantotto ore al giudice per la convalida eventuale nelle successive quarantotto ore. Molto spesso l'intervento è veramente urgente per acquisire questi dati in relazione a determinati reati.

Da ultimo, sull'utilizzo del *trojan*, viene stabilito che il giudice, quando emette il decreto di autorizzazione, deve indicare specifiche ragioni che rendono necessaria questa modalità per andare avanti nelle indagini.

L'attuale intervento normativo è determinato dall'esigenza, come abbiamo visto, di dare seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea attraverso il recepimento nel nostro ordinamento dei principi in quella sede enunciati. Pertanto, concludo annunciando il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali al decreto-legge in esame. (*Applausi*).

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signora Presidente, la pregherei di rendermi edotto - nei prossimi giorni, non ora - delle ragioni che inducono il Governo a porre la questione di fiducia su un provvedimento di questo tipo. Non riesco a comprenderle. Non sono ragioni legate all'opposizione, come ha detto il collega Balboni; non riesco a comprenderle, perché credo che abbiamo perso più tempo nel porre la questione di fiducia, con la conseguente riunione dei Capigruppo, quando avremmo già approvato il provvedimento.

Non voglio stare qui a discutere di questioni che rientrano nell'abici di coloro che hanno a cuore il diritto che si sposa con la persona: tutte le persone hanno il diritto di essere meno invase da interventi di terzi, fossero anche pubblici ministeri.

Sono cresciuto nella cultura del diritto e del rispetto di determinate regole. Presidente, sono cresciuto leggendo la sentenza scritta dal presidente Grasso e l'istruzione dell'allora giudice Giovanni Falcone che, senza intercettazioni, nella lotta alla mafia, sono arrivati a 450 condanne, che hanno determinato un nuovo modello.

Ci troviamo ora di fronte a una direttiva europea che aveva risentito, anche quella, di una cultura giustizialista, e finalmente la Corte di giustizia europea, in base al diritto dell'Unione, a cui si ispira anche la nostra legislazione costituzionale, ha detto che è sbagliato, e ha introdotto principi sacrosanti, nel senso che la conservazione dei tabulati, tranne che in casi di urgenza - che deve essere motivata - non può essere autorizzata dal pubblico ministero, ma dal giudice. Questa è la logica.

Per qualunque limitazione dei diritti non può essere un pubblico ministero a decidere; deve essere il giudice, con le garanzie del processo e della giurisdizione. Credo che non possiamo non essere d'accordo su questo.

La fiducia è stata posta perché si temeva che probabilmente vi fosse ancora un alone di giustizialismo in quest'Aula del Parlamento? Non credo che un Governo possa arrivare a questa valutazione.

Concludo perché credo sia inutile utilizzare tutto il tempo a mia disposizione solo per dimostrare che si parla. Dobbiamo fare soltanto ciò che ha un senso, ciò che è utile. Non posso, tuttavia, non dire alla collega Cirinnà che non può rivendicare una posizione rispetto al disegno di legge Zan, come se fosse qualcosa oltre i confini della realtà.

Vorrei ricordare alla collega che Forza Italia aveva proposto - proprio con la mia firma - emendamenti chiari e precisi per l'approvazione del disegno di legge Zan; non si sono voluti accogliere; si è voluto per forza distruggere la possibilità dell'approvazione. (*Applausi*). Dopodiché, ci si viene a criticare. Personalmente non ho fatto grandi sceneggiate; avevo però predisposto modifiche al testo per arrivare a un'approvazione concreta e corretta, senza le sbavature di quel disegno di legge.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,15)

(*Segue CALIENDO*). Quindi ognuno renda pane al pane e vino al vino, nel senso del rispetto della verità dei fatti. Si rende il discorso politico più chiaro e più semplice, e questo ci dà la possibilità, come in questo caso, di votare una correzione di una legge che invece era un po' slabbrata.

Mi auguro che per il futuro riusciremo a garantire questi principi di libertà senza ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (*Applausi*).

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro subito il voto favorevole del Gruppo Lega a questo provvedimento e ne riassumo per sommi capi gli aspetti, indicando anche i punti che ci convincono e quelli che ci convincono di meno. Innanzitutto, la prima parte, quella relativa all'accesso ai dati del traffico telefonico e telematico ai fini di indagine penale, ci vede favorevoli nella misura in cui abbiamo finalmente ridimensionato l'accesso indiscriminato a questi dati - che in teoria sarebbero riservati e coperti da *privacy* - e averlo finalmente consentito solo qualora ci siano delle situazioni di indagine che ne prevedono la necessità. In particolare, con questo decreto-legge si è stabilito di consentire tale accesso solo qualora si tratti di lotta contro gravi forme di criminalità o comunque per reati che siano puniti con una pena non inferiore, nel massimo, a tre anni.

Su questo aspetto mi limito però a sottolineare una discrasia, perché oggi l'articolo 266 del codice di procedura penale consente in realtà l'intercettazione telefonica o telematica per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena superiore nel massimo a cinque anni. Quindi, a nostro modo di vedere, è una anomalia il fatto che comunque sia possibile l'accesso alle

comunicazioni telematiche per reati con pena pari o superiore a tre anni. Sarebbe stato preferibile allinearci alla normativa sulle intercettazioni, ma è certamente meglio rispetto alla situazione attuale, che prevede di fatto un accesso indiscriminato alle comunicazioni telematiche.

A tale riguardo, c'è un punto che manca completamente in questo decreto-legge e che forse sarebbe il caso di tener presente per il futuro. Mi sto riferendo all'accesso a tutta un'altra serie di dati che quotidianamente, utilizzando il telefono, il *computer* o il *tablet*, consapevolmente o inconsapevolmente mettiamo a disposizione dei gestori delle piattaforme; dati che poi vengono raccolti (in modo tra l'altro incontrollato), ceduti a titolo oneroso ed utilizzati dalle aziende *online* per bersagliare di pubblicità personalizzate ciascuno di noi. Su tutto questo aspetto, che vede ognuno di noi studiato, catalogato, scansionato ed esaminato, non vi è assoluta limpidezza e non vi è minima chiarezza. Tutto questo è lasciato di fatto all'arbitrio e non vi è una normativa che sia stata capace di rendere controllabile da parte dell'utente tutta questa raccolta di dati che molto spesso, come dicevo, avviene ad insaputa dell'utente della Rete. Su questo credo vada fatta il prima possibile una riflessione.

Questo decreto-legge *omnibus* prevede anche alcune norme relative al mantenimento in servizio dei vertici delle Forze armate e prevede anche la proroga di termini in materia di *referendum*. Segnalo che siamo riusciti - e ringrazio per questo il Governo - a ottenere l'accoglimento di una nostra raccomandazione in ordine alle spese di giustizia. Si tratta di un tema molto sensibile, che in questi giorni è balzato agli onori delle cronache, anche per le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio. Rispetto a questo aspetto abbiamo chiesto che il Governo valuti l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale. Si tratta di una norma di buon senso, che speriamo il Governo vorrà presto inserire in un prossimo decreto-legge.

Vengo all'ultimo aspetto, che è quello che più mi sta a cuore: la proroga del termine per le domande di assegno temporaneo per i figli minori. Su questo non posso che manifestare il fastidio, se non lo sconcerto del Gruppo che sto rappresentando in questo momento. Siamo alla proroga dell'assegno temporaneo, cioè dell'assegno-ponte. Significa che ancora, nonostante le promesse e le rassicurazioni, l'assegno unico per le famiglie non è partito. È vero che abbiamo letto in queste ore che domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri; e aggiungerei: era ora! (*Applausi*). Era ora che finalmente il Governo si prendesse cura delle famiglie italiane, che hanno tenuto botta in questo tempo di Covid-19 e che state per lo più lasciate da sole. Ma, come abbiamo già detto altre volte, il provvedimento che riguarda l'assegno unico non è sufficiente: è un primo passo, ma ancora siamo legati all'ISEE, che è un sistema di calcolo della ricchezza familiare vecchio, inadatto, incapace di misurare davvero il peso dei carichi familiari. Siamo all'assurdo, per cui le famiglie italiane, prima vengono tassate, prima vengono drenate dal fisco e poi, graziosamente, lo Stato restituisce qualche cosa sotto forma di assegno, sotto forma di beneficio. Ma non è questo il sistema che noi vogliamo.

Noi vogliamo una misura strutturale, che intercetti i redditi familiari e li lasci nelle tasche dei contribuenti, nella misura in cui quei redditi servono per andare incontro a obblighi che le famiglie hanno. Quali sono questi obblighi? Ciascuno dei genitori ha l'obbligo, stabilito dalla Costituzione e dal codice civile, di mantenere, istruire ed educare la prole. Come possiamo tassare denaro che viene utilizzato dai genitori per adempiere a un obbligo costituzionale? È un'assurdità, che speriamo sia presto spazzata via dall'approvazione della proposta della Lega, che è il "fattore famiglia" o la *flat tax* calcolata su base familiare. Questa sarebbe la vera giustizia, la vera equità fiscale per le famiglie.

Con l'assegno unico, così come è stato approvato, abbiamo comunque un'altra soluzione ponte, che è stata finanziata, ma non sappiamo per quanto tempo lo sarà ancora, perché ogni anno deve essere rifinanziata. Non è così che si fanno le politiche familiari, lo voglio ribadire. Si deve andare verso una misura strutturale e soprattutto non si deve dimenticare ciò che purtroppo le associazioni di categoria (l'Associazione nazionale famiglie numerose, il Forum delle associazioni familiari, l'Associazione family day e molte altre) quotidianamente ci fanno notare, ossia che con l'assegno unico molte famiglie andranno a prendere meno di quanto prendevano prima con il sistema delle detrazioni, delle deduzioni e degli assegni familiari. Se fare politiche per la famiglia significa togliere risorse per la famiglia non siamo d'accordo.

Voteremo per questa proroga del termine per l'assegno temporaneo per i figli minori, ma speriamo che porti verso l'approvazione di una misura che sia davvero definitiva nell'interesse delle famiglie (*Applausi*) e vada finalmente a fronteggiare, in modo responsabile e attento, la vera emergenza di questi tempi, senatrice Cirinnà, che non è l'emergenza dei diritti civili. La vera emergenza italiana è il calo demografico, l'inverno demografico, le culle vuote, la desertificazione del nostro Paese. Questa è la vera emergenza e, Presidente, sono sicuro che questo Parlamento e questo Governo vorranno farsene carico il prima possibile. Noi vigileremo affinché questo accada. (*Applausi*).

TONINELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che questo decreto sia stato modificato solo alla Camera non può esimersi e non può esimerci dal raccontare, anche in quest'Aula, ciò che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento e che si è ripetuto pochi minuti fa nelle Commissioni qui al Senato. Mi riferisco, in particolare, ai due argomenti principali presenti nel testo.

Il primo è la proroga dei termini in materia di *referendum* abrogativi, tra cui quello sulla legalizzazione della *cannabis*. Il secondo argomento è l'acquisizione dei dati telefonici e telematici a fini penali, anch'esso, mi pare, molto molto rilevante. Nel primo caso, la Lega e Fratelli d'Italia, alla Camera alcune settimane fa, hanno cercato di affossare la proroga dei termini ne-

cessari per concludere tutte le procedure amministrative a completamento del *referendum*, che tutti sappiamo essere una delle più alte ed importanti espressioni di partecipazione democratica del popolo italiano.

Queste procedure vedevano dei ritardi da parte di molti Comuni nell'invio alla Corte di cassazione dei documenti relativi ai sottoscrittori loro residenti. Ovvio e doveroso, pertanto, concedere a queste amministrazioni un tempo maggiore per sbrigare le loro pratiche amministrative. Ci teniamo lontani dai cattivi pensieri, che porterebbero a supporre che i Comuni in ritardo siano solo e soprattutto quelli di centrodestra. Noi crediamo, infatti, signor Presidente, che, nonostante in politica ci siano ancora personaggi impresentabili, chi ricopre incarichi pubblici non cada in comportamenti palesemente antidemocratici. Qualche cattivo pensiero in più, però, sopraggiunge in noi pensando al contenuto del *referendum* che Lega e Fratelli d'Italia volevano affossare, cioè quello sulla legalizzazione della *cannabis*. Ricordiamo, allora, due semplici cose: oggi la *cannabis* è un *business* illegale di enorme portata, privo di controllo e in mano alla criminalità e alle mafie. Tutti lo sanno. (*Applausi*).

Se ci fosse un po' più di civiltà e di evoluzione sociale, invece, questo *business* potrebbe essere tolto alle mafie e dar vita a un'attività legale, controllata dallo Stato, consentendo la nascita di moltissime nuove imprese italiane. A chi si riempie la bocca di lavoro, meno tasse, nuove imprese, dico che queste imprese pagherebbero le tasse a differenza della mafia, che spaccia la *cannabis*, per produrne una quantità sufficiente per soddisfare le esigenze di uso personale, mentre oggi, purtroppo, l'Italia arranca perfino nella produzione della *cannabis* ad uso terapeutico, con uno Stato - e questo è inaccettabile - che non è neppure in grado di dare risposte piene alle tantissime persone che la utilizzano per curare patologie gravi. (*Applausi*).

Ascoltate, colleghi, perché si parla di evoluzione, sviluppo economico e di tanti nuovi posti di lavoro. Quello della *cannabis* è un settore dove gli altri Paesi, a differenza dell'Italia, stanno facendo passi avanti enormi su una produzione legale e regolamentata. La Germania ci sta bagnando il naso e sta coprendo le fette di mercato rimaste scoperte, ma anche San Marino, la minuscola San Marino, sta bagnando il naso all'Italia e ci sta battendo sul tempo.

Inoltre, lasciata alle spalle, anche grazie a questo *referendum*, la narrazione che criminalizza la canapa e riconquistata un'immagine positiva e corrispondente al vero di questa pianta, si può creare una immensa industria ecologica, che va dai combustibili verdi alla costruzione di case a impatto zero; dagli alimenti ad alto livello nutrizionale, fino ad arrivare alla produzione di indumenti. Ho ricordato solo alcuni dei modi con cui dalla canapa si possono produrre prodotti e alimenti, con chissà quanti posti di lavoro, nel pieno rispetto della transizione ecologica e solidale.

Fortunatamente, dopo tutto questo, c'è una notizia positiva. Anche e soprattutto grazie al MoVimento 5 Stelle, questo emendamento soppressivo, che avrebbe di fatto affossato il *referendum*, è stato respinto. (*Applausi*). Un successo enorme, di cui potremo capire l'importanza soprattutto nei mesi a venire.

Passiamo all'altro argomento principale del provvedimento che riguarda i controlli sui tabulati telefonici. Pensiamo all'inchiesta sulla Fondazione Open, di cui parleremo tra poco. Dopo la Lega e Fratelli d'Italia, è intervenuta in Senato Forza Italia con un emendamento contro i captatori informatici, i cosiddetti *trojan*, che vengono installati sui telefonini di persone indagate per registrarne le conversazioni. Stiamo parlando di delinquenti, o presunti tali, che devono essere scoperti. Inutile dire che i *trojan* sono utilissimi a combattere il crimine. Andiamo a vedere chi vuole combattere questo crimine.

Signor Presidente, questo emendamento - lo dico soprattutto a chi ci segue fuori da quest'Aula - cercava di limitare l'uso di queste cimici fino quasi a cancellarlo. E sapete dove cercava cancellare l'uso di queste cimici che consentivano di ascoltare la conversazione telefonica del presunto criminale? Mica nelle indagini per furti di pollame, bensì per reati ben più gravi come quelli ambientali, di natura sessuale e collegati allo spaccio di stupefacenti. Il centrodestra vuole cancellare il *referendum* sullo spaccio di stupefacenti e allo stesso tempo impedire l'uso del *trojan* contro gli spacciatori! (*Applausi*). Ma va bene, li conosciamo.

Ci sono anche altri gravi reati di violenza (ne ho ricordati solo alcuni). Il *trojan* è utile ed efficace per scovare questi tipi di reati perché è uno strumento mobile che segue il presunto criminale nei suoi spostamenti. Se fosse passato l'emendamento di Forza Italia - lo dico piano - al soggetto interessato sarebbe bastato spostarsi in luoghi diversi per rendere inutilizzabili le registrazioni effettuate attraverso la cimice. Infatti, nelle loro intenzioni questa cimice si sarebbe potuta attivare - questo era l'unico modo in cui il pubblico ministero e il gip avrebbero potuto utilizzare il *trojan* - solo in tempi e luoghi indicati al millimetro e al centesimo di secondo. Pertanto, sarebbe diventato inutilizzabile a un millimetro di distanza, con il paradosso che per il sospettato delinquente sarebbe stato sufficiente spostarsi di poco, in un altro ufficio o palazzo, per non essere più intercettato. Questi tentativi sono meravigliosi nella loro bruttezza. Anche questo agguato è stato sventato grazie alla strenua difesa di questo importantissimo strumento di lotta alla criminalità portata avanti dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Ringrazio i colleghi che hanno capito l'importanza di questa vittoria.

Si tratta ancor di più di un successo se lo abbiniamo a quanto emerso in questi giorni all'interno dell'inchiesta sulla Fondazione Open con una *e-mail* - ne abbiamo parlato, ma dobbiamo ripeterlo perché non mi pare che se ne parli a sufficienza - inviata nel 2017 dal giornalista Rondolino all'allora segretario del PD Renzi, in cui si progettava di distruggere la reputazione di alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle e di alcuni giornalisti addirittura attraverso l'uso di un investigatore privato e di profili *fake* che si appoggiavano a *server* stranieri che non potevano essere controllati dall'Italia. Quanto è importante questo *trojan*! Si tratta di fatti clamorosi e gravissimi che sarebbero stati trattati come tali anche dalla politica e dalla stampa tutta se i destinatari fossero stati non esponenti del MoVimento 5 Stelle, ma politici di altri partiti. (*Applausi*). È invece prevalso un silenzio quasi tombale.

Tornando ai *trojan*, è importante ricordare che già oggi il loro utilizzo è sottoposto a condizioni specifiche e che è del tutto chiaro che questo

strumento serve a proteggere i cittadini onesti dai criminali. Ciò può essere fatto solo con dispositivi all'avanguardia. Oppure Forza Italia pensa di intercettare i presunti delinquenti con strumenti di venti o trent'anni fa? Cari colleghi, il mondo è cambiato e se vogliamo combattere il crimine dobbiamo fornire mezzi idonei ai nostri operatori di giustizia. (*Applausi*). Lo dobbiamo fare soprattutto oggi perché, con più femminicidi, reati ambientali e maggiori rischi di infiltrazione mafiosa nei tanti cantieri del *Recovery* italiano, il livello dei controlli deve aumentare e non diminuire.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,25)

(*Segue TONINELLI*). Oggi, signor Presidente, va fermata questa deriva criminogena e questa prima ma importante battaglia in difesa delle intercettazioni l'abbiamo portata a casa. Per questo voteremo favorevolmente alla conversione del decreto-legge in esame, che tutela i *referendum* e protegge la gente onesta dai criminali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. Naturalmente il ripristino delle consuete modalità di votazione non fa venire meno l'esigenza del rispetto delle misure di sicurezza. Ricordo pertanto che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo - mi fermo un attimo per far comprendere ai colleghi al centro dell'emiciclo che non si può - e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Pavanelli*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Pavanelli.

Onorevoli colleghi, vi chiedo cortesemente di non farvi richiamare durante la votazione e quindi: niente assembramenti nel centro dell'emiciclo e niente assembramenti all'inizio del passaggio sotto il banco della Presidenza.

MARGIOTTA, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2447, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	210
Contrari	30

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 132.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 18 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (2409)

La seduta è tolta (*ore 20,21*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (1893)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato*(Diritto di associazione sindacale)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

EMENDAMENTI

1.1

De Falco

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza."».

1.2

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «con esclusione del personale della riserva e in congedo» con le seguenti: «con esclusione del personale in congedo assoluto».

1.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «esclusivamente per»

1.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «limitatamente agli» con le seguenti: «solo per quanto riguarda»

1.5

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

De Falco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari dall'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militati per la durata del corso di formazione di base.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:
 - a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
 - b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
 - c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
 - d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
 - e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.
3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

EMENDAMENTI

2.1

De Falco

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo, trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate»;

b) *al comma 2 sopprimere la lettera e).*

2.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «orientate al rafforzamento della» con le seguenti: «volte a sostenere la»

2.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «della partecipazione femminile» con le seguenti: «della presenza delle donne»

2.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «trasparenza del sistema di finanziamento» con le seguenti: «assoluta trasparenza relativamente al sistema di finanziamento»

2.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «alcuno scopo»

2.6

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «privo di scopo»

2.7

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «assenza di scopo» con le seguenti: «senza scopo»

2.8

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «volta alla tutela» con le seguenti: «rivolta alla tutela»

2.9

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «di tutti»

2.10

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «collettivi degli» con le seguenti: «complessivi degli»

2.11

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Questa attività»

2.12

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Tale attività» con le seguenti: «Tutto questo»

2.13

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con il lavoro»

2.14

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «con lo svolgimento» con le seguenti: «con l'adempimento»

2.15

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «e con»

2.16

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «o comune»

2.17

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «altresì»

2.18

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «o con» con le seguenti: «quindi»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. Secondo le medesime modalità il Ministero compe-

tente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.

EMENDAMENTI

3.1

Rauti, Petrenga

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà in-

formazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.»

3.3

De Falco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato».

Conseguentemente,

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «accertate»;*

2. *sostituire le parole: «le disposizioni vigenti» con le seguenti: «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;*

3. *ovunque ricorra nel comma dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;*

4. *alla fine del secondo periodo dopo la parola: «finale» aggiungere le seguenti: «di riconoscimento».*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «successiva»;*

2. *dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse».

3.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «caso di accertate previsioni» con le seguenti: «caso di confermate previsioni»

3.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «dovrà darne»

3.6

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «ne dà» con le seguenti: «darà»

3.7

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «giustificata»

3.8

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «chiar»

3.9

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «fonda»

3.10

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «plausibile»

3.11

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «motivata» con la seguente: «comprensibile»

3.12

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre»

3.13

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «nell'arco di»

3.14

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «prima di»

3.15

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero dovrà adottare»

3.16

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «il Ministero adotta» con le seguenti: «il Ministero provvederà ad adottare»

3.17

Gasparri

Ritirato

*Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità»
con le seguenti: «Con le medesime modalità»*

3.18

Gasparri

Ritirato

*Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità»
con le seguenti: «Con le stesse modalità»*

3.19

Gasparri

Ritirato

*Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità»
con le seguenti: «Con uguali modalità»*

3.20

Gasparri

Ritirato

*Al comma 2 sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità»
con le seguenti: «Con identiche modalità»*

3.21

Gasparri

Ritirato

*Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le se-
guenti: «non passati almeno quattro anni»*

3.22

Gasparri

Ritirato

*Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le se-
guenti: «non prima di ogni tre anni»*

3.23

Gasparri

Ritirato

*Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni tre anni» con le se-
guenti: «non passati almeno tre anni»*

3.24

Gasparri

Ritirato

*Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con le seguenti: «do-
vranno comunicare»*

3.25

Gasparri

Ritirato

*Al comma 3 sostituire la parola: «comunicano» con la seguente:
«comuniceranno»*

3.26

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle qualità prescritte»

3.27

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «ai requisiti previsti» con le seguenti: «alle caratteristiche previste»

3.28

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «titoli»

3.29

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo accertamento della» con le seguenti: «Se successivamente accertata la»

3.30

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti: «Se dopo l'»

3.31

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di successivo» con le seguenti: «In caso di eventuale e successivo»

3.32

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di due»

3.33

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno due»

3.34

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di uno o più»

3.35

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di almeno uno»

3.36

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di qualunque»

3.37

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di eventuale»

3.38

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di uno solo» con le seguenti: «di soltanto uno»

3.39

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e giustificata»

3.40

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «e fondata»

3.41

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma giustificata»

3.42

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma fondata»

3.43

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «e motivata» con le seguenti: «ma motivata»

3.44

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «non oltre venti giorni»

3.45

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre diciassette giorni»

3.46

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre sedici giorni»

3.47

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre quindici giorni»

3.48

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non dopo che siano trascorsi quindici giorni»

3.49

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «non oltre quattordici giorni»

3.50

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: « non oltre dieci giorni»

3.51

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i conseguenti quaranta giorni»

3.52

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi trentuno giorni»

3.53

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti trenta giorni»

3.54

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «il successivo mese»

3.55

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i successivi ventinove giorni»

3.56

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «i successivi trenta giorni» con le seguenti: «i seguenti venticinque giorni»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede legale o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

i) aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

EMENDAMENTI

4.1

De Falco

Respinto*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la lettera d);*
2. *alla lettera f) sopprimere la parola: «sindacali»;*
3. *alla medesima lettera f) sopprimere le seguenti parole: «ai sensi della presente legge».*

4.2

Gasparri

Ritirato*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una categoria»*

4.3

Gasparri

Ritirato*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «una o anche più di una categoria»*

4.4

Gasparri

Ritirato*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «almeno una categoria»*

4.5

Gasparri

Ritirato*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «una o più categorie» con le seguenti: «non meno di una categoria»*

4.6

Gasparri

Ritirato*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte della medesima»*

4.7

Gasparri

Ritirato*Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «parte della stessa» con le seguenti: «parte almeno della medesima»*

4.8

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto*Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.*

4.9

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 80 per cento»

4.10

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 74 per cento»

4.11

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 73 per cento»

4.12

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: « 75 per cento» con le seguenti: « 70 per cento»

4.13

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: « degli aventi diritto»

4.14

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutti gli iscritti»

4.15

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di tutte le donne e gli uomini iscritti»

4.16

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che risultano iscritti»

4.17

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di coloro che effettivamente al momento risultano iscritti»

4.18

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «dei suoi iscritti» con le seguenti: «di quanti sono effettivamente iscritti»

4.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola «legale».

4.19

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.20

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per mezzo di»

4.21

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «per tramite esclusivo di»

4.22

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «attraverso l'ausilio di»

4.23

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «anche per il tramite» con le seguenti: «anche attraverso il sostegno»

4.24

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che non siano quelle costituite»

4.25

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «differenti da quelle costituite»

4.26

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «che si discostino da quelle costituite»

4.27

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 lettera i) sostituire le parole: «diverse da quelle costituite» con le seguenti: «non corrispondenti a quelle costituite»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Rauti, Petrenga

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « civile e militare »;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o le licenze »;

c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o l'aspettativa per infermità e per motivi privati ».

EMENDAMENTI

5.1

Rauti, Petrenga

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense; n) le condizioni igienico-sanitarie;
- n) l'integrazione del personale militare femminile;
- o) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- p) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- q) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
- r) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.»

5.2

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle materie di cui al comma 2» con le seguenti: «nelle materie non soggette a classifica di segretezza».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «in relazione alle materie di cui al comma 2».

5.3

De Falco

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge n. 93 del 1983.».

5.4

De Falco

Respinto

Al comma 3 sopprimere la parola: «comunque».

5.5

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.6

De Falco

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalla Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

EMENDAMENTI

6.1

De Falco

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.2

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

EMENDAMENTI

7.1

De Falco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.».

7.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «oltre che eventualmente con le attività di assistenza fiscale»

7.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «e con le attività di assistenza fiscale» con le seguenti: «eventualmente anche con le attività di assistenza fiscale».

7.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « esclusa la devoluzione»

7.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « fatta eccezione per la devoluzione» con le seguenti: « a meno che non si tratti di devoluzione»

7.6

De Falco

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole da: «dagli associati» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

EMENDAMENTI

8.1

De Falco

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto»

8.2

Gasparri

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato

d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.».

8.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Può essere eletto il militare in servizio»

8.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: «Il militare eletto è necessario che»

8.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «È eleggibile il militare in servizio» con le seguenti: « È eleggibile, in ogni caso, il militare in servizio »

8.6

Mininno, Ortis, Di Micco

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.2

Al comma 2 sopprimere le parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica» e le parole: «o sanzioni disciplinari di stato».

8.7

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Sopprimere il comma 4.

8.8

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola amministrazione, informate le associazioni, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
 - a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
 - b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
6. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di un'unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.
7. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

8. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

9. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

10. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

11. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

15. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionali-

tà, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

17. Il decreto legislativo di cui al comma 16 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 16 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

18. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 16, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 16 e 17, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

19. Dall'attuazione della delega di cui al comma 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.1

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: «militari devono svolgere rigorosamente l'attività sindacale fuori dal servizio.»

9.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: «militari potranno svolgere in ogni caso l'attività sindacale fuori dal servizio.»

9.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale rigorosamente fuori dal servizio »

9.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale esclusivamente fuori dal servizio »

9.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.» con le seguenti: « militari svolgono l'attività sindacale quando si trovino fuori dal servizio »

9.6

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.».

9.7

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «è concesso» con le seguenti: «può essere concesso senza oneri per l'Amministrazione»;*

b) *sostituire le parole: «dalla singola amministrazione» con le seguenti: «con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3»;*

c) *dopo la parola: «l'uso» sopprimere la parola: «gratuito».*

9.8

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, calcolata ai sensi dell'articolo 13 e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4».

9.9

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 6.

9.10

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 3.000 militari»

9.11

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.500 militari»

9.12

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 2.001 militari»

9.13

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «almeno ogni 2.000 militari»

9.14

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni 2.000 militari» con le seguenti: «ogni 1.500 militari»

9.15

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in 270 minuti annui per ciascun militare»

9.16

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sei ore annue per ciascun militare»

9.17

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in sette ore annue per ogni militare»

9.18

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in almeno sette ore annue per ogni militare»

9.19

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in non meno di cinque ore annue per ogni militare»

9.20

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in non meno di quattro ore annue per ogni militare»

9.21

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 sostituire le parole: «in quattro ore annue per ciascun militare» con le seguenti: «in un numero non inferiore a quattro ore annue per ogni militare»

9.22

Mininno, Ortis, Di Micco

Improponibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

7-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota.»

9.23 (testo 2)

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Sopprimere il comma 10.

9.24

Gasparri

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro sei giorni»

9.25

Gasparri

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro cinque giorni»

9.26

Gasparri

Ritirato

Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti: « entro quattro giorni»

9.27

Gasparri

Ritirato

*Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti:
« nell'arco di tre giorni»*

9.28

Gasparri

Ritirato

*Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti:
« entro i primi tre giorni»*

9.29

Gasparri

Ritirato

*Al comma 13 sostituire le parole: « entro tre giorni» con le seguenti:
« entro almeno tre giorni»*

9.30

Gasparri

Ritirato

*Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere»
con le seguenti: « salvo aver ricevuto l'acquisizione del parere »*

9.31

Gasparri

Ritirato

*Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere»
con le seguenti: « non prima dell'acquisizione del parere »*

9.32

Gasparri

Ritirato

*Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere»
con le seguenti: «comunque dopo aver ricevuto il parere »*

9.33

Gasparri

Ritirato

*Al comma 17 sostituire le parole: « previa acquisizione del parere»
con le seguenti: « salvo acquisizione del parere »*

G9.1

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1893 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo,*

premesso che:

l'articolo 9 (Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni) prevede che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti;

- con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

- la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

L'articolo 16, comma 4, stabilisce che con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13;

sussiste la necessità che nella fase di prima applicazione venga comunque definito il numero dei distacchi e dei permessi sindacali;

impegna il Governo:

ad adottare successivi provvedimenti legislativi volti, ove possibile in relazione alle disponibilità delle occorrenti risorse, a fissare, in sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti definitivi previsti, il numero totale dei distacchi sindacali nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti nella misura di quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il

servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

EMENDAMENTI

10.1

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « venti ore annue»

10.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « quindici ore annue»

10.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « tredici ore annue»

10.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: «dodici ore annue»

10.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « undici ore annue»

10.6

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « nove ore annue»

10.7

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « otto ore annue»

10.8

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « dieci ore annue» con le seguenti: « sei ore annue»

10.9

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno quindici giorni»

10.10

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « dieci giorni»

10.11

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « nove giorni»

10.12

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « otto giorni»

10.13

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sette giorni»

10.14

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « sei giorni»

10.15

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « almeno cinque giorni»

10.16

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « non meno di cinque giorni»

10.17

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti:
«restanti cinque giorni»

10.18

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « cinque giorni» con le seguenti: « quattro giorni»

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanaazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

EMENDAMENTI

11.1

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « La stessa procedura»

11.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Uguale procedura»

11.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Identica procedura»

11.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « La medesima procedura» con le seguenti: « Una procedura identica»

11.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « per l'insieme del personale»

11.6

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « per tutto il personale» con le seguenti: « Per quanto riguarda tutto il personale»

11.7

Rauti, Petrenga

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato.»

11.8

Petrenga

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.9

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale»;

b) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Obblighi informativi)

1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o

Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.

5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

6. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 3 è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente al primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

13.1

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata.».

13.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 4 per cento»

13.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: « del 3 per cento» con le seguenti: « del 3,5 per cento»

13.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore al 2 per cento »

13.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore all'1 per cento »

13.6

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,9 per cento »

13.7

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,8 per cento »

13.8

Gasparri

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: « inferiore allo 0,5 per cento» con le seguenti: « inferiore allo 0,75 per cento »

13.9

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere annesso»

13.10

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire alle» con le seguenti: « non può essere compreso nelle»

13.11

Gasparri

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: « non può aderire» con le seguenti: « non può essere iscritto»

13.12

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3,5 punti percentuali»

13.13

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 3 punti percentuali»

13.14

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 2,5 punti percentuali»

13.15

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: « 2 punti percentuali» con le seguenti: « 1,5 punti percentuali»

13.16

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 2,5 punti»

13.17

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 1,5 punto»

13.18

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 0,75 punti»

13.19

Gasparri

Ritirato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: « di 1 punto» con le seguenti: « di 0,5 punti»

13.500

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 6.

13.20

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 60 per cento»

13.21

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 55 per cento»

13.22

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 45 per cento»

13.23

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: « del 50 per cento» con le seguenti: « del 40 per cento»

13.24

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di almeno il 20 per cento»

13.25

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « di non meno del 20 per cento»

13.26

Gasparri

Ritirato

Al comma 6 lettera b) sostituire le parole: « del 20 per cento» con le seguenti: « perlomeno del 20 per cento»

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obbli-

ghi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

EMENDAMENTI

14.1

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.2

Petrenga, Rauti

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «, che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale.».

14.3

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di incompatibilità ambientale» inserire le seguenti: «con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

14.4

Castiello

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «stato di emergenza;» aggiungere il seguente periodo: «il trasferimento dovrà essere congruamente motivato».

14.5

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non rappresentative a livello nazionale.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

Rauti, Petrenga

Ritirato

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento mili-

tare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il per-

messo sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-*ter* possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-*ter* - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-*ter*.»

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato*(Informazione e pubblicità)*

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

EMENDAMENTI

15.1

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le regole previste»

15.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « le modalità previste» con le seguenti: « le norme previste»

15.3

Rauti, Petrenga

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei prin-

cipi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

16.1

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti:
«entro non meno di sette mesi »

16.2

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti:
«entro non meno di sei mesi »

16.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti:
«non prima del decorrere di sei mesi »

16.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi» con le seguenti:
«entro la scadenza di sei mesi »

16.5

Rauti, Petrenga

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-septies*) è aggiunta la seguente:

« *m-octies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.

EMENDAMENTI

17.1

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

17.2

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» con le seguenti parole: «non è tenuta ad alcun versamento».

17.3

Gasparri

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: «è attribuita legittimazione» con le seguenti: «è assegnata legittimazione»

17.4

Gasparri

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: «è attribuita legittimazione» con le seguenti: «viene assegnata legittimazione»

17.5

Gasparri

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: «è attribuita legittimazione» con le seguenti: «viene assegnata regolarmente la legittimazione»

17.6

Gasparri

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: «è attribuita legittimazione» con le seguenti: «è stabilita eventuale legittimazione»

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato*(Procedura di conciliazione)*

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analogo commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a or-

dinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;

b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI

18.1

Rauti, Petrenga

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 2».

18.2

Mininno, Ortis, Di Micco

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

EMENDAMENTI

19.1

Rauti, Petrenga

Ritirato

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, riportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

19.2

Petrenga

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16.»

19.3

De Falco

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge,» con le seguenti: «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4

Rauti, Petrenga

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

*Art. 19-bis.**(Rappresentatività transitoria)*

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

*Art. 19-ter.**(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*Art. 19-quater.**(Rappresentanza militare)*

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di

polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-quinquies.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo (1542)

ARTICOLI DA 1 A 15

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire e di aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale, di seguito denominate «associazioni», per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.

2. Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.

3. Lo statuto delle associazioni garantisce un ordinamento interno a base democratica ed è trasmesso al Ministro della difesa, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12. Per le associazioni formate da militari del Corpo della Guardia di finanza lo statuto è trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni costituite da militari di più Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare lo statuto è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Lo statuto è conformato ai principi stabiliti dalla presente legge e prevede le modalità di elezione dei direttivi sindacali. La partecipazione e l'adesione dei militari alle associazioni è libera e volontaria e non può essere impedita o limitata.
5. Le associazioni devono avere una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale del personale militare. Tali associazioni possono essere costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare.
6. Le associazioni osservano e rispettano i principi di neutralità e democraticità delle Forze armate.
7. Le associazioni non hanno finalità di lucro, sono finanziate esclusivamente con i proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e rendicontano annualmente con il deposito dei bilanci presso il Ministero della difesa ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.
8. Le associazioni tutelano gli interessi del personale militare. Alle associazioni rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
9. Le modalità di iscrizione alle associazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 12.
10. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Autorità di riferimento delle associazioni)

1. A livello centrale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto il Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri e il Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché i capi di Stato Maggiore delle Forze armate e i comandanti generali per i Corpi di polizia ad ordinamento militare.
2. A livello territoriale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto dal Ministro della difesa.

Art. 3.

(Composizione delle associazioni)

1. Gli organi direttivi delle associazioni sono elettivi e composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare a livello nazionale. Nel caso di associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, gli organismi direttivi sono composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna amministrazione militare.
2. La composizione numerica degli organismi direttivi delle associazioni è stabilita con decreto del Ministro della difesa da adottare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge. Per le associazioni del Corpo della Guardia di finanza è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

(Rappresentatività delle associazioni)

1. La rappresentatività delle associazioni è determinata esclusivamente in base al numero degli iscritti rilevato al 31 dicembre di ogni biennio.
2. Alle associazioni è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 5 per cento della forza effettiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare.
3. Alle associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.
4. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista è ridotta al 3 per cento per le associazioni di militari di ogni singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare ed è ridotta, per le associazioni costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, al 2 per cento di ciascuna Forza o Corpo.

Art. 5.

(Cariche direttive)

1. Le cariche direttive delle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere assunte dai militari in servizio permanente effettivo e in ausiliaria.
2. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi alla carica di presidente o segretario generale della medesima associazione.
3. Non possono assumere cariche direttive delle associazioni i militari che:
 - a) hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
 - b) sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;
 - c) sono in stato di sospensione dall'impiego.
4. Il delegato sindacale cessa anticipatamente dal mandato sindacale per una delle seguenti cause:
 - a) cessazione dal servizio;
 - b) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
 - c) dimissioni.

Art. 6.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. Ai rappresentanti delle associazioni sono riconosciuti:
 - a) distacchi sindacali nel numero stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale;

b) permessi sindacali nel numero di giorni stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

2. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti ai componenti degli organismi direttivi delle associazioni sono escluse le riunioni ordinarie dell'associazione di appartenenza.

3. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

4. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.

5. Le associazioni possono organizzare assemblee del personale in orario di servizio concordandone l'organizzazione con i comandanti di riferimento e compatibilmente con le esigenze operative. I militari interessati possono partecipare nel limite di dieci ore annue individuali. Le assemblee si svolgono all'interno di locali militari messi a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

(Tutela e diritti del delegato e delle associazioni)

1. I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato di componenti degli organismi delle associazioni. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I militari che assumono cariche direttive delle associazioni non possono essere trasferiti ad altra sede se non a richiesta dei militari medesimi.

4. Le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giurisdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.

Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento, con il Governo e gli enti locali)

1. Nelle materie di rispettiva competenza le associazioni possono:

a) formulare pareri, proposte e richieste ai Ministeri;

b) chiedere di essere audite dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) avviare rapporti e collaborazioni con gli enti locali e pubblici.

Art. 9.

(Competenze delle associazioni)

1. Le associazioni possono:

a) chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;

b) presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;

- c)* esercitare attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all'autorità di riferimento;
 - d)* esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;
 - e)* avvalersi di consulenti esterni;
 - f)* richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l'approfondimento delle questioni per le quali è prevista l'espressione del parere;
 - g)* attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea;
 - h)* audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;
 - i)* promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.
2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall'autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.
4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:
- a)* l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - b)* le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
 - c)* i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
 - d)* gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;
 - e)* le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;
 - f)* la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.
5. Forma oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:

- a) la definizione delle piante organiche;
- b) l'introduzione di nuove tecnologie, l'organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;
- c) i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

Art. 10.

(Esclusione)

1. Fatta salva la capacità propositiva e non vincolante in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette delle associazioni le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, il settore logistico-operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni.

Art. 11.

(Funzionalità gestionale delle associazioni)

1. Le associazioni non possono stabilire la propria sede sociale presso le caserme né presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le amministrazioni militari garantiscono la disponibilità di locali da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attività a favore del personale, nonché per l'affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale, presso le sedi di ciascun comando generale o a livello regionale o equiparato.
3. Le associazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi da strutture militari.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento è effettuato il coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, inoltre, definiti:

- a) gli strumenti di divulgazione degli atti delle associazioni, ivi compreso l'utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza;
- b) le regole statutarie che le associazioni devono adottare per l'elezione delle cariche direttive e per assicurare la democraticità dell'organizzazione interna;
- c) le modalità con le quali il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta, la sussistenza nello statuto dell'associazione dei requisiti di cui alla presente legge; le modalità con le quali l'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi

della presente legge e la previsione di un congruo termine alle associazioni per l'adeguamento dello statuto.

Art. 13.

(Raffreddamento dei conflitti)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a specifiche procedure di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

*(Delega al Governo
per il coordinamento normativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, sono sciolti gli organismi della rappresentanza militare in carica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1893.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (1950)

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, sono attribuiti i poteri negoziali ai fini della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
 - a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappre-

sentative delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le materie di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 3.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza sindacalizzata complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa deve avere una rappresentatività in misura non inferiore al 4 per cento della forza sindacalizzata, in ragione di ogni singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare rappresentata, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

b) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni della presente legge;

c) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello at-

traverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1893.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP (2447)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2021, N. 132

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, le parole: « ai fini della prosecuzione delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « per l'accertamento dei fatti » e le parole: « presso il fornitore con decreto motivato del giudice » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, »;

alla lettera b):

al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: “indica le ragioni” sono sostituite dalle seguenti: “indica le specifiche ragioni” ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni” ».

All'articolo 6:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

ARTICOLI DA 1 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. ».

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati ».

1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: « indica le ragioni » sono sostituite dalle seguenti: « indica le specifiche ragioni ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;

b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».

1-bis. All'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*quater*. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia di referendum)

1. Per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Articolo 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del di-

segno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 17 novembre 2021. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 380 .

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1893 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito al disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale"; all'articolo 9, il comma 2 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.7; all'articolo 9, il comma 3 sia modificato nel senso indicato dall'emendamento 9.8; all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (conformemente all'emendamento 9.9); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 11.7, 11.8, 11.9, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2447

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Relazione orale del senatore Parrini sul disegno di legge n. 2447

Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe di termini legislativi in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 7 articoli.

Nell'illustrare il contenuto del decreto tralascerò l'articolo 1, di competenza della Commissione giustizia, che verrà illustrato dalla senatrice Evangelista.

L'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di Stato maggiore della difesa. Nello specifico, scopo dell'intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell'incarico di Capo di Stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, novella l'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare al fine di ridurre di trenta giorni, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell'inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 3 proroga di un mese (dal 30 settembre al 31 ottobre 2021) il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno al 30 settembre 2021. Inoltre, sono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori - assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 -. Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell' assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1893. Em. 1.1, De Falco	205	204	065	014	125	070	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 1.2, Mininno e altri	207	206	066	014	126	071	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 1.5, Mininno e altri	210	209	071	014	124	070	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 1	210	209	072	125	012	069	APPR.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 1.0.1, De Falco	216	215	068	017	130	074	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 2.1, De Falco	220	219	072	016	131	074	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 2	220	219	075	130	014	073	APPR.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 3.2, Mininno e altri	219	218	068	015	135	076	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 3.3, De Falco	218	217	069	014	134	075	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 3	219	218	077	129	012	071	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 4.1, De Falco	224	223	069	016	138	078	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 4.8, Mininno e altri	223	222	070	013	139	077	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 4.500, Il Relatore	224	223	075	131	017	075	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 4.19, Mininno e altri	224	223	069	017	137	078	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 4	224	223	076	135	012	074	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 5.2, Mininno e altri	223	222	070	015	137	077	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 5.3, De Falco	219	218	070	012	136	075	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 5.4, De Falco	222	221	068	015	138	077	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 5.5, Mininno e altri	224	223	070	014	139	077	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 5.6, De Falco	220	219	067	014	138	077	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 5	225	224	074	131	019	076	APPR.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 6.1, De Falco	223	222	069	015	138	077	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 6.2, Il Relatore	222	221	073	129	019	075	APPR.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 6	222	221	072	136	013	075	APPR.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 7.1, De Falco	225	224	070	018	136	078	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 7.6, De Falco	226	225	070	017	138	078	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 7	226	225	090	133	002	068	APPR.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 8.1, De Falco	225	224	069	015	140	078	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 8.2, Gasparri	227	226	078	130	018	075	APPR.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 8.7, Mininno e altri	225	224	070	014	140	078	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 8.8, Mininno e altri	223	222	070	013	139	077	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 8	227	226	086	125	015	071	APPR.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 9.6, Mininno e altri	227	226	054	034	138	087	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 9.7, Il Relatore	228	227	075	136	016	077	APPR.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 9.8, Il Relatore	225	224	089	132	003	068	APPR.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 9.9, Il Relatore	226	225	076	134	015	075	APPR.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 9.23 (testo 2), Mininno e altri	226	225	070	018	137	078	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 9	227	226	078	132	016	075	APPR.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 10	227	226	077	135	014	075	APPR.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 11.9, Mininno e altri	227	226	071	019	136	078	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 11	225	224	078	132	014	074	APPR.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 12	227	226	091	134	001	068	APPR.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 13.1, Mininno e altri	228	227	072	020	135	078	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 13.500, Il Relatore	228	227	076	132	019	076	APPR.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 13	229	228	080	135	013	075	APPR.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 14.1, Mininno e altri	229	228	074	019	135	078	RESP.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 14.3, Mininno e altri	214	213	073	014	126	071	RESP.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 14.5, Mininno e altri	226	225	071	018	136	078	RESP.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 14	228	227	081	131	015	074	APPR.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 15	227	226	093	132	001	067	APPR.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 16	227	226	080	134	012	074	APPR.
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 17.1, Mininno e altri	224	223	071	022	130	077	RESP.

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 17.2, Mininno e altri	223	222	068	017	137	078	RESP.
<u>54</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 17	227	226	076	134	016	076	APPR.
<u>55</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 18.2, Mininno e altri	228	227	069	018	140	080	RESP.
<u>56</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 18	228	227	077	133	017	076	APPR.
<u>57</u>	Nom.	DDL n. 1893. Em. 19.3, De Falco	224	223	071	013	139	077	RESP.
<u>58</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 19	226	225	091	133	001	068	APPR.
<u>59</u>	Nom.	DDL n. 1893. Articolo 20	227	226	092	132	002	068	APPR.
<u>60</u>	Nom.	DDL n. 1893. votazione finale	222	221	069	139	013	077	APPR.
<u>61</u>	Fid.	Disegno di legge n. 2447. votazione questione di fiducia	241	240	000	210	030	121	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Abate Rosa Silvana	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Agostinelli Donatella	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Airola Alberto																				
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	C	F	C	C	F	C		F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Alessandrini Valeria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Alfieri Alessandro																				
Anastasi Cristiano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angrisani Luisa	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Arrigoni Paolo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Astorre Bruno		C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augussori Luigi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bagnai Alberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Balboni Alberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Barbaro Claudio																				
Barboni Antonio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bernini Anna Maria																				
Berutti Massimo Vittorio	C	A	C	F	A	A	F	C	C	F	C	C	F	A	F	A	A	A	A	A
Biasotti Sandro Mario																				
Binetti Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bini Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Biti Caterina	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Boldrini Paola	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia																				
Bonifazi Francesco						C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Bonino Emma																C	C	C	C	C
Borghesi Stefano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bossi Umberto																				
Bottici Laura	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Botto Elena	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bressa Gianclaudio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Briziarelli Luca					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A
Bruzzo Francesco																				
Buccarella Maurizio																				
Calandrini Nicola	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Caligiuri Fulvia Michela	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campari Maurizio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Candiani Stefano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Candura Massimo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cangini Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantù Maria Cristina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbone Vincenzo																				
Cario Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando				F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Casolati Marzia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Castaldi Gianluca	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Castiello Francesco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F					
Catalfo Nunzia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C	C	C	A	C	C	A	C	C	A	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	C	C	C	F	C	A	F	C	C	F	A	A	F	C	F	C	C	C	C	C
Cesaro Luigi		C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
Ciampolillo Alfonso																				
Cioffi Andrea	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A
Cirinnà Monica	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Collina Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Coltorti Mauro	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Conzatti Donatella	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Corbetta Gianmarco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F
Corti Stefano			C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Craxi Stefania Gabriella A.	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Crimi Vito Claudio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C		C	C	C
Croatti Marco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia																				
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Dal Mas Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Alfonso Luciano	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Damiani Dario	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
D'Angelo Grazia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
D'Arienzo Vincenzo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
De Bertoldi Andrea	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
De Bonis Saverio																				
De Carlo Luca	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
De Falco Gregorio	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F		C	F	C	F		F	F	C
De Lucia Danila	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
De Petris Loredana	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
De Vecchis William	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Dessi Emanuele					F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio																				
Di Nicola Primo																				
Di Piazza Stanislao																				
Donno Daniela	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Doria Carlo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Drago Tiziana Carmela Rosaria	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durnwalder Meinhard	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Endrizzi Giovanni	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Errani Vasco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Faggi Antonella																				
Fantetti Raffaele	C	C	A	A	C	C	A	C	C	A	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Faraone Davide																				
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano																				
Ferrara Gianluca	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ferrari Alan					C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ferrazzi Andrea	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ferrero Roberta	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferro Giuseppe Massimo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Florida Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Fregolent Sonia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fusco Umberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra						C	F	C	C	F	C	C	F	C	F					
Garavini Laura	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè. Daniela																				
Garruti Vincenzo																				
Gasparri Maurizio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Gaudiano Felicia	C		C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giacobbe Francesco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Giammanco Gabriella																				
Giannuzzi Silvana	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele																				
Ginetti Nadia																				
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pietro	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	F	F	F	C	F	F	C	F		C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Grassi Ugo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Grasso Pietro	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Grimani Leonardo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Guidolin Barbara											C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Iori Vanna	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Iwobi Tony Chike																				
La Mura Virginia	F	F	F	C	F	F	C	C	F	A	F	A	C	F	A	F		F	F	F
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua																				
Laforgia Francesco			C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Laniece Albert	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lannutti Elio	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Lanzi Gabriele	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Leone Cinzia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lonardo Alessandrina																				
Lorefice Pietro	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lunesu Michelina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lupo Giulia																C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C		C	
Malan Lucio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Mallegni Massimo											C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Manca Daniele	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	C		C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Mantero Matteo																				
Mantovani Maria Laura	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Margiotta Salvatore	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Marilotti Giovanni	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Marinello Gaspare Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marino Mauro Maria	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Martelli Carlo																				
Marti Roberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Masini Barbara	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Matrisciano Mariassunta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mautone Raffaele	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo																				
Messina Assunta Carmela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mininno Cataldo	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Minuto Anna Carmela	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Mirabelli Franco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Misiani Antonio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Modena Fiammetta	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Moles Rocco Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mollame Francesco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Montani Enrico	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Montevocchi Michela	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F
Morra Nicola	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Nannicini Tommaso																				
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Naturale Gisella	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Nencini Riccardo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Nisini Tiziana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Nugnes Paola	F	F	F		F	F	A	F	F	A	F	F	C	F	A	A	A	F	F	F
Ortis Fabrizio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pacifico Marinella	C	C	A	A	C	A	A	C	A	A	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Pagano Nazario	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Papatheu Urania Giulia Rosina	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Paragone Gianluigi		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Parente Annamaria																				
Paroli Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Parrini Dario	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Patuanelli Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pavanelli Emma	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pazzaglini Giuliano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pellegrini Emanuele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pellegrini Marco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pepe Pasquale	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pergreffi Simona	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Perilli Gianluca	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C
Perosino Marco	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F					
Pesco Daniele	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Petrea Giovanni																				
Petrocelli Vito Rosario	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pianasso Cesare	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pichetto Fratin Gilberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pillon Simone	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pinotti Roberta	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pirovano Daisy	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pirro Elisa	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pisani Giuseppe	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pisani Pietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pizzol Nadia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Presutto Vincenzo	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Drago Tiziana Carmela Rosaria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Durnwalder Meinhard	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Endrizzi Giovanni	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Errani Vasco	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Evangelista Elvira Lucia	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Faggi Antonella																				
Fantetti Raffaele	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	A	C	A	A	A	C	A	A	C
Faraone Davide																				
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano																				
Ferrara Gianluca	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Ferrari Alan	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Ferrazzi Andrea	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C		C	F	F	F	C	F	F	C
Ferrero Roberta	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferro Giuseppe Massimo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	A	C	F	F	F	C	F	F	C
Floridia Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Fregolent Sonia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fusco Umberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Gallone Maria Alessandra	F				C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Garavini Laura	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Garnero Santanchè. Daniela					A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Garruti Vincenzo																				
Gasparri Maurizio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Gaudio Felicia	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Ghedini Niccolò	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giacobbe Francesco	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Giammanco Gabriella								C	F		C	A	C	F	F	F	C	F	F	F
Giannuzzi Silvana	C	F	C	C	F	F	A	F	C	F	F	C	F	C	A	C	F	C	C	F
Giarrusso Mario Michele																				
Ginetti Nadia																				
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pietro	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Granato Bianca Laura	C	F	C	C	F	F	A	F	C	C	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F
Grassi Ugo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Grasso Pietro	F	C	F	F		C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Grimani Leonardo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F			F	F	C
Guidolin Barbara	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Iannone Antonio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Iori Vanna	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Iwobi Tony Chike																				
La Mura Virginia	F	F	C	A	F	F	A	F	C	F		C	F	C	C	C	F	F	C	F
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua																				
Laforgia Francesco	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F
Laniece Albert	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Lannutti Elio	C	F	C	C	F	F	A	F	C	F	F	C	F	C	A	C	F	C	C	F
Lanzi Gabriele	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Laus Mauro Antonio Donato	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Leone Cinzia	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C		F	C	F	F	F	C	F	F	C
Lezzi Barbara	C	F	C	C	F	F	A	F	C	F	F	C	F	C	A	C	F	C	C	F
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lonardo Alessandrina																				
Lorefice Pietro	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	A	F	C	F	F	C
Lucidi Stefano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lunesu Michelina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lupo Giulia	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Maffoni Gianpietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Malan Lucio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Mallegni Massimo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Malpezzi Simona Flavia	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Manca Daniele	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Mantero Matteo																				
Mantovani Maria Laura	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Marcucci Andrea	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F		F	C	C	F	C
Margiotta Salvatore	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Marilotti Giovanni	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Marin Raffaella Fiormaria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Marinello Gaspare Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marino Mauro Maria	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Martelli Carlo																				
Marti Roberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Masini Barbara	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Matrisciano Mariassunta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mautone Raffaele	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo																				
Messina Assunta Carmela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mininno Cataldo	C	F	C	C	F	F	A	F	C	F	F	C	F	C	A	C	F	C	C	F
Minuto Anna Carmela	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C		A	C	F	F	F	C	F	F	C
Mirabelli Franco	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Misiani Antonio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Modena Fiammetta	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F
Moles Rocco Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mollame Francesco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Montani Enrico	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	F	A
Montevecchi Michela	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	A	F	C	A	F	F	A	F	C	F	F	A	F	C	A	C	F	A	A	F
Morra Nicola	C	F	C	F	F	F	A		C	F		C	F	C	A	C	F	C	C	F
Nannicini Tommaso																				
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Naturale Gisella	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Nencini Riccardo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Nisini Tiziana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nocerino Simona Nunzia	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Nugnes Paola	A	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	A	F	C	A	A	F	A	A	F
Ortis Fabrizio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pacifico Marinella	A	C	C	A	C	C	A	C	A	C	C	A	C	A	A	A	C	A	A	C
Pagano Nazario	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Paragone Gianluigi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Parente Annamaria										C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Paroli Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Parrini Dario	F	C	F	F	C	C	F	C	F		C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Patuanelli Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pavanelli Emma	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Pazzaglini Giuliano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pellegrini Emanuele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pellegrini Marco	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Pepe Pasquale	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pergreffi Simona	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Perilli Gianluca	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Perosino Marco																				
Pesco Daniele	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Petrega Giovanna																				
Petrocelli Vito Rosario	F																			
Pianasso Cesare	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	F	C	F	F	C	C	F	C	F		C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Pichetto Fratin Gilberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pillon Simone	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pinotti Roberta	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Pirovano Daisy	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pirro Elisa	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Pisani Giuseppe	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Pisani Pietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pizzol Nadia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Presutto Vincenzo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Pucciarelli Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Quagliariello Gaetano	A	C	A	C	C	C	A	C	A	C	C	A	C	A	A	A	C	A	A	C
Quarto Ruggiero	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Rampi Roberto	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C
Riccardi Alessandra	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ricciardi Sabrina																				
Richetti Matteo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Ripamonti Paolo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rivolta Erica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rizzotti Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rojc Tatjana	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Romagnoli Sergio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Romani Paolo	A	C	A	A	C	C	A	C	A	C	C	A	C	A	A	A	C	A	A	C
Romano Iunio Valerio	F	C	F	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Romeo Massimiliano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Ronzulli Licia	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Rossi Mariarosaria	A	C	A	A	C	C	A	C	A	C	C	A	C	A	A	A	C	A	A	C
Rossomando Anna																				
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ruotolo Alessandro	F	C	F		C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Ruspanini Massimo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Russo Loredana	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Saccone Antonio	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C
Salvini Matteo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Santangelo Vincenzo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C		F	C	F	F	F	C	F	F	C
Santillo Agostino	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Saponara Maria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sbrana Rosellina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sbrollini Daniela	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Siclari Marco	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Sileri Pierpaolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Siri Armando	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stabile Laura	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Steger Dieter	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Taverna Paola																				
Testor Elena	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tiraboschi Maria Virginia	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C
Toffanin Roberta	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	A	C	F	F	F	C	F	F	C
Toninelli Danilo	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C
Tosato Paolo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Totaro Achille	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C
Turco Mario																				
Unterberger Juliane	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C
Urraro Francesco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vaccaro Sergio	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Valente Valeria																				
Vallardi Gianpaolo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vanin Orietta	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Vattuone Vito	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Verducci Francesco	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Vescovi Manuel	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Vitali Luigi	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	A	C	F	F	F	C	F	F	C
Vono Gelsomina	F	C		F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C
Zaffini Francesco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Drago Tiziana Carmela Rosaria	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durnwalder Meinhard	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Endrizzi Giovanni	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	
Errani Vasco	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia	F	F	C	F	F	C		C	F	F	F	C	C	F	C	C		F	F	F
Faggi Antonella																				
Fantetti Raffaele	C	A	C	A	A	A	A	C	A	A	A	C	C	A	C	A	A	A	A	A
Faraone Davide			C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano																				F
Ferrara Gianluca	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Ferrari Alan	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Ferrero Roberta	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	C	F	F	C		C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Floridia Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	F	F	C	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Fregolent Sonia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fusco Umberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Garavini Laura	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Garnero Santanchè. Daniela	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Garruti Vincenzo																				F
Gasparri Maurizio	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Gaudio Felicia	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Ghedini Niccolò	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giacobbe Francesco	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Giammanco Gabriella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	A	A	F
Giannuzzi Silvana	C	A	F	C	C	F	F	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	A	A	C
Giarrusso Mario Michele		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	C
Ginetti Nadia																				
Giro Francesco Maria																				F
Giroto Gianni Pietro	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	
Granato Bianca Laura	C	A	F	C	C	F	F	F		A	C	F	F	C	F	C	F	A	A	C
Grassi Ugo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Grasso Pietro	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Grimani Leonardo	F	F	C	F	F	C		C	F		F	C	C	F	C	F	C	F	F	
Guidolin Barbara	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Iannone Antonio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Iori Vanna	F	F	C	F	F	C		C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Iwobi Tony Chike																				
La Mura Virginia	A	A	F	C	A	F		F	A	A	A		F	C	F	F	C	C	C	A
La Pietra Patrizio Giacomo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				A
L'Abbate Pasqua																				F
Laforgia Francesco	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Laniece Albert	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Lannutti Elio	C	A	F	C	C	F	F	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	A	A	C
Lanzi Gabriele	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Leone Cinzia	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Lezzi Barbara	C	A	F	C	C	F	F	F	C	A	C	F	C	C	F	C	F	A	A	C
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lonardo Alessandrina																				
Lorefice Pietro	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Lucidi Stefano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Lunesu Michelina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lupo Giulia	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Maffoni Gianpietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Malan Lucio	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Mallegni Massimo	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Malpezzi Simona Flavia	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F
Manca Daniele	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	
Mantero Matteo																				
Mantovani Maria Laura	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F		F
Marcucci Andrea	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Margiotta Salvatore	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Marilotti Giovanni	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	
Marin Raffaella Fiormaria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Marinello Gaspare Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marino Mauro Maria	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F
Martelli Carlo																				
Marti Roberto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Masini Barbara	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Matrisciano Mariassunta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mautone Raffaele	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo																				
Messina Assunta Carmela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
Mininno Cataldo	C	A	F	C	C	F	F	F	C	A	C	F	F	C	F	C	F	A	A	C
Minuto Anna Carmela	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C		F	F
Mirabelli Franco		F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Misiani Antonio	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Modena Fiammetta	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F
Moles Rocco Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mollame Francesco	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Montani Enrico	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Montevecchi Michela	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	A	A	F	C	A	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	A	F	A	A	C
Morra Nicola	C	A	F	C	C	F	F	F	C	A	C	C	C	C	F	C	C	A	A	C
Nannicini Tommaso																				
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Naturale Gisella	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Nencini Riccardo	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Nisini Tiziana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nocerino Simona Nunzia	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Nugnes Paola	A	A	F	C	A	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	A			A	A
Ortis Fabrizio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	
Pacifico Marinella	A	A	A	A	A	C	C	C	A	A	A	C	C	A	C	A	C	A	A	A
Pagano Nazario	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Paragone Gianluigi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Parente Annamaria	F	F	C	F	F	C	C		F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	
Paroli Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Parrini Dario	C	F	C	F	F	C		C	F		F	C	C	F	C	F		F	F	F
Patuanelli Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pavanelli Emma	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pazzaglini Giuliano	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pellegrini Emanuele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pellegrini Marco	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Pepe Pasquale	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pergreffi Simona	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Perilli Gianluca	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Perosino Marco															C	F	C	F	F	F
Pesco Daniele	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Petrega Giovanna																				
Petrocelli Vito Rosario																				F
Pianasso Cesare	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	F	F	C	F	F	F		C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pichetto Fratin Gilberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pillon Simone	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pinotti Roberta	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pirovano Daisy	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pirro Elisa	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pisani Giuseppe	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pisani Pietro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pizzol Nadia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Presutto Vincenzo	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pucciarelli Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Quagliariello Gaetano	A	A	F	C	A	C	C	C	A	A	A	A	C	A	C	A	C	A	A	A
Quarto Ruggiero	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Rampi Roberto	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Rauti Isabella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Renzi Matteo	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	
Riccardi Alessandra	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Ricciardi Sabrina																				F
Richetti Matteo	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Ripamonti Paolo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rivolta Erica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rizzotti Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rojc Tatjana	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Romagnoli Sergio	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	61
Abate Rosa Silvana	C
Accoto Rossella	F
Agostinelli Donatella	F
Aimi Enrico	F
Airola Alberto	F
Alberti Casellati Maria Elisab	
Alderisi Francesca	
Alessandrini Valeria	F
Alfieri Alessandro	F
Anastasi Cristiano	M
Angrisani Luisa	C
Arrigoni Paolo	F
Astorre Bruno	F
Auddino Giuseppe	M
Augussori Luigi	F
Bagnai Alberto	
Balboni Alberto	C
Barachini Alberto	F
Barbaro Claudio	C
Barboni Antonio	F
Battistoni Francesco	M
Bellanova Teresa	M
Berardi Roberto	M
Bergesio Giorgio Maria	F
Bernini Anna Maria	F
Berutti Massimo Vittorio	F
Biasotti Sandro Mario	
Binetti Paola	F
Bini Caterina	F
Biti Caterina	F
Boldrini Paola	F
Bongiorno Giulia	
Bonifazi Francesco	F
Bonino Emma	F
Borghesi Stefano	F
Borgonzoni Lucia	M
Bossi Simone	F
Bossi Umberto	
Bottici Laura	F
Botto Elena	C
Bressa Gianclaudio	F
Briziarelli Luca	F
Bruzzone Francesco	
Buccarella Maurizio	F
Calandrini Nicola	C
Calderoli Roberto	F
Caliendo Giacomo	F
Caligiuri Fulvia Michela	
Campagna Antonella	M
Campari Maurizio	F
Candiani Stefano	F
Candura Massimo	F
Cangini Andrea	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	61
Cantù Maria Cristina	F
Carbone Vincenzo	F
Cario Adriano	M
Casini Pier Ferdinando	F
Casolati Marzia	F
Castaldi Gianluca	F
Castellone Maria Domenica	F
Castiello Francesco	F
Catalfo Nunzia	F
Cattaneo Elena	M
Causin Andrea	F
Centinaio Gian Marco	M
Cerno Tommaso	F
Cesaro Luigi	F
Ciampolillo Alfonso	
Cioffi Andrea	F
Ciriani Luca	C
Cirinnà Monica	F
Collina Stefano	F
Coltorti Mauro	F
Comincini Eugenio Alberto	F
Conzatti Donatella	F
Corbetta Gianmarco	F
Corrado Margherita	C
Corti Stefano	F
Craxi Stefania Gabriella A.	F
Crimi Vito Claudio	F
Croatti Marco	F
Crucioli Mattia	
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	F
Dal Mas Franco	M
D'Alfonso Luciano	F
Damiani Dario	F
D'Angelo Grazia	F
D'Arienzo Vincenzo	F
De Bertoldi Andrea	C
De Bonis Saverio	
De Carlo Luca	C
De Falco Gregorio	C
De Lucia Danila	F
De Petris Loredana	F
De Poli Antonio	F
De Siano Domenico	
De Vecchis William	F
Dell'Olio Gianmauro	F
Dessi Emanuele	C
Di Girolamo Gabriella	F
Di Marzio Luigi	M
Di Micco Fabio	
Di Nicola Primo	F
Di Piazza Stanislao	F
Donno Daniela	F
Doria Carlo	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	61
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C
Dumwalder Meinhard	F
Endrizzi Giovanni	F
Errani Vasco	F
Evangelista Elvira Lucia	F
Faggi Antonella	
Fantetti Raffaele	F
Faraone Davide	F
Fattori Elena	
Fazzolari Giovanbattista	C
Fazzone Claudio	M
Fede Giorgio	F
Fedeli Valeria	M
Fenu Emiliano	F
Ferrara Gianluca	F
Ferrari Alan	F
Ferrazzi Andrea	F
Ferrero Roberta	F
Ferro Giuseppe Massimo	F
Floridia Barbara	F
Floris Emilio	F
Fregolent Sonia	F
Fusco Umberto	
Galliani Adriano	M
Gallicchio Agnese	F
Gallone Maria Alessandra	F
Garavini Laura	F
Garnero Santanchè. Daniela	C
Garruti Vincenzo	F
Gasparri Maurizio	F
Gaudiano Felicia	F
Ghedini Niccolò	M
Giacobbe Francesco	F
Giammanco Gabriella	F
Giannuzzi Silvana	C
Giarrusso Mario Michele	
Ginetti Nadia	F
Giro Francesco Maria	F
Giroto Gianni Pietro	F
Granato Bianca Laura	C
Grassi Ugo	F
Grasso Pietro	F
Grimani Leonardo	
Guidolin Barbara	F
Iannone Antonio	C
Iori Vanna	F
Iwobi Tony Chike	
La Mura Virginia	
La Pietra Patrizio Giacomo	C
La Russa Ignazio Benito Maria	C
L'Abbate Pasqua	F
Laforgia Francesco	F
Laniece Albert	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	61
Lannutti Elio	C
Lanzi Gabriele	F
Laus Mauro Antonio Donato	F
Leone Cinzia	F
Lezzi Barbara	
Licheri Ettore Antonio	M
Lomuti Arnaldo	M
Lonardo Alessandrina	
Lorefice Pietro	F
Lucidi Stefano	F
Lunesu Michelina	F
Lupo Giulia	F
Maffoni Gianpietro	C
Magorno Ernesto	M
Maiorino Alessandra	F
Malan Lucio	C
Mallegni Massimo	F
Malpezzi Simona Flavia	F
Manca Daniele	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	
Mantero Matteo	
Mantovani Maria Laura	F
Marcucci Andrea	F
Margiotta Salvatore	F
Marilotti Giovanni	F
Marin Raffaella Fiormaria	F
Marinello Gaspare Antonio	M
Marino Mauro Maria	F
Martelli Carlo	
Marti Roberto	F
Masini Barbara	F
Matrisciano Mariassunta	F
Mautone Raffaele	F
Merlo Ricardo Antonio	M
Messina Alfredo	F
Messina Assunta Carmela	F
Mininno Cataldo	C
Minuto Anna Carmela	F
Mirabelli Franco	
Misiani Antonio	
Modena Fiammetta	F
Moles Rocco Giuseppe	F
Mollame Francesco	F
Montani Enrico	F
Montevecchi Michela	F
Monti Mario	M
Moronese Vilma	C
Morra Nicola	C
Nannicini Tommaso	F
Napolitano Giorgio	M
Nastri Gaetano	C
Naturale Gisella	F
Nencini Riccardo	

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	61
Nisini Tiziana	M
Nocerino Simona Nunzia	F
Nugnes Paola	
Ortis Fabrizio	M
Ostellari Andrea	F
Pacifico Marinella	F
Pagano Nazario	F
Papatheu Urania Giulia Rosina	F
Paragone Gianluigi	
Parente Annamaria	F
Paroli Adriano	M
Parrini Dario	F
Patuanelli Stefano	F
Pavanelli Emma	F
Pazzaglini Giuliano	F
Pellegrini Emanuele	F
Pellegrini Marco	F
Pepe Pasquale	F
Pergreffi Simona	F
Perilli Gianluca	F
Perosino Marco	F
Pesco Daniele	F
Petrega Giovanna	
Petrocelli Vito Rosario	F
Pianasso Cesare	F
Piano Renzo	
Piarulli Angela Anna Bruna	F
Pichetto Fratin Gilberto	M
Pillon Simone	F
Pinotti Roberta	F
Pirovano Daisy	F
Pirro Elisa	F
Pisani Giuseppe	F
Pisani Pietro	F
Pittella Giovanni Saverio	M
Pittoni Mario	F
Pizzol Nadia	F
Presutto Vincenzo	F
Pucciarelli Stefania	M
Puglia Sergio	F
Quagliariello Gaetano	F
Quarto Ruggiero	F
Rampi Roberto	F
Rauti Isabella	M
Renzi Matteo	
Riccardi Alessandra	F
Ricciardi Sabrina	F
Richetti Matteo	F
Ripamonti Paolo	F
Rivolta Erica	F
Rizzotti Maria	M
Rojc Tatjana	F
Romagnoli Sergio	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	61
Romani Paolo	F
Romano Iunio Valerio	F
Romeo Massimiliano	F
Ronzulli Licia	F
Rossi Mariarosaria	
Rossomando Anna	
Rubbia Carlo	
Rufa Gianfranco	F
Ruotolo Alessandro	F
Ruspanini Massimo	C
Russo Loredana	F
Saccone Antonio	
Salvini Matteo	
Santangelo Vincenzo	F
Santillo Agostino	F
Saponara Maria	F
Sbrana Rosellina	F
Sbrollini Daniela	F
Schifani Renato	
Sciascia Salvatore	M
Segre Liliana	M
Serafini Giancarlo	F
Siclari Marco	
Sileri Pierpaolo	M
Siri Armando	
Stabile Laura	F
Stefani Erika	M
Stefano Dario	F
Steger Dieter	F
Sudano Valeria Carmela Maria	
Taricco Giacomino	F
Taverna Paola	P
Testor Elena	F
Tiraboschi Maria Virginia	F
Toffanin Roberta	F
Toninelli Danilo	F
Tosato Paolo	F
Totaro Achille	C
Trentacoste Fabrizio	F
Turco Mario	F
Unterberger Juliane	F
Urraro Francesco	F
Urso Adolfo	M
Vaccaro Sergio	F
Valente Valeria	F
Vallardi Gianpaolo	F
Vanin Orietta	F
Vattuone Vito	F
Verducci Francesco	F
Vescovi Manuel	F
Vitali Luigi	F
Vono Gelsomina	F
Zaffini Francesco	C

380ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	61
Zanda Luigi Enrico	F
Zuliani Cristiano	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1893

sull'emendamento 1.2, la senatrice Gaudiano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.5, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli articoli 1 e 2, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Auddino, Battistoni, Bellanova, Berardi, Binetti, Bini, Borgonzoni, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Di Marzio, Fazzone, Floridaia, Galliani, Ghedini, Licheri, Lomuti, Marinello, Matrisciano, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Vaccaro e Verducci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Barachini, per attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Anastasi, Cangini e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Fedeli.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori De Carlo Luca, Rauti Isabella, Malan Lucio
Disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati (2455)
(presentato in data 17/11/2021).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/11/2021 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Pillon Simone ed altri "Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio" (2086) (presentato in data 09/02/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi (COM(2021) 689 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 487);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 488);

dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 489).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della Regione Lombardia, concernente la proroga della misura eco-bonus 110 per cento per l'efficientamento energetico. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente (n. 68);

della Regione Veneto, relativo al "sostegno del lavoro nel settore crocieristico veneziano". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (n. 69).

I predetti voti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Masini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06263 del senatore Mallegni.

Mozioni

PILLON, CANDURA, PIANASSO, PISANI Pietro, ZULIANI, BERGESIO, PIZZOL, DE VECCHIS, CORTI, MARIN - Il Senato,

premessi che:

il Tribunale di Milano ha recentemente ordinato con provvedimento al Comune di Milano di trascrivere l'atto di nascita di un bambino concepito negli Stati Uniti mediante la pratica di surrogazione di maternità;

il caso si riferisce a una coppia composta da due uomini, un cittadino italiano e uno statunitense, che già risultano genitori del bambino negli Stati Uniti e che hanno richiesto la trascrizione dell'atto al Comune di Milano;

a seguito del provvedimento del Tribunale il Comune ha trascritto l'atto di nascita;

considerato che:

le sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 12193 del 2019, hanno stabilito che "Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione";

nella medesima sentenza si afferma, inoltre, che "la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ri-

corso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)";

la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 2021 ha stabilito che "il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata - nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati - non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco";

nella medesima sentenza la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"), che prevede sanzioni penali a carico di chiunque "in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità";

le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 9006 del 2021 hanno stabilito che, anche nel caso di riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile è necessario che sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione;

la Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore, stabilendo che essa "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane",

impegna il Governo:

1) ad assumere provvedimenti per ribadire e rendere effettivo il divieto di trascrizione di minori nati all'estero mediante surrogazione di maternità, nonché per prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004;

2) ad assumere iniziative finalizzate a dichiarare la realizzazione di pratiche di surrogazione di maternità reato universale, o quantomeno a far in modo che la surrogazione di maternità sia ricompresa tra i reati punibili in Italia anche se commessi in un Paese straniero ai sensi dell'art. 7 del codice penale.

(1-00436)

Interrogazioni

ALESSANDRINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza, individua i requisiti necessari per accedere al beneficio;

con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per richiedere il reddito un soggetto deve essere in possesso della cittadi-

nanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare del beneficiario non deve superare i limiti previsti dal medesimo articolo 2, definiti ai sensi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

l'articolo 2 precisa altresì che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di consentire la verifica della composizione del nucleo familiare e della sussistenza dei requisiti reddituali e patrimoniali;

la certificazione non è richiesta esclusivamente: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le medesime certificazioni, così come definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il decreto ministeriale 21 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2019, in attuazione della disposizione, anziché individuare con esattezza i Paesi per i quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni, ha indicato i soli Paesi i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza, sono tenuti a produrre la certificazione, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE;

il decreto ministeriale ha quindi seguito un criterio diametralmente opposto rispetto a quello indicato nella fonte primaria, giungendo al paradosso di svuotare di contenuto la norma, avendo di fatto esentato i cittadini di quasi tutti i Paesi del mondo dall'obbligo di produrre la documentazione richiesta,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale, affinché le norme di attuazione si pongano in stretta continuità con la norma primaria di riferimento, senza violarne lo spirito.

(3-02943)

STEFANO, MARCUCCI, ASTORRE, MANCA, COLLINA, LAUS, FEDELI, D'ALFONSO, FERRAZZI, CERNO, BOLDRINI, PITTELLA, GIACOBBE, IORI, ROJC, TARICCO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

al fine di mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19 a livello occupazionale, l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha

riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento ("decontribuzione Sud");

l'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha disposto la proroga della norma, in misura pari al 30 per cento dei contributi fino al 31 dicembre 2025, al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027, e al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029, mentre il comma 162 ha previsto che la disposizione non si applica ad alcune tipologie di enti;

la circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33, ha previsto che "per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 *final* del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario", come indicate "nella classificazione NACE al settore "K" - Financial and insurance activities";

il settore "K", al sotto-codice K-66 (corrispondente al codice ATECO 66 "attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative"), include gli agenti di assicurazione, che non rientrano tra le categorie di cui al menzionato comma 162 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2021, e la cui esclusione operata dall'INPS, secondo quanto riportato dal Sindacato nazionale agenti di assicurazione, sarebbe dovuta a un'indebita confusione tra gli agenti e le imprese assicurative;

considerato che la previsione della circolare INPS ha escluso ingiustamente una categoria che consta, secondo i dati IVASS, di centinaia di migliaia di agenti, messi alla prova non meno di altri soggetti dalla pandemia da COVID-19,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, al fine di garantire che la misura di decontribuzione citata sia erogata secondo lo spirito della norma, adottare le iniziative necessarie affinché gli agenti di assicurazione siano inclusi tra i beneficiari di tale misura, superando l'attuale limite che indebitamente equipara gli agenti alle imprese assicurative.

(3-02944)

LANNUTTI, GRANATO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il sottosegretario per l'economia e le finanze professoressa Maria Cecilia Guerra ha risposto all'interrogazione 4-06229, presentata dagli interroganti e concernente l'assegnazione della delega al gioco al sottosegretario, avvocato Federico Freni. In particolare, si contesta quanto sostenuto dagli interroganti, i quali chiedevano se "al momento della nomina a Sottosegretario e al momento dell'assegnazione della delega al gioco, si fosse a conoscenza delle informazioni sui trascorsi legali dell'avvocato Federico Freni e se per questo sia ravvisabile un conflitto di interessi". Il sottosegretario Guerra precisa che l'avvocato Freni non è mai stato socio degli avvocati

Luigi Medugno e Annalisa Lauteri e dichiara "di aver lasciato lo studio Medugno sin dal 2016";

il "carattere associativo" è riscontrabile quando lo stesso avvocato Freni si definisce, in uno dei suoi *curriculum vitae* rintracciabile sul web, "socio dello studio legale MeA", sito in via Panama 58 nel quartiere Parioli a Roma (facente sempre capo all'avvocato Luigi Medugno), dove lo stesso Freni "si occupa di diritto amministrativo, diritto sportivo e di responsabilità erariale", e dove il sottosegretario aggiunge che "collabora, sin dal 2004, alla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC in sede esofederale", contraddicendo quanto sostenuto nella risposta, che sull'avvocato Freni specifica peraltro che lo stesso "non si è mai occupato di gioco";

allo studio legale MeA appartiene, oltre al socio fondatore avvocato Luigi Medugno anche la collega Annalisa Lauteri, la quale utilizza per la propria *e-mail* professionale lo stesso dominio "mealex" che fa capo appunto allo studio;

l'avvocato Medugno e la collega Lauteri si occupano di gioco da molti anni. Difendevano la Sisal S.p.A., ad esempio, quando l'avvocato Freni operava già presso lo studio dell'avvocato Medugno, assieme alla collega Annalisa Lauteri. Lo testimonia una sentenza (n. 214/2012) sul gioco d'azzardo: "Con atti di citazione emessi il 3 e il 4 dicembre 2007, il Procuratore Regionale per il Lazio ha citato in giudizio l'Atlantis World Giocolegale limited, la Snai spa, la Sisal spa, la Gmatica srl e la Cogetech, spa, Gamenet spa, Lottomatica Videolot Rete spa, Cirsa Italia srl, H.b.G. Srl e Codere spa concessionarie ex art. 14 bis, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni, per l'A.A.M.S. del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni e integrazioni, nonché i signori Giorgio Tino, Antonio Tagliaferri ed Anna Maria Barbarito dirigenti responsabili dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, per sentirli condannare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, in via principale a titolo dolo e in solido (le società concessionarie con i dirigenti pubblici)" e "La società Atlantis World Giocolegale Limited spa, ora Bplus Giocolegale ltd., Snai spa, Sisal spa, Gmatica srl, Cogetech spa, Gamenet spa, Lottomatica Videolot Rete spa, Cirsa Italia srl, H.b.G. Srl e Codere spa, nonché dei signori Giorgio Tino, Antonio Tagliaferri e la signora Anna Maria Barbarito, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Scuderi, Barreca, Carbone, Lorenzoni, Sanino, Medugno, Lauteri, Lattanzi, Pucci, Mirabile D'Amelio, Palasciano, Di Lullo, Cardia, Lubrano Filippo e Lubrano Enrico, Clarizia, Vaccari e Varone", per cui risulta alquanto improbabile che, pur condividendo come "socio" lo studio legale assieme ai colleghi Medugno e Lauteri, non fosse a conoscenza della attività dei colleghi, soprattutto se riguardanti cause così importanti;

l'avvocato Medugno, peraltro, ha continuato a difendere la Sisal anche nel 2021, come testimonia la "sentenza sul ricorso in appello (iscritto al numero di registro generale 4159 del 2018), proposto da FIGC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio di

quest'ultimo in Roma, via Panama n. 58" (Consiglio di Stato, sezione V, 15 luglio 2021 n. 5348). Nel 2019 sono entrambi gli avvocati Annalisa Lauteri e Luigi Medugno ad assistere ancora una volta Sisal nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la prosecuzione, fino al 30 settembre 2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (il "gratta e vinci"), iniziata nel 2010, e la cui scadenza era stata prevista per il 30 settembre 2019. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'appello con sentenza non definitiva n. 6080 pubblicata il 3 settembre 2019. Il sottosegretario Freni ha sì, lasciato lo studio di cui si definisce "socio" nel 2016. Ma i suoi ex colleghi (e forse sarebbe più corretto definirli "soci") hanno continuato a difendere società che si occupano di gioco;

considerando inoltre che:

in riferimento alla risposta sullo studio "MVL avvocati associati" in cui si sostiene che "non era un'associazione professionale, ma solo un *brand* con carattere pubblicitario", è bene ricordare innanzitutto che costituire uno studio associato non vuol dire semplicemente condividere uno studio, bensì condividere un progetto professionale, tanto che la costituzione avviene tramite una scrittura privata con firma autenticata o con atto pubblico (il documento deve riportare nome, cognome e titoli professionali degli associati e deve essere trasmesso a tutti gli ordini professionali competenti), ed è prevista l'apertura di una partita IVA intestata allo studio;

quando lo studio "MVL avvocati associati" è stato fondato ad aprile 2014, fu annunciato in questo modo: "Nasce Mvl avvocati associati, frutto della sinergia tra una compagine già collaudata e di lunga esperienza, fondata da Luigi Medugno nel 1980, e Francesco Vetrò, professore di diritto amministrativo con rilevanti esperienze professionali nel settore della regolazione (...). La nuova struttura coinvolge, unitamente a Medugno e Vetrò, professionisti da sempre operanti nel settore del diritto amministrativo e del diritto civile: Claudia Molino, Letizia Mazzarelli, Annalisa Lauteri e Federico Freni, e i più giovani Matteo Annunziata e Simona Barchiesi. Mvl opererà negli ambiti più classici degli appalti e delle concessioni (anzitutto in tema di giochi e scommesse) (...) lo studio ha sede in Roma, nel quartiere Parioli". Definizione che ribadisce un "coinvolgimento" professionale degli appartenenti allo studio e non un semplice "*brand* con carattere pubblicitario";

in base a quanto dichiarato nel *curriculum vitae* in riferimento al lavoro svolto presso lo "studio legale MeA (2004-2016). Avvocato associato", pubblicato sul sito del Ministero dell'economia, e in uno più ampio rintracciabile sul *web*, in cui l'avvocato Freni si autodefinisce "socio dello studio legale MeA", gli interroganti ritengono che non sia possibile ribattere, come fatto dal sottosegretario Guerra, che "non è quindi mai esistito alcun rapporto di carattere associativo professionale che abbia legato l'Avvocato Freni all'Avvocato Medugno, ovvero all'Avvocato Lauteri". In caso invece non fosse mai esistito un rapporto di carattere associativo, bisognerebbe dedurre che quanto dichiarato da Freni nel suo *curriculum vitae* più ampio ("socio dello studio MeA") non corrisponda al vero,

si chiede di sapere se alla luce degli ulteriori elementi esposti sia ravvisabile quel conflitto di interessi che si era ipotizzato con l'atto di sindacato ispettivo 4-06229.

(3-02945)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LUPO, DONNO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, VANIN, COLTORTI, LANNUTTI - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

fonti di stampa riportano una vicenda accaduta su un volo ITA Airways Roma-Palermo del 29 ottobre 2021;

secondo le ricostruzioni, a fronte della richiesta del personale di volo di stivare un bagaglio a mano di un passeggero, poiché i posti delle cappelliere erano esauriti, lo stesso avrebbe avuto da ridire, minacciando il personale di avvisare l'alto *management* di ITA Airways dell'accaduto;

a quanto risulta agli interroganti, la prima reazione del *management* di ITA sarebbe stata quella di un provvedimento disciplinare estremo, fino ad arrivare al licenziamento, per l'intero equipaggio. Poi, si sarebbe giunti alla sospensione per 5 giorni di due assistenti di volo ma, interpellata da "il Fatto Quotidiano", la compagnia smentisce sostenendo che: "Non è stato adottato nessun provvedimento disciplinare";

il quotidiano riporta che, a seguito dell'episodio, il *management* di ITA Airway avrebbe inviato una lettera al personale navigante in cui si dice che: "I comportamenti scorretti, poco professionali, arroganti o ineducati di un singolo rischiano di compromettere la raggiungibilità degli obiettivi di NPS dell'azienda con conseguente negativo impatto sul pagamento del premio di risultato di tutti". La lettera si conclude con un avvertimento "comportamenti individuali saranno sempre puniti secondo la disciplina del nostro regolamento aziendale" ("ilfattoquotidiano", 10 novembre 2021);

l'EASA (European aviation safety agency, Agenzia europea per la sicurezza dei voli) nelle sue linee guida del 30 giugno 2020 ("Guidance on the management of crew members in relation to the Covid-19 pandemic") ha stabilito che i membri dell'equipaggio devono essere istruiti a evitare sistematicamente di toccare ciò che appartiene ai passeggeri, bagagli compresi;

inoltre, tra gli svariati compiti di un assistente di volo, risultano: accogliere ed assistere i passeggeri mentre salgono a bordo; verificare le procedure di sicurezza; servire pasti e bevande ai passeggeri; eseguire gli annunci di volo; garantire la sicurezza a bordo; assistere i passeggeri con necessità particolari, ma non rientra quello di sistemare i bagagli. Assicurarsi che i bagagli a mano siano correttamente disposti nelle cappelliere, non significa che l'assistente di volo debba occuparsi del loro posizionamento;

ritenendo non applicabile l'art. 2112 del codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, una parte di lavoratori di Alitalia è stata assunta senza mantenere la propria anzianità lavorativa e, soprattutto, alle condizioni definite non dal contratto collettivo nazionale di settore, ma da un regolamento aziendale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto rappresentato e se intendano accertare l'effettivo accaduto, soprattutto con riferimento agli eventuali ammonimenti o sanzioni rivolte al personale;

quali iniziative intendano assumere per garantire i legittimi diritti dei lavoratori, tenuto conto anche delle disposizioni EASA in materia di contenimento del COVID-19 e più in generale di sicurezza;

se non ritengano un pericoloso precedente quello di consentire che un'azienda interamente partecipata dallo Stato possa applicare un regolamento aziendale e non il contratto collettivo nazionale di settore.

(4-06287)

GRASSI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da fonti giornalistiche si apprende che l'azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino reitererebbe un suo *modus operandi*, prevedendo ancora una volta la proroga di appena 30 giorni, fino a fine anno, dei contratti di 125 infermieri in servizio. I paramedici, dunque, resteranno in corsia per un'altra trentina di giorni e poi si vedrà;

la proroga a breve termine disattende, ancora una volta, le attese delle parti sociali. Invero, la proroga dei contratti a 36 mesi per il personale precario era stato uno degli impegni assunti a febbraio scorso dalla direzione generale al tavolo di confronto con i segretari generali di categoria;

questi rinnovi continuamente reiterati e per periodi stringati si pongono in sostanziale divergenza rispetto a quanto accade negli altri ospedali campani e nel resto del Paese. Infatti, per gli operatori sanitari irpini, ancora una volta viene negata la proroga triennale a differenza di ciò che la Regione Campania aveva suggerito di fare ai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere in base a quanto previsto dal DEF, il documento economico e finanziario approvato dalla Giunta;

in Campania la gratitudine nei confronti del personale sanitario sembra essere un lontano miraggio. Nonostante l'emergenza per i nuovi contagi, la direzione strategica della ASL e del plesso ospedaliero rinnova il contratto di lavoro solo fino alla fine del 2021;

questi precari sono dipendenti che, a vario titolo, da anni e con riconosciuto spirito di sacrificio ed abnegazione forniscono la loro preziosa attività e meritano il consolidamento della loro posizione;

dare solidità al rapporto di lavoro significa dare solidità al sistema, poiché ciò si riflette positivamente sull'intero ambiente, consentendo una maggiore tranquillità lavorativa e permettendo, inoltre, di evitare la migrazione del personale già formato, inserito ed integrato nelle attività assistenziali;

l'unica vera risposta che dovrebbe dare l'istituzione regionale è quella di prendere in considerazione proroghe più lunghe ed avviare il più celermente possibile la stabilizzazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali vicende e se non ritenga opportuno predisporre gli opportuni accertamenti e individuare delle idonee soluzioni, in ossequio a quanto previsto ai sensi

dell'articolo 117 della Costituzione in tema di poteri sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, per evitare delle gravi conseguenze, affinché siano tutelate le condizioni lavorative dei dipendenti e di tutti i fruitori dei servizi della città ospedaliera.

(4-06288)

IWOBI, RIVOLTA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, sarebbe prossima la chiusura della sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) di Kabul;

tale chiusura, unita a quella dell'ambasciata italiana nella capitale afghana, rischia di rendere difficoltoso il processo di gestione dei finanziamenti che l'Italia, secondo quanto deciso durante l'ultimo G20, ha stabilito di destinare alle diverse agenzie ONU per l'emergenza umanitaria in Afghanistan;

secondo quanto si apprende, l'Italia potrebbe decidere di potenziare le attività delle sedi dell'AICS di Islamabad (Pakistan) o di Teheran (Iran), nonostante gli uffici diplomatici italiani in entrambi i Paesi siano fortemente sovraccaricati dalla gestione delle richieste di asilo;

considerato che:

la chiusura di tutte le reti diplomatiche italiane in Afghanistan sta comportando notevoli difficoltà nel completare il processo di evacuazione dei richiedenti asilo realmente a rischio, come i cittadini afghani che hanno collaborato con i militari italiani o i nostri diplomatici nel corso degli ultimi 20 anni, e le rispettive famiglie; al contempo la mancata presenza sul campo comporta difficoltà anche nella capacità di fare filtro tra le varie richieste di asilo, e conseguentemente nel riconoscere chi ha diritto alla tutela umanitaria nel nostro Paese;

l'Italia, di concerto con la comunità internazionale, non ha riconosciuto il nuovo Governo *ad interim* del Talebani; stessa situazione accaduta in seguito al *golpe* militare in Myanmar, e al mancato riconoscimento della giunta militare golpista;

nonostante il mancato riconoscimento del nuovo Esecutivo, l'ambasciata italiana a Yangon continua ad operare, al contrario di quella a Kabul;

valutato infine che, secondo quanto risulta agli interroganti, la gestione sul territorio italiano dei cittadini afghani evacuati è fortemente deficitaria; oltre alle non adeguate condizioni di accoglienza, risultano ritardi nei programmi di integrazione al lavoro per i rifugiati afghani, che vantano notevoli *curricula* professionali nel settore amministrativo, ingegneristico o nell'ambito della mediazione linguistica e culturale, e che potrebbero essere preziosi nella realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR,

si chiede di sapere a che punto sia il processo di evacuazione dei cittadini afghani che hanno collaborato con il nostro Paese nel corso degli ultimi 20 anni, quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ultimare tale processo, e quali azioni saranno poste in essere per dare il via ai programmi di integrazione lavorativa dei rifugiati afghani.

(4-06289)

BARBARO - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'università di Roma "Tor Vergata" è inserita, per l'anno 2021, nel "Best global universities ranking", redatto da US News & world report L.P., al 243° posto nel mondo, al 106° in Europa e al 12° in Italia fra le università censite;

dallo scorso 1° settembre 2021 l'ufficio di direttore generale dell'ateneo risulta scoperto a seguito delle dimissioni del precedente titolare;

attualmente, in via provvisoria, le funzioni di "facente funzioni" di direttore generale sono ricoperte da un dirigente interno, prassi che si deve intendere eccezionale, limitata, assolutamente temporanea ed il cui impiego deve riguardare in prevalenza atti strettamente necessari, e ciò a prescindere da una valutazione del grado di adeguata competenza, rispetto al rango dell'università, del dirigente individuato;

a distanza di quasi 3 mesi non è stata ancora attivata alcuna procedura ad evidenza pubblica per la copertura dell'importante posto di funzione;

dalla situazione potrebbero derivare pesanti disfunzioni per la prestigiosa università italiana oltre che, ipoteticamente, danni per l'erario,

si chiede di sapere se, pur nel riconoscimento dell'autonomia del sistema universitario italiano, il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con ogni urgenza al fine di assicurare l'attivazione delle procedure di legge per la copertura dell'incarico di direttore generale dell'università di Roma Tor Vergata.

(4-06290)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante secondo l'organizzazione sindacale della Polizia di Stato "Italia Celere" il 6 novembre 2021, alle ore 16.00 circa, è stato assegnato alla nave ONG "Seaeeye 4" lo scalo marittimo di Trapani quale "porto sicuro";

sulla nave erano presenti 847 cittadini stranieri prelevati in mare dall'organizzazione non governativa di fronte alle coste libiche. La medesima nave, nonostante fosse giunta nelle prime ore della mattina nei pressi di Trapani, ha fatto ingresso in porto solo alle ore 14:15 circa di domenica 7 novembre;

all'interno dell'area portuale mancano ancora strutture idonee ove si possa operare, proteggendo dagli agenti atmosferici avversi sia le forze dell'ordine operanti, sia gli stranieri già provati dal viaggio (alcune strutture sono comparse solo all'arrivo delle telecamere dei *media* locali e nazionali);

numerosi soggetti sono stati trasferiti a bordo della nave quarantena GNV "Azzurra", senza che venissero identificati e fotosegnalati dalla Questura, e circa 140 stranieri, tra cui diversi affetti da scabbia e minori non accompagnati sono stati trasportati per l'ennesima volta presso il centro di permanenza per il rimpatrio di contrada Milo per le procedure di identificazione, dove sono stati costretti a dormire a terra con giacigli di fortuna, divisi tra la *hall*, l'ex mensa, ed altri spazi della struttura (tutti privi di servizi

igienici in numero adeguato ed alcuni anche di adeguata ventilazione) e consumare i pasti a terra nei medesimi locali;

in merito appare opportuno evidenziare che alcuni degli spazi del CPR di contrada Milo, ove hanno pernottato gli stranieri, sono dei luoghi di transito per raggiungere i vari uffici della commissione territoriale, dell'ente gestore del CPR e dell'ufficio immigrazione ed in data 9 novembre, al termine delle operazioni, si presentavano con materiale potenzialmente infetto abbandonato e liquami sui pavimenti fuoriusciti dai servizi igienici;

solo alle ore 9:30 del 9 novembre è stata effettuata una sanificazione degli ambienti da personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco, quando ormai diverse persone erano transitate nei predetti locali non precedentemente inibiti al passaggio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi carenze di personale e mezzi della Questura di Trapani;

su quali basi sia stato scelto proprio il porto di Trapani, città priva di un *hotspot* attivo e con una Questura avente gravi carenze di organico, in particolare proprio l'ufficio immigrazione, in una giornata festiva in cui si è reso necessario revocare il riposo settimanale e disporre il cambio turno a diversi operatori, sottoponendo il personale a turni estenuanti;

per quale motivo dei minorenni vengano fatti accedere e pernottare all'interno di un CPR;

per quali motivi un CPR non sia ancora consegnato *in toto*;

per quale motivo la Questura di Trapani abbia deciso di delegare l'attività di polizia (identificazione degli stranieri sbarcati) alla Croce rossa, che gestisce le navi quarantena "Azzurra" ed "Adriatico", come già accaduto con gli stranieri trasportati a Trapani dalla nave "Aita Mari" per un totale di circa 150 soggetti, con grave pregiudizio alla sicurezza nazionale;

per quale motivo non venga nuovamente chiuso il CPR e non venga riattivato l'*hotspot*, come accaduto a dicembre 2015.

(4-06291)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02945 del senatore Lannutti e della senatrice Granato, sulla pregressa attività professionale del Sottosegretario per l'economia Freni;

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02943 della senatrice Alessandrini, sulle certificazioni per il reddito di cittadinanza di Paesi extra UE;

3-02944 del senatore Stefano ed altri, sulla possibilità di usufruire della misura di decontribuzione prevista dalla legge di bilancio per il 2021 per gli agenti assicurativi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 378ª seduta pubblica dell'11 novembre 2021, a pagina 163:

alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "entro 20 giorni" con le seguenti: "entro 30 giorni";

alla quarta riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "entro 20 giorni" con le seguenti: "entro 30 giorni".

Nel Resoconto stenografico della 379ª seduta pubblica del 16 novembre 2021, a pagina 58, alla seconda riga del terzultimo capoverso, sostituire la parola: "Report" con le seguenti: "Presenza diretta".